

a Tommaso

*Un vivo ringraziamento  
al Dottor Tommaso Sarto  
e alla Dottoressa Alessandra Cambi  
per il loro contributo  
(non in senso fiscale)*

Gianni Sarto  
**LE REGOLE DEL GIOCO**





Gianni Sarto

# LE REGOLE DEL GIOCO

**MEF**

FIRENZE LIBRI

ISBN 88-7256-132-9

I diritti d'autore per questo libro saranno devoluti  
alla comunità Oasi dei Padri Mercedari di Firenze

## Indice

Presentazione	9
Nota dell'Autore	13
Le "regole del gioco"	17
Tassemania	18
La capacità contributiva	29
Le imposte, le tasse, i contributi	37
Le imposte dirette	43
Le imposte indirette	47
L'Irpef	49
Gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta	55
Ancora su oneri deducibili e detrazioni d'imposta	58
I Co.Co.Co.	61
L'Irpeg	65
L'Ire e l'Ires	67
L'Irap	68
L'Iva	71
L'Imposta di registro	79
L'Ici	83
Le rendite catastali	86
L'avviso bonario	91
L'accertamento	95
L'errore	102
L'evasione	104
L'elusione	105
Gli studi di settore	109
Il 117 e le lettere anonime	111
"...io ho un amico..."	116
L'accertamento induttivo	119
L'accertamento analitico	123
L'accertamento sintetico	126
L'inerenza	129
La "Cassa" e la "Competenza"	133
L'autonomia del periodo d'imposta	136
L'"Occupazione prevalente" e la "Professione abituale"	141
L'anticontenzioso	145
Il "Toro" e il "Torero"	149
Il diritto alla difesa	152
Un tentativo	154
Un ultimo consiglio per chiudere	155





## Presentazione

*Per i profani tutto ciò che concerne il Diritto Tributario o, come si usa dire, le tasse viene visto con preoccupazione e timore.*

*Questa prevenzione, per molti aspetti ingiustificata, comporta un approccio alle tematiche tributarie non sempre sereno ed obiettivo.*

*L'amico Gianni Sarto, con questo suo ultimo lavoro, riesce a trasmettere anche ai "non addetti ai lavori" un messaggio tranquillizzante in una materia che potrebbe apparire intrisa di conflittualità latente.*

*La stessa scelta del titolo è particolarmente indovinata. Infatti, "Le regole del gioco" richiama subito alla mente l'esistenza di un codice di comportamento a cui le parti debbono obbligatoriamente attenersi e sgombra il campo dal mito dello Stato onnipotente. Il lettore, in tal modo, viene aiutato a dotarsi fin dall'inizio di una corretta chiave di lettura.*

*L'autore si inserisce dunque a pieno titolo fra i migliori rappresentanti del genere editoriale cosiddetto "divulgativo".*

*Il lavoro, ancorché non rivolto ai cultori della materia, espone con chiarezza i principi fondamentali del diritto tributario rendendoli accessibili al "grande pubblico". Per far ciò, l'autore li porge in modo semplice, ma lungi dal banalizzarli, ne indica i riflessi pratici, evidenziando la loro vicinanza agli aspetti quotidiani della vita di ciascuno di noi.*

*Il lettore potrà spesso riconoscersi nelle situazioni descritte dall'autore, con ciò assimilando - quasi senza avvedersene - concetti basilari del diritto tributario, il cui apprendimento richiederebbe altrimenti lo studio di testi specializzati.*

*Questo è il merito principale di questo lavoro, felice sintesi di un'esperienza pluridecennale prima come Direttore di un Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria e, dopo, come apprezzato Dottore Commercialista.*

Enrico Fazzini

Università degli Studi di Firenze





## Nota dell'Autore

Non citerò alcun articolo di legge. Mai in questo libretto troverete il numero di un decreto o di una circolare, ma solo concetti, aneddoti, racconti, fatti realmente accaduti, semplici consigli; tutti finalizzati a chiarire, e nello stesso tempo a sdrammatizzare, l'argomento "tasse".

Averroè è stato un filosofo del medioevo che sosteneva la sussistenza di vari tipi di comunicatori: "i filosofi che parlano tra di loro, i teologi che parlano agli allievi, i predicatori che parlano alle masse".

Luciano De Crescenzo (ingegnere, scrittore, regista eccetera), nostro contemporaneo, nel suo libro "Storia della filosofia medioevale" esorta tutti gli accademici a tener conto del consiglio di Averroè e fare di ogni saggio sempre tre versioni.

Orbene, non mi risulta che esistano trattati di diritto tributario nelle tre versioni caldegiate da De Crescenzo, anche se, ovviamente, le "tasse" non sono argomenti che facilmente possono essere analizzati dalla filosofia.

Si badi bene: forse non sarebbe fuori luogo l'istituzione di una materia accademica relativa alla consulenza filosofica delle tasse, in modo che il contribuente fosse portato ad accettare meno negativamente le coercizioni finanziarie dello Stato.

Ed allora dico io: perché non istituire una quarta categoria di comunicatori (senza essere cultori della materia fiscale che parlano fra loro, né cattedratici che acculturano i loro discenti, né, infine, mass media che parlano alle masse) semplici "appassionati" della materia che trasmettano in modo estremamente elementare alcuni concetti base del diritto tributario a un gruppo di lettori, disposti a leggere qualcosa che sia una via di mezzo fra il serio e il faceto? Una categoria che si avvicini più a quella dei predicatori che parlano alle masse (nel mio caso al ristretto gruppo dei lettori) anziché ai filosofi e ai teologi?

Così, chi avrà voglia di apprendere le prime nozioni sul prelievo che la Pubblica Amministrazione mette in atto, potrà leggersi questo libretto privo di barbose e pesanti citazioni giuridiche, senza alcun impegno intellettuale.

Io, qui, ho inteso fornire solo concetti semplici, ricorrendo a espres-

sioni “popolari” che spesso nella mia lunga esperienza lavorativa (quasi quarant’anni di “tasse”) ho sentito utilizzare, sia quando ero di là dal tavolo delle tasse, cioè dalla parte del Fisco, sia quando ero di qua dello stesso tavolo, cioè dalla parte del contribuente - o meglio dalla parte di chi le paga.

Così, in modo scherzoso ed un po’ “ruspante”, proverò a raccontare al paziente lettore quei concetti di base aventi natura tributaria con cui tutti i giorni abbiamo a che fare, partendo proprio dalle espressioni popolari che si sentono al bar, sull’autobus eccetera.

Nel provare a fornire al lettore dei concetti generali tenterò anche di offrire qualche suggerimento pratico. Questi suggerimenti verranno esposti principalmente nel capitolo dedicato all’*accertamento* che, come vedremo, rappresenta un campo minato dove i rischi per i contribuenti si celano a ogni passo rischiando di farli saltar per aria non solo economicamente, ma qualche volta anche mentalmente sino alle estreme conseguenze.

Ricordo un fatto di cronaca avvenuto nella città di Firenze quando ero ancora dalla parte di là del tavolo. Un noto imprenditore, sapendo forse di dover subire una verifica fiscale, si suicidò lasciando un biglietto su cui vi era scritto qualcosa del tipo: “Tasse, tasse, tasse!”.

Lou Marinoff ha scritto un libro dal titolo *“Platone è meglio del Prozac. Basta con le pillole, usa la filosofia! Qualcuno prima di te, quel problema l’ha già risolto”*. Questo libro è divenuto un best seller in 16 paesi in quanto tratta temi di vita quotidiana fornendo una chiave di lettura di consulenza filosofica. Senza rinunciare o ripudiare la filosofia pura, anzi attingendo proprio da questa i concetti fondamentali e basilari, l’autore cerca di dare dei suggerimenti su come atteggiarsi verso la vita, su come affrontare i problemi di vita che si sono venuti a creare.

Ecco, lettore, anch’io vorrei fornirti alcuni suggerimenti su “come affrontare il problema tasse” visto che “qualcuno quel problema l’ha già risolto prima di te”.

Anch’io non ripudio il diritto tributario, anzi attingo proprio da questo ramo del diritto e congiuntamente alla mia esperienza provo a for-

nire una chiave di lettura del problema “tasse” in modo diverso da quello del commercialista e del tributarista, categorie di cui mi onoro di far parte. Proviamo quindi a capire almeno i principi che stanno alla base del rapporto fra Fisco e contribuente e che, in termini tecnici, si chiama “rapporto tributario”.

Proviamo, scherzandoci sopra, a raccontare in modo “ruspante” come funzionano questi prelievi forzosi. Vediamo se con un po’ di filosofia riesco a raccontare ciò che è già accaduto a tanti e che può essere utile anche ad altri.

I cultori della materia - avvocati, dottori, ragionieri, consulenti - per favore, si tappino gli occhi per non vedere le imprecisioni, non pensino subito alle eccezioni che potrebbero sollevare, non si agitino per la carenza terminologica, non contestino sotto un punto di vista tecnico quello che io vado scrivendo. Si divertano a leggere e basta. Forse qualcosa di positivo lo troveranno anche loro.

A coloro che non conoscono la differenza fra imposte, tasse e contributi, che non sanno cos’è l’Irpeg o l’Irap, che ignorano la differenza fra decreto legge e decreto legislativo, per i quali una circolare del Ministero ha la stessa valenza di una legge; a coloro che se “l’Ufficio gli ha detto che...” credono che ciò sia vero e sicuro, come vero e sicuro è ciò che hanno sentito alla televisione o al bar... (se poi l’ha detto il Tg1 allora siamo più che sicuri!); a tutte queste persone (che poi, si badi bene, sono i clienti di noi commercialisti) qualcuno ha mai accennato i principi del diritto tributario? Se non hanno studiato la ragioneria, frequentato corsi universitari di economia, di legge o qualcosa di simile, le loro nozioni tributarie hanno matrici da bar, hanno soltanto valore di “sentito dire”.

Credete forse che un buon medico sappia cosa sia la capacità contributiva e come la si determina? Pensate che un affermato architetto sappia cosa colpisce l’Irap? Supponete forse che un meticoloso farmacista conosca la differenza fra un “inciso” e un “percosso” nel campo dell’Iva?

Io ritengo di no; eppure sono tutte persone laureate, quindi di un livello culturale elevato. *Tutti non possiamo sapere tutto*. Anche San Tommaso d’Aquino già nel 1250 circa riconosceva che un uomo può essere esperto in un campo, ma non in tutti.

Per mia fortuna, o per bontà del Signore, io non conosco la differenza fra un raffreddore e una influenza, né riesco a fare il disegno di una stanza quadrata neppure con la squadra; per me l'aspirina e la morfina sono la stessa cosa perché fanno passare il dolore. E allora, ecco, mi provo a raccontare come funziona il nostro sistema tributario, quali sono le principali imposte che dobbiamo pagare, le problematiche più rilevanti e infine come ci si può difendere dall'azione dell'Amministrazione Pubblica.

Faccio questo perché credo di essere esperto di un solo campo: quello tributario. Inoltre mi gratifica riuscire a comunicare le cose complicate in modo semplice.

In altre sedi mi sono preso la responsabilità di svolgere e scrivere su temi di diritto tributario, ma in questo contesto desidero rivolgermi in libertà ai non addetti ai lavori, un po' raccontando ciò che mi è accaduto e un po' fantasticandoci sopra.

Talvolta scrivendo libri specializzati si invitano i lettori a formulare critiche, integrazioni, approfondimenti... Io no. Se volete dare un seguito al contenuto di questo libro, fatelo pure, ma ricordate che questo libro nasce così, e al lettore chiedo soltanto di leggerlo col sorriso sulle labbra.



## LE REGOLE DEL GIOCO



## Tassemania

Per prima cosa vi racconto cosa faccio di mestiere, e il piacere che provo nel fare quello che faccio; poi il lettore capirà del perché mi sono divertito a scrivere questo libretto e perché ho avuto il coraggio di darlo alle stampe.

Avevo ancora i pantaloni corti - a circa 13 o 14 anni - quando un giorno dovetti andare all'Ufficio delle Tasse per ritirare un certificato attestante il reddito della mia famiglia, per potermi iscrivere a scuola e beneficiare di una riduzione delle tasse scolastiche. La mia famiglia aveva il "libretto di povertà" e quindi in me non sussisteva alcun timore delle tasse, anche in considerazione della giovane età che, certo, non mi permetteva di avere cognizione della materia.

Ero piccolo - basso di statura, povero sicuramente - vispo e attento a ciò che mi circondava. Quel giorno mi trovavo in coda dentro il Palazzaccio delle tasse di Firenze per ritirare il certificato. (Per chi non lo sapesse è quel grosso edificio di sei piani, posto in Via Santa Caterina d'Alessandria n. 23 - zona Piazza Indipendenza - non lontano dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella).

Osservavo e riflettevo su tutta quella gente che con me faceva la fila per poter avere un pezzo di carta che poi sarebbe servito a pagare meno tasse (scolastiche). Si andava cioè all'Ufficio delle tasse per poter pagare meno tasse. Buffo! Chissà, pensavo fra me, per quale strano meccanismo ci fanno fare queste file e questi certificati.

Se è lo Stato che rilascia al cittadino quel pezzo di carta che poi deve essere presentato ad un altro Ufficio dello Stato stesso, non potrebbe essere l'Ufficio medesimo a trasmetterlo a quello di competenza con risparmio di perdite di tempo?

Oggi, per fortuna, c'è una bella legge varata nel 1990 che vieta specificamente la richiesta di documenti ai cittadini da parte di una Pubblica Amministrazione qualora la stessa Amministrazione sia già in possesso del documento o possa ottenerlo da altra Amministrazione Pubblica. All'età di 13 o 14 anni ancora non conoscevo l'esistenza della burocrazia! Ancora ignoravo la forza quasi distruttrice di questa

“malattia”, perché tale essa è, nel mondo dell’efficienza, dell’economia e della praticità. Con il tempo avrei imparato a conoscerla, a conviverci, e infine - talvolta - ad apprezzarla.

Dietro a un bancone molto alto - tanto alto che io per vedere chi c’era dalla parte opposta mi dovetti alzare sulla punta dei piedi - stava un impiegato. Mi colpì il piglio serio e lo sguardo profondo che aveva negli occhi contornati da sopracciglia foltissime. Era magro e alto di statura, stava in piedi, col busto eretto. Mi incuteva timore, quasi paura. Aveva quelle mezze maniche bianche da “ragioniere” dello Stato che andavano di moda tanti anni fa, scriveva con una penna, con pennino e inchiostro e, con una solennità e un fare d’importanza eccezionali, apponeva un timbro tondo metallico sui certificati con una forza tale che a ogni colpo vibrava il bancone.

Quel tonfo forte e violento, però, non incuteva timore, non faceva paura, non era premonitore di disgrazie, anzi. Dava una specie di sollievo, era una meta raggiunta, era... “una botta” di felicità. Era un tonfo di liberazione, era la gioia del “ce l’ho fatta!”. Si percepiva che, con il botto del timbro tondo, il più era fatto; si pagavano i cosiddetti “diritti” (pochi spiccioli) e si ritirava il certificato con una sensazione di felicità e... di scampato pericolo.

Pericolo di che cosa? Perché aver paura? La risposta è semplice: negli adulti vi era il timore che ci fosse qualche irregolarità nella propria posizione tributaria, che ci fosse qualche eccezione; per meglio dire: la paura che - non avendo pagato tutte le tasse (e per la verità pochi le pagavano regolarmente) - quel signore alto, burbero e serio se ne fosse accorto anche solo guardandoti da dietro il banco.

Qualcuno rinunciava a richiedere il certificato solo per la paura di entrare in quel palazzo; gli sembrava di entrare dentro una prigione senza la certezza di poterne uscire senza danni. Credete a me: ancora oggi c’è qualcuno che vive con tali timori.

Qualche mio cliente, ancora oggi, uscendo dal Palazzaccio è pervaso da simili sentimenti, anche se va a richiedere un semplice codice fiscale o a chiedere a che punto è il rimborso dell’Irpef. Certo, se invece andiamo per contestare un accertamento o per lamentarci di qual-

che cartella di pagamento o di un mancato rimborso, il nostro stato d'animo sarà diverso: rabbia, ira, disgusto saranno i sentimenti che ci pervaderanno.

La felicità per la “botta” si protraeva anche nei giorni successivi, quando cioè andavo a esibire il certificato con il suo bel timbro tondo a olio alla segreteria della scuola. Ero tutto orgoglioso perché nel certificato c'era riportato un altro timbro con la scritta “negativo” che equivaleva a dire che la mia famiglia non aveva redditi da dichiarare, o meglio, non aveva dichiarato redditi per l'imposta complementare. Non sto qui a raccontarvi che cos'era quest'ultima imposta, tanto ora non c'è più, vi basti sapere che era una specie di Irpef.

Insomma, a me, quell'impiegato delle tasse sembrava fosse un ministro, un personaggio importantissimo. E, lì in coda ad attendere, sognavo: ”potessi diventare come lui!” Sì, sì, sono sogni di un ragazzino, direte voi, ma io mi ci vedevo proprio dietro quell'alto bancone verde scuro a timbrare i certificati, e con uno sguardo rivolto al cittadino in coda che significava: “...io lo so che hai fatto il furbo con la dichiarazione dei redditi...”. Io, che facevo parte di una famiglia con la “tessera di povertà”, io che avevo i pantaloncini corti che mia madre mi aveva cucito ritagliando la stoffa da avanzi di vestiti, io avrei avuto il “potere” di scoprire gli evasori; quelli che non pagavano le tasse, ma che erano ricchi. Sognavo a occhi aperti! Avrei potuto diventare un Robin Hood moderno che toglieva ai ladri ricchi per dare denaro agli onesti poveri. Quel giorno mi entrò nel sangue la “tassemania” e non mi è più andata via.

Certo, vi sembrerà strano che un ragazzino di soli 13-14 anni possa sognare di diventare un impiegato delle tasse e non, invece, un grande giocatore di calcio o un corridore famoso, o un attore. Potete, anche sorridere, cari lettori, ma il “gioco” delle tasse mi piace da morire, anche se mi rendo conto che non fa “fico” fare sfoggio di conoscenza di un argomento che la maggior parte delle persone detesta. I miei familiari (moglie, quattro figli, suocera, cani e gatti) mi sopportano quando provo a raccontare loro che cosa sono l'Invim o l'Irap, l'Ici o l'Irpef. Se poi mi sento ispirato a sottolineare la differenza fra imposte dirette e imposte indirette scoppiano a ridere e scappano via tutti, compresi i cani e i gatti. La storiella della differenza l'han-

no sentita tante di quelle volte, che non riescono più ad ascoltarla. Mia figlia Elena, che sta per laurearsi in ingegneria e che quindi con le tasse non ci incastra per niente, è tanto carina che a volte si sforza di ripetermi quella differenza di cui però non afferra l'importanza.

Voi, lettori, abbiate pazienza: forse riuscirò a spiegarvela e a farvene comprendere l'importanza.

Dopo aver vinto il concorso pubblico per entrare al Ministero delle Finanze (poteva andare diversamente?) e aver preso servizio come funzionario proprio all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Firenze, mi ritrovai a tu per tu con l'incarnazione del mio "sogno giovanile": l'impiegato alto e secco, con i manicotti bianchi, divenne un mio "collega". Io giovane funzionario, lui vecchio impiegato che stava per andare in pensione. Lui, nella graduatoria gerarchica era a un livello molto più basso del mio, mentre per età io potevo benissimo essere suo nipote. Ma l'ammirazione e il rispetto mi erano rimasti intatti. Non potei fare a meno di raccontargli quella mia infatuazione giovanile e lui si schernì dandomi del "lei". E lo fece perché io ero un funzionario e lui un semplice impiegato di gruppo C (era ancora l'epoca in cui i gradi gerarchici avevano notevole importanza).

Mi disse: "Ma lei, dottore, mi vuole prendere in giro? Sono tanti anni che rilascio certificati ma, come lei sa, io non faccio accertamenti, io non ho alcun potere, io non conto niente. Lei, invece, può fare i concordati, gli accertamenti e diventerà direttore". All'epoca, chi faceva e firmava i "concordati" e gli accertamenti era importante, incuteva rispetto ai colleghi, mentre chi faceva i certificati era considerato di "bassa professionalità". Quando qualche anno dopo, andò in pensione, mi dispiacque veramente: quel pover uomo insignificante per l'Amministrazione Finanziaria era stato per me un miraggio, il suo posto un sogno da realizzare, un "mito".

Ora vi spiego perché sono passato dall'altra parte del tavolo, sempre però per parlare di tasse e sempre con la stessa passione. Sempre con la "tassemania" che ancora non mi è andata via. Tengo a precisare che non mi sento un voltagabbana o un traditore o - come mi definì

una volta un ex collega: “peggio di un prete spretato”. La mia filosofia fiscale può essere sintetizzata in questo credo: *“lo Stato fa le leggi e il cittadino le deve rispettare. Siccome è lo Stato che fa queste leggi è lui che per primo le deve rispettare in modo corretto, trasparente, senza cercare di approfittare della propria posizione dominante. Il contribuente - con ogni diritto di difesa - deve contribuire a mantenere lo Stato pagando correttamente le tasse. Entrambe le parti, lo Stato e il contribuente, devono rispettare le regole del gioco”*.

E allora, allo stesso modo e con il medesimo entusiasmo di quando ero un funzionario dell'Amministrazione Finanziaria che cercava di “recuperare l'evasione”, oggi cerco di “far pagare le tasse” e di difendere il contribuente secondo le “regole del gioco” dettate dallo Stato. A tal proposito ecco un episodio accadutomi quando frequentavo la Quarta o la Quinta Ragioneria.

All'epoca non c'era l'Iva, non c'erano tanti libri, non c'erano tante contabilità. Gli imprenditori pagavano il Dazio (in seguito vi darò qualche notizia in merito) ed entro marzo di ogni anno presentavano la dichiarazione dei redditi (la “Vanoni”). Tanti artigiani e commercianti dichiaravano molto poco: sapevano che poi sarebbero stati chiamati dagli uffici e che avrebbero “concordato” le tasse da pagare.

Anche un mio parente, che all'epoca faceva il pasticciere, rientrava in questa moltitudine.

Un giorno ricevette una cartolina con l'invito a presentarsi all'Ufficio Fiscale per concordare. Si sapeva che i funzionari del fisco facevano un sacco di domande tecniche: chiedevano, a esempio, quanto era grande il forno, quante teglie di paste poteva contenere, quanto era grande l'impastatrice, quanti dipendenti erano impiegati nella lavorazione, quante commesse lavoravano al banco... Sulla base delle notizie raccolte veniva calcolato quanto l'imprenditore aveva, in teoria, incassato ogni anno e quindi quanto doveva pagare di tasse. In modo più tecnico, oggi si direbbe che facevano un accertamento “induttivo” o “indiretto”.

(Nel capitolo dedicato all'accertamento spiegherò di cosa si tratta, perché la metodologia dell'accertamento induttivo esiste ancor oggi).

Il mio parente se la faceva sotto dalla paura. Non era timore, era paura vera. Era un periodo della sua vita in cui lavorava insieme alla moglie e ad altri familiari anche 20 ore al giorno. Lavorava e guadagnava, guadagnava e lavorava, però di pagar tasse... solo gli spiccioli! Anch'io andavo in pasticceria per Pasqua, per Natale e per tutte le feste dell'anno a dargli una mano. E non si parli di lavoro nero o di lavoro minorile perché, all'epoca, nell'ambito familiare tali concetti non esistevano. Tutte le domeniche dell'anno iniziavamo a lavorare alle 4 del mattino e senza sosta si arrivava fino alle 3 del pomeriggio. Si lavorava anche 36 ore di seguito senza un'ora di sonno!

Che fare con quella cartolina in mano? Corri dal Ragioniere, (ragioniere a quei tempi si scriveva con la lettera maiuscola, tanta era la sua importanza). Se per me il mito era l'impiegato dietro quel bancone alto verde scuro dell'Ufficio delle Imposte, per il mio parente era il ragioniere. Uno "che la sapeva lunga", l'ancora di salvataggio di tutti i suoi sudori, delle tante ore passate in laboratorio, dei guadagni realizzati.

Andammo da un ragioniere di cui non ricordo il nome. Anche lui era alto di statura, come il mio "mito", ma diversamente dal primo lui era di corporatura robusta. È vero che a essere più alti di me ci vuole poco, ma in effetti i due "miti" erano alti almeno un metro e novanta. Ho sempre dovuto guardarli dal basso verso l'alto con senso di invidia, di ammirazione e un po' di torcicollo!

Il ragioniere prese la cartolina, chiese qualche chiarimento e ci invitò a ritornare dopo circa 20 giorni. Durante quei 20 giorni il parente (che, tra l'altro, viveva in casa della mia famiglia) era nervoso, invincibile, era impaziente e incavolato: sapeva che avrebbe dovuto pagare molti soldi, ma non sapeva quanto. Ciò non lo lasciava dormire nelle poche ore a disposizione. "Forse", diceva, "con 3 o 4 milioni vengo fuori da questa situazione. Mica vorranno più di 5 milioni!"

Tornammo dal ragioniere. Fu un dramma, una catastrofe, una disfatta totale. Sorvolo sulle imprecazioni perché furono tali e tante che mi sarebbe impossibile riportarle tutte e con precisione. Il fisco, secondo quanto ci riferiva il ragioniere, gli richiedeva, per la ric-

chezza mobile (un'imposta diretta che all'epoca colpiva i redditi in modo diversificato) e per l'imposta complementare (una sorta di Irpef sul cumulo dei redditi di un soggetto) per vari anni, un complessivo di circa 70-80 milioni di vecchie lire.

Se pensate che eravamo negli anni '60, era veramente uno sproposito; per un piccolo commerciante una mazzata! Dopo le imprecazioni, i propositi distruttivi e quant'altro passa per la mente a chi subisce un tale accertamento, e dopo vari incontri, il ragioniere fece capire al parente che con una "spintarella" sarebbe stato possibile far abbassare le pretese del fisco. Così, dopo avermi fatto uscire dalla stanza, gli disse che, con un "aiuto" di 5 milioni per l'impiegato, 5 milioni per lui (il ragioniere) e 20 milioni di tasse (totale 30 milioni) avrebbe potuto chiudere la pratica. Io ascoltavo dal corridoio, zitto zitto, e percepivo che qualcosa di non regolare aleggiava nell'aria, ma non capivo esattamente cosa stesse succedendo. Erano cose troppo grosse per me.

Il parente, dopo lunghe discussioni in famiglia e tantissimi tentennamenti, accettò. Dire che era in... cavolato è dire niente. Portò 9 milioni in contanti al ragioniere, perché dieci sembravano troppi e voleva un po' di sconto. Gli italiani erano (e sono) così: se non ottengono un po' di sconto su tutto ciò che devono pagare non sono contenti.

Qualche mese dopo il parente vide arrivare la cartella delle tasse per l'importo di circa 19 milioni di lire. Ricordo ancora quella cartella color azzurro con tutta una serie di codici e di descrizioni di difficile comprensione. Il mio parente, con impeto ed esaltazione nello stesso tempo, mi disse: "Vedi Gianni, tu che studi per ragioniere, un giorno quando ti troverai a trattare con il Fisco, ricordati che è giusto pagare le tasse (anche se io ho cercato di... risparmiare un po', sigh!). Però è anche giusto che lo Stato ci dia i servizi in cambio, e inoltre non ci può far pagare tutto insieme anche per anni precedenti. E poi le bustarelle è bene che non vengano pagate perché, io, invece di dare 20 milioni allo Stato potrei darne 25, se quell'impiegato non se li mettesse in tasca. E poi, il ragioniere mi sarebbe costato di meno."

In sostanza (e in teoria): no alla corruzione.

Il sogno di quel mio parente era quello di avere un "consulente onesto" e competente e fidato, che gli facesse risparmiare più tasse



possibili ma in modo legittimo. Questo è anche il sogno di tanti imprenditori e, io azzarderei, di tutti i cittadini. Lo ascoltai e condivisi sostanzialmente il suo ragionamento ripromettendomi che non avrei mai fatto come quel ragioniere (con la lettera minuscola che si meritò per il suo comportamento). In seguito iniziai a cercare di capire tutti quei codici tributo, a cosa si riferivano e come venivano calcolate le imposte. Cercai sul mio libro di scuola, ma vi trovai poco: quel tanto, però, che mi consentì di spiegare al mio parente cosa stava pagando. Gli spiegai la differenza fra la “ricchezza mobile” (che produceva la... “povertà stabile”), che colpiva le singole tipologie di redditi con aliquote diversificate, e “l’imposta complementare”, che colpiva la sommatoria dei redditi di un soggetto. Nel far ciò sentivo che mi stavo realizzando, mi sentivo già importante. Stavo dando delle spiegazioni a un uomo che nell’ambito familiare godeva di una certa stima e considerazione.

Anni dopo sono diventato un funzionario di quello stesso Ufficio Fiscale di cui il parente si lamentava. Potevo non essere curioso di scoprire come erano andate realmente le cose? Come potevo non cercare di capire tecnicamente come il funzionario aveva potuto ridurre le tasse da pagare portandole da 70-80 a soli 19 milioni? Ma chi era questo funzionario poco onesto? Qual era la sua faccia? Come si comportava in ufficio con i colleghi? Queste e altre simili erano le domande che mi ronzavano nella testa. Agendo con la massima discrezione e accortezza non mi fu difficile appurare che un po’ di sconto era stato fatto, ma in modo normale, “ordinario”, così come facevano tutti i funzionari, così come facevo anch’io seguendo le direttive dell’Ufficio e nell’ambito delle discrezionalità concesse: 30% al massimo di riduzione.

Individuai allora quello che avrebbe dovuto essere il “funzionario corrotto”. Non mi risultò minimamente né che quel funzionario fosse corrotto, né che sussistessero dubbi sulla sua onestà e correttezza. Era soltanto un po’ superficiale, un “non tecnico”, un po’ “iammeià”. Era napoletano, con poca voglia di lavorare, questo sì: nella sua stanza non c’era mai, degli interessi dello Stato se ne curava il giusto, era un bonaccione. Faceva gli sconti senza secondi fini: per faciloneria, qualche volta, arrivava anche al 40% o 50%. Ci metterei la mano sul fuoco

senza paura di bruciarmela: lui non aveva preso una lira per la faccenda del mio parente.

E allora, quei 70-80 milioni come saltavano fuori? E la bustarella chi l'aveva presa?

Secondo me è andata così. Quel ragioniere ben sapeva che i commercianti a sentir parlare di fisco se la facevano nei pantaloni, perché di tasse non ne pagavano: non erano abituati a pagarle e soprattutto, non le volevano pagare. Inoltre lui era esperto di tante leggi, leggine, circolari e regole tributarie che pochi conoscevano, e solo lui era in grado di andare al Palazzaccio a trattare. Lui conosceva, lui aveva gli "amici", lui poteva "negoziare". Sapeva quali erano i funzionari che facevano paura e quelli che facevano "iammeià". Lui, insomma, poteva guardare gli altri (i suoi clienti) dall'alto in basso. La gente, di tasse, non ne capiva niente: pagava e basta. E quindi enfatizzava le richieste del fisco, sfruttava le sue "conoscenze", l'articolo tot, la legge tot, e alla fine si faceva ben pagare.

E io? Non dividevo, né dividevo tuttora. Il collega napoletano avrebbe dovuto fare più attentamente il suo dovere e forse qualche milione in più allo Stato sarebbe entrato. Il ragioniere non avrebbe dovuto raccontare fandonie e avrebbe dovuto accontentarsi di un onorario più modesto, ponendosi così di fronte, o meglio, al fianco del proprio cliente, al suo stesso livello, aiutandolo e spiegandogli in modo semplice e corretto come stavano realmente le cose.

Non si agiti la categoria dei ragionieri e neppure quella dei commercianti, perché non è mia intenzione criminalizzare nessuno. Sto solo raccontando un fatterello di tanti anni fa (più di trenta), e di acqua ne è passata sotto i ponti e in senso positivo: sono infatti certamente migliorati i canoni di correttezza e professionalità sia da parte della prima che della seconda categoria...

Ecco quindi che si fece largo in me un forte desiderio di correttezza, di veder esercitare una professione in modo trasparente, senza tentazioni, senza inquinamenti e senza facilonerie. Senza che il tecnico, il ragioniere o il dottore commercialista di turno si approfitti delle sue conoscenze professionali. Capii pertanto che occorre esporre ai clienti-contribuenti le reali situazioni, rappresentare i rischi che corrono

evadendo le imposte, spiegare la legge tributaria nel modo più semplice e comprensivo, tralasciando le pesanti citazioni di articoli e leggi. Insomma è necessario cercare di far risparmiare tasse (non è illegittimo, perché ce lo dice anche la Corte di Cassazione) nell'ambito della legalità, sfruttando magari astruse procedure e complessi cavilli giuridici come pure i capelli bianchi di qualche "navigato" commercialista. È ciò che sto facendo ora nell'esercizio della mia professione e ciò che, ritengo, tanti professionisti seri - dottori commercialisti e ragionieri - stanno cercando di fare. Venti anni li ho impegnati a recuperare tasse per lo Stato, altri venti li sto passando a tentare di far risparmiare tasse ai cittadini. Prima potevo rimanere antipatico ai contribuenti e ai loro difensori professionisti perché cercavo di far applicare - e quindi recuperare - imposte e non avevo un comportamento alla "iammeià", ma tecnico e rigido. Ora, forse, posso rimanere antipatico ai funzionari del fisco perché difendo i contribuenti con lo stesso impegno e tecnicismo che avevo prima.

Una cosa è certa: mi sforzo di rispettare le leggi; mi sforzo di stare alle "regole del gioco".

Una massima francese recita che: "*...le releur fait son malheur*"; "il brontolone è causa del proprio malanno".

Apritevi alla realtà: spesso questo è sufficiente a tranquillizzarvi e a restituirvi la capacità di ben comprendere la vostra posizione. Siate realistici e non condizionati dallo stato emotivo di rabbia, di insoddisfazione o di solo brontolio permanente.

Ciò non vuol dire che non si debba contestare, discutere e far valere le proprie ragioni. Si deve solo stare alle regole del gioco.

Colui che brontola contro il fisco, che manifesta continua insoddisfazione e irritabilità a ogni incombenza, a ogni gravame tributario, a ogni regola, non fa altro che accrescere il peso della propria sofferenza.

Un continuo risentimento contro il sistema tributario e contro le sue norme crea solo disagio allo stesso contribuente, con il rischio di trasformare il proprio risentimento in paranoia.

Il cittadino (che tecnicamente nel diritto tributario è detto "soggetto passivo") deve almeno sforzarsi di accettare il problema scaturente dal rapporto (rapporto tributario) col fisco (soggetto attivo) con mag-

gior distacco, freddezza e oggettività possibili, senza lasciarsi trasportare da lamentele inconcludenti, brontolii continui e quant'altro crei irritabilità e repulsione delle leggi.

Il contribuente deve provare ad affrontare il rapporto tributario con distacco e personalizzazione, a discutere con il proprio professionista con pacatezza, a cercare argomentazioni tecniche e prove documentali, ad accettare, eventualmente, anche di pagare le tasse, a ricercare nel proprio io delle fonti comportamentali e psicologiche alternative. Perché, a esempio, non provare a ragionare così? “Beh, in fin dei conti è giusto pagare le tasse, quello che mi viene richiesto potrebbe essere tecnicamente corretto, mi è andata bene perché sino a oggi ho potuto risparmiare, questo nostro Stato deve essere mantenuto, anche negli altri Paesi progrediti si pagano più o meno le stesse tasse, se le nostre leggi dispongono che io debba pagare perché “io” devo essere fuori legge?”.

Ecco il mio motto.

Prendi le leggi fiscali così come esistono in Italia. Non far sì che queste ti abbattano moralmente: discutile, difenditi, ma accettale e al loro interno trova la strada per avere il maggior risparmio possibile di imposta.

Facile a dirsi! Proviamo, comunque, a farlo. E, badate bene, prima riuscirete a far vostra questa mia opinione, più tempo avrete per meglio difendervi e per meglio trovare un vantaggio economico. Se brontolate e basta, perdetevi del tempo prezioso.

Reagite alla realtà con razionalità e tecnicismo con l'aiuto dell'esperto, del vostro esperto. Non v'è dubbio che in caso di accertamento o di verifica fiscale, la nostra vita “ordinaria” venga sovraccaricata di un nuovo problema.

È necessario quindi stare attenti a non farsi schiacciare da questo nuovo e ulteriore peso e riuscire a proseguire nel nostro lavoro quotidiano senza bloccarci. Parimenti, non dobbiamo ricercare caparbiamente la super informazione, non dobbiamo a tutti i costi attingere “notizie”, “raccattar broccoli” - come dico io - a ogni angolo. Rischieremo di creare soltanto confusione.

Un unico professionista - al massimo due - è più che sufficiente.

## La capacità contributiva

Mi è capitato di porre, a un incontro fra tecnici e professionisti di scienza delle finanze e di economia, una domanda tanto semplice quanto banale e nello stesso tempo importantissima. Ho chiesto: “Secondo voi, quando vi è un contrasto insanabile fra un individuo persona fisica e la collettività di cui fa parte, chi deve prevalere: l’individuo o la collettività?”.

In campo tributario, da una parte vi è il cittadino persona fisica che cerca di tutelare i propri interessi provvedendo a realizzare il maggior guadagno possibile per sé e per la sua famiglia e che, conseguentemente, cerca di pagare meno tasse possibili. Dall’altra parte c’è la società, la collettività di cui l’individuo fa parte, che cerca di attingere da quei guadagni la propria sussistenza. È chiaro quindi che si possa verificare con facilità un contrasto di interessi: l’individuo cerca di pagare meno tasse possibili; la società cerca di incassarne nella maggior misura possibile. Quale dei due soggetti deve prevalere?

È vero che la società deve necessariamente imporre le proprie regole, altrimenti gli individui non contribuirebbero per niente al suo mantenimento, ma è altrettanto vero che se non esistessero le singole persone fisiche che contribuiscono, non esisterebbe la collettività. Se abbiamo una visione predominante dello statalismo, allora vuol dire che siamo propensi al predominio degli interessi della collettività; se, viceversa, in noi prevale una visione liberale dell’economia, i nostri favori andranno agli interessi dell’individuo.

Mi piace, a questo riguardo, citare una definizione e un concetto che si rinvencono nel Concilio Vaticano II: “L’uomo è una persona”; “La persona è il principio, il soggetto e il fine di tutte le istituzioni politiche, economiche, sociali, culturali. La persona fisica deve essere un soggetto libero e responsabile, capace di vivere e progredire con i suoi simili nel contesto sociale”.

Se portiamo questi concetti in campo fiscale possiamo sostenere che lo Stato deve far pagare le tasse all’individuo con il fine del benessere dell’individuo stesso e non perché l’apparato burocratico e amministrativo dello Stato esista e si rafforzi. Lo Stato non rappre-

senta il fine, ma soltanto il mezzo per raggiungere il fine che è il “benessere dell’individuo”. Lo Stato, quindi, non deve prevalere sull’individuo, ma nemmeno deve consentire al singolo cittadino di sottrarsi all’obbligo di contribuire al mantenimento della collettività. A mio modesto avviso, in qualunque parte del mondo, in qualunque tipo di società, di amministrazione pubblica, di economia, non potrà mai esistere una situazione tale per cui a un individuo possa essere richiesto più del 50% dei suoi guadagni o delle sue ricchezze per destinarle al mantenimento dello Stato o della collettività di cui fa parte. Se ciò accadesse si avrebbe il prevalere dello Stato sul cittadino e quest’ultimo verrebbe trasformato in “suddito”.

In Italia gran parte dei cittadini accetta il concetto di dover pagare le tasse perché sa che sono indispensabili al mantenimento dello Stato; e ancora più - e soprattutto- perché sa che ci sono delle leggi che le impongono. Certo, se non ci fossero queste leggi, di soldi in tasca allo Stato ne arriverebbero ben pochi. Elemosine, spiccioli; altro che miliardi di euro all’anno! Nell’animo dei cittadini l’accettazione del principio generale di contribuire al mantenimento dello Stato esiste, però quando si deve tradurre in pratica tale principio, la borsa dei denari si restringe mentre il sacco dei problemi si allarga.

È facile ritenere che i ricchi debbano pagare più tasse dei poveri: questo finché i ricchi sono gli altri, non noi. E poi c’è sempre qualcuno più ricco di noi. Se però siamo noi i “ricchi” ci domandiamo, esclamiamo: ma è possibile dover pagare tutte queste tasse?! C’è un modo per pagarne un po’ di meno? Lo Stato ci sprema come limoni! Io ne sto pagando anche troppe! Ma quanti giorni devo lavorare soltanto per pagare le tasse?!

Per i poveri la “evasione”, la “elusione”, la “elisione” sono concetti di cui hanno sentito dire, ma che non hanno mai applicato. Per i ricchi, invece, sono parole da non pronunciare, tutt’al più da sussurrare, e... da far attuare al massimo possibile dai loro professionisti.

Una piccola parte dei cittadini rifiuta il concetto di base di pagare le tasse e se ne frega delle leggi. Sono gli anarchici, gli evasori totali, i farabutti incalliti, i “fuori legge”. Io da questi soggetti mi distacco e mi dissocio e penso che, se con questo libro volessi rivolgermi a loro, perderei del tempo.

Vi sembrerà, strano, ma c'è poi un'altra parte - piccola - della popolazione che, forse, vorrebbe pagare le tasse, ma la legge non glielo consente. È il caso, a esempio, delle prostitute. Esse ritengono che pagandole avrebbero almeno un riconoscimento giuridico del loro lavoro, con la conseguenza di non doversi nascondere e di "regolarizzarsi" in qualche modo. Invece no: per la legge, o meglio, per i giudici che la interpretano e la fanno applicare, non possono pagarle perché il loro "mestiere" è vietato. I giudici, infatti, ragionano così: se una legge vieta qualcosa, non può un'altra legge riconoscere quel qualcosa solo per prendere soldi.

Io non sono d'accordo. Per me se il guadagno c'è stato, è giusto che anche la prostituta paghi le sue tasse. Se ciò non è possibile, allora cambino la legge!

Ho letto da qualche parte che il dibattito politico di questi mesi ha posto la propria attenzione sulla possibilità di modificare la legge Merlin (che vieta la prostituzione). Spero che il nostro Parlamento colga l'occasione per far pagare le tasse anche a chi guadagna col mestiere più antico del mondo. Infatti anche le prostitute beneficiano delle strade, dei ponti, degli ospedali, delle scuole così come ne usufruiamo noi cittadini che facciamo altri mestieri: e allora, se anche loro guadagnano, perché non devono pagare le tasse? Se hanno i soldi per comprarsi le case, i gioielli, le macchine o da dare ai loro protettori, se hanno anche loro la possibilità e la capacità di spendere i loro guadagni, perché non devono avere la capacità di contribuire al mantenimento delle strade, degli ospedali, delle scuole? Loro, come noi tutti, devono contribuire al mantenimento dello Stato in funzione dei loro guadagni, della loro "capacità contributiva". Non mi interessa da dove prendono i soldi. Loro guadagnano qui in Italia? Sì. E allora paghino le tasse come tutti noi.

La nostra Costituzione prevede che se un soggetto guadagna tanto o è capace di spendere tanto, allora deve pagare tante tasse. Se un soggetto è povero in canna, vive di elemosine, va a mangiare e a dormire dai frati, quali tasse vogliamo fargli pagare?!

La "capacità contributiva" prevista dalla nostra Costituzione in sostanza è questo: la possibilità, l'attitudine alla spesa, il realizzo dei

redditi, l'essere in grado di... contribuire insieme agli altri cittadini al mantenimento dello Stato. La capacità contributiva si manifesta prima di tutto con il realizzo di guadagni e di redditi (lo stipendio del dipendente, il reddito del professionista o dell'imprenditore, i canoni di locazione per il proprietario degli immobili), poi con la capacità di spendere (se compriamo una Ferrari vuol dire che possediamo molti soldi anche se la dichiarazione dei redditi indica il reddito pari a zero o addirittura in perdita). Infine, si può manifestare anche col semplice possesso di beni di notevole valore (una bellissima villa al Forte dei Marmi oppure una barca di trenta metri o dei cavalli da corsa).

Se un alto dirigente bancario ha un elevato stipendio, è giusto che il suo datore di lavoro gli faccia una elevata ritenuta Irpef nella busta paga; se io guadagno tanto, è giusto che le mie notule subiscano la ritenuta del 20% e che, a fine anno, versi un ulteriore conguaglio; se un imprenditore ha un grosso reddito, è giusto che versi un sacco di soldi con il modello unico. Se Batistuta, Vieri, Totti guadagnano milioni di euro, sarà bene che contribuiscano in modo sostanziale al mantenimento dello Stato.

Questa capacità contributiva prevista dalla nostra Costituzione potrà sembrare un argomento di poco conto, del genere "sì, va be', ma che mi importa...". Invece no.

L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che nella propria Carta Costituzionale ha inserito un concetto generale di così alto valore di equilibrio della comunità, specialmente sul piano dei rapporti tra i singoli suoi membri. Il principio che tutti dobbiamo sentirci solidali e aiutarci reciprocamente mediante l'apporto economico (pagando le tasse) proporzionato ai nostri guadagni, alle nostre proprietà, ai nostri consumi è stato elevato a dignità costituzionale. Si tratta di un principio senza il quale non esisterebbe lo Stato, si avrebbe l'anarchia, si tornerebbe all'uomo delle caverne. Averlo inserito nella nostra Costituzione rappresenta un "salto di qualità".

Meno male che questo principio della "capacità contributiva" è stato elevato a norma costituzionale e non è a livello di legge ordinaria. Almeno, finché c'è questa nostra Costituzione, avremo sempre la



possibilità di invocarla qualora al legislatore ordinario o a qualche governo impazzito venisse la fregola di spennarci oltre misura. Altro che “girotondi” di piazza e proteste farebbero i cittadini! Si avrebbe una rivoluzione! D'altronde non sarebbe la prima volta di un'insurrezione popolare a causa di tasse esose.

Vi ricordate la scena di quel film di Benigni e Troisi intitolato “Non ci resta che piangere” in cui ogni volta che Benigni apre bocca o fa un passo in avanti o indietro, il gabelliere, senza nemmeno guardare, grida “un fiorino”? Benigni, stufato e “incavolato” lo manda a quel paese!

Per fortuna abbiamo il principio della capacità contributiva inserita nella nostra Carta Costituzionale. In virtù di esso infatti il nostro gabelliere si deve fermare: non può pretendere fiorini in più appena apriamo bocca o facciamo un passo. Non ci può tassare in modo superiore alle nostre capacità contributive!

In merito a questa capacità contributiva vi racconto un fatto verificatosi circa 25 anni fa.

Vi ricordate quando si pagava l'Irpef sul cumulo dei redditi del marito e della moglie? Eravamo negli anni '70 e nel Modello 740 (era il vecchio modello di dichiarazione che oggi si chiama Unico) dovevamo sommare il reddito di entrambi i coniugi e poi calcolare l'Irpef sul totale dei due redditi. Siccome le aliquote Irpef erano crescenti - cioè, più il reddito era alto e maggiore era l'aliquota da applicare - risultava che il carico fiscale da pagare era eccessivo e cresceva più che proporzionalmente. A parità di condizioni, se due persone vivevano insieme ma non erano coniugate, pagavano molto meno tasse delle stesse due persone sposate, dato che queste ultime dovevano “cumulare” i loro redditi. Alcune coppie, pur continuando a convivere, facevano la separazione consensuale fra coniugi per non dover essere costrette a cumulare i propri redditi.

Dopo molte battaglie giudiziarie - visto che il fisco resisteva con caparbia - la Corte Costituzionale, investita del problema, sentenziò l'incostituzionalità delle norme fiscali relative al cumulo dei redditi dei coniugi perché veniva violato il principio della capacità contributiva di ciascun soggetto.

Un giorno fui chiamato come funzionario dell'Amministrazione Finanziaria a partecipare a un convegno organizzato dal Comune di Montespetoli in provincia di Firenze. Questo Comune delle colline fiorentine è incantevole per la dislocazione geografica, per l'ottimo vino che viene prodotto nei colli circostanti e per la schiettezza degli abitanti. Io ero stato invitato come "spalla" e "accompagnatore" del mio superiore, l'ex Intendente di Finanza. Il tema dell'incontro era il cumulo dei redditi alla luce della recentissima sentenza della Corte Costituzionale.

Il convegno avrebbe dovuto iniziare alle ore 21 nella sala del Consiglio Comunale. Verso le 19,30 l'Intendente e io arrivammo in paese e andammo a cenare in una trattoria del centro. Ricordo che mangiammo benissimo e bevemmo un ottimo vino che, forse, annebbiò le idee al mio superiore. Alle ore 21,00 precise eravamo al nostro posto con accanto il Sindaco e alcuni assessori. La sala era vuota, il pubblico non c'era. Io, zitto zitto, seduto in un angolo del tavolo dei relatori, mi stavo avvilenando e assistevo sconsolato alla scena di imbarazzo: un Sindaco e un Intendente di Finanza a un convegno organizzato in pompa magna in un'aula consiliare deserta.

Passò il tempo: vennero le 21,15, le 21,30, le 21,45, ma nessuno si faceva vivo. A un certo punto il Sindaco con tono secco e minaccioso rivolto a un suo collaboratore disse pressappoco così: "ma insomma, hanno finito di cenare i nostri paesani? Vai a chiamarli perché io mi sono stufato di aspettare, molti li ho visti al circolo ricreativo a giocare a carte e le mogli a quest'ora avranno già finito di rigovernare".

Verso le 22,00 l'aula era piena all'inverosimile, la gente oltre ad aver occupato tutti i posti a sedere si era appoggiata ai muri laterali e non si vedeva più neppure la porta di uscita. Dopo le presentazioni di rito il Sindaco dette la parola all'Intendente. Questi, dopo aver ringraziato per l'invito e fatti i dovuti complimenti per l'ottimo vino della zona, invece di svolgere il proprio intervento passò subito la parola a me, con mio vivo stupore. Durante la nostra cena aveva capito che io ero "bravino" e che lui l'argomento lo conosceva solo perché glielo stavo illustrando io. Forse, qualche bicchiere in più gli aveva anche annebbiato le idee, non si ricordava più cosa doveva dire.

Avrei dovuto parlare per 15 minuti e invece, con mia grande gioia,

andai avanti per più di un'ora e mezzo. Tutti silenziosi e attenti a quello che dicevo. Certo, la loro attenzione era particolarmente interessata visto che stavo sostenendo che avrebbero pagato meno tasse e stavo spiegando loro cosa dovevano fare. Tutta la platea, con il Sindaco in testa, dimostrò un notevole apprezzamento con un sincero e lungo applauso finale a cui si unì anche l'Intendente di Finanza. Invece di parlare di accertamenti e recuperi da pagare, avevo parlato di rimborsi e di minori tasse da pagare. La platea non avrebbe potuto aspettarsi di più da un funzionario del Fisco.

Incominciarono le domande da parte del pubblico a cui risposi senza problemi. Dalle domande che mi venivano rivolte, però, compresi che anche in quel paese di campagna la gente aveva una buona cognizione dell'argomento "tasse". Era tutt'altro che impreparata o "ruspante". Altro che a giocare a carte al circolino o a casa a rigovernare: secondo me, i cittadini di Montespertoli prima di venire al convegno erano stati a studiarli gli argomenti.

Ci fu a un certo punto una donna seduta nelle prime file che si alzò e con terminologia appropriata si rivolse all'Intendente. Gli chiese se, in presenza della recentissima sentenza, nella imminente dichiarazione dei redditi doveva continuare a "cumulare" il suo reddito con quello del marito, così come ancora prevedevano i modelli di dichiarazione, oppure disattendere gli stampati ministeriali e seguire il pronunciato della Corte Costituzionale. Aveva il timore che, disattendendo le disposizioni ministeriali avrebbe dovuto subire sanzioni amministrative o avrebbe dovuto instaurare un contenzioso tributario.

L'Intendente non sapeva cosa rispondere perché come rappresentante del Ministero non poteva certo sconfessarlo; né poteva andare contro una sentenza della Corte Costituzionale, cioè del "Giudice delle Leggi". Senza però perdersi di coraggio, con una espressione napoletana venuta forse più dal vino che dalla razionalità, congiungendo l'indice destro con quello sinistro, esclamò ad alta voce e con sorriso malizioso: "Non vi preoccupate, voi cumulate, cumulate, iammeià, iammeià, "cumulate". L'espressione, il sorriso e il gesto che alludevano a rapporti non fiscali, ma sessuali, fece scoppiare in una fragorosa risata tutto il pubblico. Di tecnico non c'era niente nella risposta, però l'Intendente aveva fatto ridere tutti e aveva sdrammatizzato

quell'atmosfera che si era fatta ardente per le argomentazioni tecniche che avevo svolto io poco prima e per le domande incalzanti del pubblico in generale e della signora ultima interlocutrice in particolare.

Ce ne tornammo a Firenze contenti e felici, con diverse pacche sulle spalle da parte di quella brava gente che dopo aver ascoltato le mie barbose disquisizioni giuridiche si era divertita alla battuta dell'Intendente di Finanza.

A proposito, il problema fu risolto dal Ministero delle Finanze che prevede l'utilizzo dei medesimi modelli di dichiarazione con l'impegno a riliquidare, cioè a ricalcolare, gli esatti importi dovuti dai singoli coniugi calcolando le imposte separatamente. Il "cumulo" dei redditi fra coniugi fu soppresso e i relativi problemi pratici di ricalcolo delle imposte da pagare trovarono la loro soluzione.

Il Governo e il Parlamento, quando fanno i decreti e le leggi, debbono stare attenti a non violare le norme contenute nella nostra Costituzione che vuole sia fatto salvo il principio secondo il quale ciascuno di noi deve contribuire al mantenimento dello Stato in virtù delle proprie capacità economiche e non sommando la capacità contributiva di un soggetto (marito) con quella di un altro soggetto (moglie). Nel caso di "cumulo" dei redditi dei coniugi l'intervento della Corte Costituzionale fu provvidenziale e risolutivo, tanto che, se non ci fosse stato, ancor oggi pagheremmo le tasse in modo legittimo (cioè secondo legge), ma non secondo la capacità contributiva prevista dalla Costituzione.

Chi si difende contro il Fisco molto spesso invoca la incostituzionalità della norma da applicare. Azzarderei a dire che non ci sia imposta o tassa del nostro ordinamento che non sia stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Attenzione, però, ai facili entusiasmi. Non crediate che sia facile far dichiarare l'incostituzionalità di una norma tributaria! La Corte Costituzionale lascia al legislatore ordinario la facoltà di individuare quali sono le modalità tecniche e operative per rispettare il principio della capacità contributiva, senza perciò entrare nel merito. Quindi è difficile riuscire a ottenere una censura costituzionale di specifiche norme tributarie.

## Le imposte, le tasse, i contributi

Ormai, nel gergo comune e non soltanto lì, si usa il termine “tasse” indifferentemente dal fatto che si parli di imposte, di contributi o di tasse vere e proprie. Anch’io, come avrete notato, ho sempre parlato di tasse, in generale, senza fare attenzione al termine e l’ho fatto deliberatamente per essere più aderente al comune parlare. In realtà, ho sbagliato spesso: e ora vediamo il perché. Nel corrente uso, talvolta anche fra gli “addetti ai lavori”, si sente parlare di tasse e non di imposte o di contributi. Va bene lo stesso, basta intendersi, basta sapere che stiamo parlando dei soldi che escono dalle nostre tasche per andare a finire nelle casse dello Stato o di chi per lui: Comuni, Regioni, Scuole, Inps. Anche Ministri, Capi di Stato, addetti ai lavori, parlano indistintamente di tasse, senza fare attenzione al significato del termine tecnico. Vediamo allora di essere un po’ più precisi e di capire quali differenze ci sono; poi, semmai, continueremo a parlare di tasse come fanno tante persone, ma con la coscienza che è un termine generico e spesso non appropriato al caso specifico.

Le imposte sono i soldini che tutti noi paghiamo allo Stato e che vanno a finire in un unico calderone a cui lo Stato stesso attinge per la sua sussistenza: vale a dire per pagare gli onorari ai parlamentari, gli stipendi agli insegnanti, ai militari, ai carabinieri, ai finanziari; oppure per la costruzione di strade, di ospedali, di scuole. I cittadini versano i loro soldi in quel calderone senza una specifica destinazione, senza che ne sia previsto uno specifico uso.

Le imposte si dividono in due grandi gruppi: le imposte dirette e le imposte indirette. Fra le prime ci sono l’Irpef, l’Irppeg e (forse) l’Irap. Fra le indirette ci troviamo l’Iva, l’imposta di registro, l’imposta di successione e l’Invim. Per fortuna, il Governo Berlusconi ha eliminato le ultime due imposte con gioia di tutti quanti... Soprattutto della famiglia Berlusconi.

Ora, per introdurre la differenza fra imposte dirette e indirette, vi racconto un altro fatterello accadutomi tanti anni fa. Ero stato assunto

da poco tempo presso il I° Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Firenze quando, per pura combinazione, una mattina alle 8,15 nel corridoio del 4° piano del Palazzaccio delle tasse si formò un capannello di impiegati del mio stesso reparto alla presenza del nostro capo-reparto il quale mi stava antipatico. Non lo potevo sopportare, era un “ragioniere” che si dava delle arie, che ci considerava delle pezze da piedi, era un cafone che ci guardava dall’alto in basso e che ci faceva delle partacce di fronte ai contribuenti. Insomma, si è capito: lo odio! (Spero proprio che non legga questo libro... Anzi, spero che lo legga.)

Mi avvicino e stento a credere ciò che sento. Il capo reparto stava cercando di spiegare con sussiego ai collaboratori la differenza fra imposte dirette e indirette. A parte il fatto che la maggioranza degli impiegati erano anziani e vicino alla pensione, con decenni di esperienza nell’Ufficio Distrettuale, pensavo che loro già conoscessero la differenza fra le imposte dirette e quelle indirette, visto che facevano parte di uno dei due comparti tributari. Rimasi allibito per le corbellerie che uscirono dalla bocca del capo reparto. Disse una stupidaggine dietro l’altra. Le cose, forse, se le inventava e basta.

Diceva ad esempio che le imposte dirette erano quelle che si pagavano “direttamente allo Stato”, mentre quelle indirette dovevano essere pagate indirettamente (che cosa voleva dire?). Aggiungeva che nelle imposte dirette vi era un rapporto diretto col cittadino (peggio che andar di notte!).

Gli impiegati non avevano il coraggio di fare alcuna eccezione. Altrettanto il sottoscritto, che si sentiva l’ultimo arrivato. Come avrei potuto io, lo sbarbatello di turno, mettermi a spiegare loro e soprattutto al capo reparto le vere differenze fra le imposte dirette e quelle indirette? Lì, su due piedi, in quel lungo corridoio, rimasi zitto, allibito e incredulo. Non volevo fare la figura del saputello antipatico, ma c’è un limite e tutto!

A seguito di un mio specifico invito, la mattina seguente, alle 8,10, nella mia stanza, la n° 420 del quarto piano di Via Santa Caterina d’Alessandria n. 23, ci riunimmo con i colleghi più stretti a esclusione di quel capo reparto. Do atto che i colleghi anziani mi volevano bene, nei miei confronti avevano stima e manifestavano simpatia. Fra noi

correva un bel rapporto, tanto che ancor oggi ricordo con nostalgia i miei colleghi e quei tempi.

Presi un foglio e feci un bello schema, sintetico, ma chiaro. Da esso si capiva bene la ripartizione delle imposte dirette (di allora, cioè prima ancora che entrasse in vigore la riforma dell'Irpef) e delle imposte indirette, e quali erano i principi fondamentali che diversificano i due raggruppamenti. Insomma, una minilezione universitaria, ma semplice semplice.

Una collega di origine triestina, con le lacrime agli occhi, mi ringraziò con un tale entusiasmo che, abbracciandomi stretto, la mia testa andò a sbattere sul suo seno grosso come su due cuscini da divano. Non credevo di essere capace di suscitare simili sentimenti parlando di tasse. Con gli occhi lucidi, mi disse che non aveva mai capito la differenza fra imposte dirette e indirette, ma che non aveva avuto il coraggio di chiederlo a nessuno per non fare brutta figura. Lei era lì impiegata da trent'anni, ma non conosceva questa differenza. Suo marito, militare della Guardia di Finanza, nemmeno, gli altri colleghi neppure. E quando qualche conoscente o contribuente inavvertitamente chiedevano spiegazioni, lei cambiava discorso.

Alcuni giorni dopo, il mio schema era stato fotocopiato e circolava per le stanze del 4° e del 3° piano del Palazzaccio. Anche nella stanza n. 419 - quella del mio capo reparto - ce n'era una copia. Lui a me non disse mai niente e non so come se la sia procurata, però notai che da quel giorno nell'atteggiamento del capetto vi era un'aria mista di invidia e di considerazione nei miei confronti. Dopo pochi giorni mi mise a curare i "concordati" e a fare gli accertamenti di maggior importanza. Il mio schema probabilmente doveva aver prodotto in lui un cambiamento nel modo di giudicarmi.

La Triestina poi (lei aveva circa 60 anni e io circa 25: tanto per non far ingelosire mia moglie) si era "innamorata" di me. Non vi era pratica che dovesse svolgere, per la quale non entrasse nella mia stanza esordendo in un dialetto veneto che io ben comprendevo: "Gianin, ti cosa faresti a sto chi?". Io le rispondevo: "ma dai, non ti vedi che ti ha sbaglià, non ti vedi che c'è un altro recupero da far?... cavaghe via anche questo..."

Era uno spasso! Lei, da quel momento, non perse occasione per

far sfoggio con i contribuenti e con altri colleghi del fatto che conosceva la differenza fra imposte dirette e indirette. Così che sentivo dire: “...Ma scusi, noi delle imposte dirette non tassiamo i valori venali e/o commerciali, noi tassiamo i redditi realmente percepiti... quindi se la sua azienda o la sua casa vale poco o tanto a noi non interessa”. Aveva capito che le imposte dirette colpiscono i redditi e non i valori, i guadagni di un intero periodo e non i fatti economici risultanti da un singolo atto o evento.

Voi penserete che queste sono novelle di tanti anni fa! Bene, vi sfido ad andare in uno degli Uffici Fiscali (oggi si chiamano Agenzie delle Entrate) e a provare a chiedere se conoscono la “differenza”. Oppure, se vedete un finanziere in divisa, provate a domandarlo a lui. Forse vi sapranno dire quali sono le imposte dirette e quelle indirette - e non tutte; ma non credo che riusciranno a farvi capire la vera distinzione e i diversi principi che ne stanno alla base. Si inventeranno un sacco di storie come il mio capo reparto. I predetti ex colleghi e i finanzieri non si dolgano, perché non ho nessuna intenzione di essere irriguardoso e a loro scusante posso raccontare che recentemente ho fatto la stessa domanda durante una riunione a un centro studi di diritto tributario a cui partecipavano professori, dottori commercialisti e ragionieri, e soltanto uno, di nome Lorenzo, ha saputo darmi una risposta accettabile. (Questo Lorenzo si è laureato pochi anni or sono proprio in diritto tributario, e quindi non poteva non saperlo).

Ma riprendiamo la distinzione fra imposte, tasse e contributi. La ripartizione fra imposte dirette e indirette, la rimandiamo al prossimo capitolo.

Le *imposte*, come abbiamo visto, sono rappresentate dai denari che noi cittadini versiamo allo Stato per il mantenimento suo, delle sue strutture organizzative, delle sue istituzioni.

Tutti i contribuenti devono versare le imposte senza che vi sia uno specifico riferimento a particolari servizi della Pubblica Amministrazione.

Tutti paghiamo le imposte sia che gli ospedali, le strade e le scuole vengano costruiti, sia che non vengano costruiti. Versiamo le impo-



ste sia che il Parlamento funzioni bene come vorremmo noi, sia che i parlamentari si trastullino in inutili discussioni. Insomma, non vi è un rapporto diretto fra i soldi che paghiamo a titolo di imposte e i servizi che riceviamo dalla Pubblica Amministrazione.

Le *tasse* - nel vero senso del termine - sono rappresentate da quei pagamenti che facciamo a favore dello Stato e dei suoi enti per poter beneficiare di uno specifico servizio.

Lo Stato organizza e fornisce un servizio, e il gruppo di cittadini che usufruisce di quel servizio paga la relativa tassa. Esempio tipico e classico è la “tassa scolastica”: chi non va a scuola o non ha figli da mandare a scuola non pagherà la tassa scolastica.

Altro esempio. Le società di capitali, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative debbono provvedere alla bollatura dei loro libri sociali. Lo Stato per effettuare questo servizio chiede il pagamento della cosiddetta “tassa per la bollatura” (tassa di concessione governativa). Chi deve bollare i libri paga la tassa; chi non deve bollare alcun libro non paga la tassa. Le tasse, quindi, non vengono pagate da tutti i cittadini, ma solo da quelli che usufruiscono di quel particolare servizio.

La “tassa”, quindi, viene pagata da una categoria di soggetti interessati a un servizio corrispettivo.

I *contributi* rappresentano sempre soldi che escono dalle nostre tasche e vanno a finire a enti statali. Però questi enti, in cambio dei versamenti, daranno una controprestazione personale a chi versa.

È un esempio classico il versamento fatto all’Inps per ottenere una pensione. Si verifica quindi un rapporto diretto fra il versante e l’Ente: il primo paga i contributi, il secondo effettuerà la corresponsione della pensione al contribuente stesso.

Commercianti, artigiani, dipendenti, eccetera, versano personalmente i contributi all’Ente pubblico e in cambio riceveranno altrettanto personalmente una prestazione di servizio rappresentata dalla pensione o da altra prestazione.

Sintetizzando possiamo dire che:

le *imposte* sono pagate da tutti i cittadini per il mantenimento dello Stato in generale;

le *tasse* sono pagate da una categoria di cittadini per poter beneficiare di un servizio;

i *contributi* vengono pagati dalle singole persone per avere un servizio diretto e personale.

Sintetizzando maggiormente:

le *imposte* le pagano tutti;

le *tasse* le pagano le categorie di soggetti;

i *contributi* li pagano i singoli cittadini.

## Le imposte dirette

Se ricordiamo il concetto di capacità contributiva secondo il quale noi tutti dobbiamo pagare le tasse in virtù delle nostre attitudini, disponibilità, guadagni, proprietà, consumi, possiamo meglio comprendere la differenza fra imposte dirette e imposte indirette.

A me sono sempre piaciute più le imposte dirette rispetto a quelle indirette, e ho sempre fatto il tifo per le prime... Nella libreria di fronte al “Palazzaccio” in Via Santa Caterina entravo spesso per vedere se vi era esposta qualche pubblicazione tributaria di qualunque genere, però immancabilmente ne uscivo con sottobraccio un libro che trattava le imposte dirette. Mi sembrano più complete, più giuste, maggiormente capaci di soddisfare il principio della capacità contributiva voluto dalla nostra Costituzione. Mi sembrano come delle Ferrari di questi ultimi anni: sicure, potenti, affidabili, che possono andare lontano, che non temono la concorrenza. Non solo in Italia, ma anche nel mondo.

Le imposte dirette vanno al sodo, al concreto: se guadagni paghi, se non guadagni non paghi. Le imposte dirette sono quelle che rappresentano la capacità contributiva nella sua immediatezza, nella sua manifestazione diretta.

Il guadagno dell'imprenditore, lo stipendio del dipendente, gli interessi del conto corrente bancario, gli affitti degli immobili, i redditi agrari, sono delle manifestazioni dirette e immediate della capacità di un soggetto al mantenimento dello Stato.

Alle scuole elementari i maestri insegnano ai bambini che il guadagno è la differenza fra i ricavi e i costi. Attenzione: quando racconto queste cose ai miei allievi in vari corsi di aggiornamento per diplomati e laureati, loro sorridono con sopportazione perché le ritengono ovvie e banali; anch'io sorrido, ma vado avanti.

Per un imprenditore, ma anche con i dovuti aggiustamenti per un dipendente, ci possono essere tanti ricavi, ma se poi i costi sono superiori, che ci si creda o meno, il guadagno sparisce. In questi casi ci si può chiedere: l'imprenditore deve pagare le tasse? No, non deve pagare alcunché. Non mi ribadite: “Ma lui evade”. Questo è un altro

argomento che vedremo in seguito: per il momento seguite il mio ragionamento. Se l'imprenditore è sveglio e sa fare i fatti suoi, in fondo all'anno i ricavi saranno più alti dei costi e lui avrà i soldini per andare al mare con una bella bionda o con la famiglia, oppure se li potrà mettere in banca comprando Bot e Cct o, ancora, per andare a giocarsi ai cavalli. Insomma, dei suoi guadagni potrà fare quello che vuole. Allora avrà anche i soldini per pagare le tasse (meglio: le imposte dirette).

Tutti i ricavi e tutti i costi realizzati e subiti durante l'anno non sono una diretta manifestazione della capacità di mantenere lo Stato da parte del cittadino. I ricavi e i costi presi in considerazione nella loro unicità rappresentano fatti autonomi e staccati che non ci fanno capire in quale misura il cittadino può, nel suo complesso, partecipare e contribuire al mantenimento dello Stato. Molti costi, a esempio, sono imposti al contribuente dallo Stato stesso, come l'Ici o la nettezza urbana o le tasse di concessioni governative. Molti ricavi vengono realizzati non come l'imprenditore vorrebbe, non nell'entità desiderata.

È chiaro per tutti che dire "ricavo" non vuol dire "guadagno". Vi sembrerà banale, ma vi assicuro che tutti i giorni mi capita di dover far capire questo semplice concetto a piccoli imprenditori o a piccoli lavoratori autonomi. Molte volte mi sento dire con enfasi che quel bar o quel negozio di alimentari incassa tantissimo; spesso chi fa tale osservazione si dimentica di chiedersi se, per caso, quello stesso bar non spenda anche tantissimo, con la conclusione del guadagno zero e se quel negozio di alimentari non realizzando redditi sia costretto a chiudere e a riportare al Comune la sua licenza.

In conclusione, è il guadagno o, più chiaramente, il reddito (cioè la differenza tra costi e ricavi), l'indice della capacità contributiva. Non i ricavi e neppure i costi, ma soltanto il reddito è la manifestazione diretta della capacità contributiva.

Alcuni cultori della materia affermano che nelle economie moderne sarebbe più giusto pagare più imposte indirette sui consumi (a esempio più Iva) e meno imposte dirette, cioè imposte sui redditi. Essi sostengono una maggior imposizione indiretta e una minor imposizione diretta. Il dibattito è tuttora in corso, non solo in Italia e in Europa, ma anche nel resto del mondo fra i Paesi economicamente

più evoluti.

I fautori dell'imposizione indiretta grossomodo ragionano così: se tu spendi per comprarti un'auto, una casa, una bicicletta, un panino con la mortadella o una birra, vuol dire che tu i soldini li hai, e se li hai, a me Stato non interessa come te li sei procurati, pagami una percentuale del valore del tuo acquisto. In questo modo colpiscono i consumi. Questo ragionamento è sostenuto, tra l'altro, anche da studiosi del mondo politico di sinistra. Essi sostengono che se un soggetto è ricco, vuol dire che spende tanto e quindi pagherà tante imposte indirette. Inoltre, aggiungono, occorre alzare le aliquote dovute sui beni di consumo di lusso (a esempio portando le aliquote Iva su pellicce, grandi auto, caviale, eccetera, al 30-40%). Così avremo una politica fiscale equilibratrice penalizzando maggiormente i ricchi che consumano di più.

Non condivido e vi dico il perché.

Silvio Berlusconi e Bill Gates guadagnano un sacco di soldi, e questo lo fanno tutti. Immagino che quei signori saranno indaffaratissimi, lavoreranno giorno e notte e non avranno il tempo neppure per spendere una infinitesima parte dei loro redditi. È anche vero che, forse, ci penseranno le mogli e i figli ad acquistare pellicce, Ferrari, barche; però rimane il fatto che i loro guadagni, redditi o risparmi - chiamateli come volete - saranno sempre di gran lunga superiori alle loro spese. Non per nulla continuano ad arricchirsi sempre di più. Mi piacerebbe sapere quante camicie nuove al giorno si compra Berlusconi! Probabilmente si è comprato una camiceria e così se le fa mandare direttamente a casa. Mia moglie, invece, con tanta dedizione me ne lava e stira una al giorno, quindi con cinque camicie vado avanti tutta la settimana.

Sarebbe come sostenere che io ho pagato un consulente per farmi fare la dichiarazione dei redditi. In linea teorica tutto può essere, in realtà racconterei solo una favola. La verità è che io non pago niente per fare la dichiarazione dei redditi, perché me la faccio la domenica mattina dopo la Santa Messa, mentre mia moglie mi prepara il pranzo. Il lunedì mattina poi Riccardo, collaboratore dello Studio, trasmette il mio modello Unico all'Agenzia delle Entrate.

Umberto Agnelli, probabilmente, si fa portare in giro dall'autista

con la prima macchina che trova a disposizione, con tutti i costi (dipendente, auto, benzina) a carico di qualche sua società (Fiat o Ferrari, oppure Om o Ifi).

A me pare - di conseguenza - che si debba contribuire al mantenimento dello Stato non pagando più imposte indirette sui consumi ma in funzione dei soldini (redditi) provenienti dal nostro lavoro o dal nostro capitale che ci rimangono in tasca, e che possiamo destinare o al risparmio o a consumi personali e familiari.

In via principale sono, infatti, i “redditi” che maggiormente riflettono la capacità contributiva dei soggetti, mentre i consumi la riflettono in modo indiretto. Anche se dobbiamo ammettere che determinare il reddito di un soggetto è molto più difficile e difficoltoso che determinarne i ricavi. Sarà anche vero ma, a me, qui non interessa.

Fiscalmente mi accontento del concetto generale, dell’aspetto “tendenziale”.

## Le imposte indirette

Abbiamo già visto come la capacità contributiva si manifesti direttamente sotto forma di reddito oppure indirettamente in atti o fatti che presuppongono l'esistenza di un reddito o di una ricchezza.

Le imposte *dirette* sono rappresentate dall'Irpef e dall'Irpeg e (forse) dall'Irap.

Sono invece imposte *indirette*: l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, l'Iva, l'Invim, l'imposta di successione e di donazione.

Le imposte indirette colpiscono atti o fatti specifici previsti dal legislatore e sono caratterizzate dal fatto che l'entità del tributo dovuto prescinde dal soggetto che compie l'atto o partecipa all'evento. Infatti, a esempio, l'imposta di registro per l'acquisto di immobili si applica nella misura dell'8% indipendentemente dal soggetto che compra: che sia una persona fisica o una società o un ente, si dovrà pagare sempre l'8%.

Anche l'Iva ha la stessa caratteristica di prescindere dalla soggettività degli operatori economici. Infatti, a esempio, le consumazioni al bar scontano l'Iva del 10% indipendentemente da chi beve il caffè e indipendentemente dal fatto che l'attività commerciale sia svolta da un imprenditore individuale o da una società. Le scarpe e i calzini scontano la stessa Iva da chiunque le compriate.

Altrettanto vale per le imposte ipotecarie e catastali. Queste ultime due imposte (attualmente previste nella misura rispettivamente del 2% e dell'1%) sono dovute per gli atti di compravendita degli immobili e sono in buona sostanza delle "appendici" dell'imposta di registro.

L'Invim era l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili dovuta dal venditore al momento degli atti di cessione degli immobili stessi. Quest'imposta, secondo alcuni studiosi, poteva essere catalogata fra le imposte dirette perché colpiva le plusvalenze patrimoniali che venivano realizzate con la vendita di terreni e fabbricati. L'Invim ha

creato tante problematiche e troppe diatribe che qui non sto a raccontarvi. Il Governo Berlusconi, l'ha fatta sparire dal 1° gennaio 2002. Da quella data chi vende un'immobile può tirare un grosso sospiro di sollievo perché non deve più pagarla e non deve bacarsi il cervello per tutti i problemi che ne scaturivano. Nessuno la rimpiange e quindi scordiamocela.

Anche l'imposta di successione e quella di donazione hanno seguito la stessa sorte dell'Invim: sono scomparse dall'ordinamento tributario nazionale, con gioia e tripudio degli eredi e di chi riceve le donazioni.

Anche se l'imposta di successione non viene più pagata, la denuncia deve essere ugualmente presentata e devono essere ugualmente pagate le imposte ipotecarie e catastali.

A proposito di eredi mi capita spesso, nell'esercizio della mia professione, di vedere persone che avendo ricevuto in eredità dal papà o dalla mamma anche un solo quartierino di famiglia sono convinte di essere costrette a dover andare dal notaio per "fare le volture". Anche un mio carissimo amico medico, di recente, mi ha esternato questa preoccupazione e mi ha chiesto quanto gli sarebbe costata tutta la pratica. Ho fatto presente al mio amico che sia la denuncia di successione, sia le volture al catasto (o, meglio, all'odierna Agenzia del Territorio) possono essere eseguite da chiunque, e sostenendo sempre le medesime imposte indirette. Ovviamente, è meglio farsi assistere da un professionista che potrà essere un notaio o un dottore commercialista o un geometra.

Quindi sono rimaste vigenti le seguenti imposte indirette:

l'imposta di registro con l'appendice delle imposte ipotecarie e catastali;

l'Iva.

Andiamo ora ad analizzare più da vicino le singole imposte, prima quelle dirette, poi le indirette.



## L'Irpef

L'Irpef rappresenta l'imposta principale del nostro ordinamento tributario in quanto fornisce allo Stato le maggiori entità delle entrate. Questa imposta va a colpire i redditi delle persone fisiche che sono residenti in Italia.

È opportuno a questo punto spendere due parole per far comprendere meglio il concetto di reddito visto che rappresenta la base su cui viene calcolata l'imposta. Il vocabolario della lingua Italiana Oli-Devoto definisce il reddito come "L'utile proveniente in un dato periodo di tempo da un'attività o da un impiego di capitale". Il Legislatore Fiscale, però, non dà alcuna definizione di questo importantissimo concetto. Questa mancanza di definizione ha permesso l'insorgere di tutta una serie di dubbi interpretativi sulla concreta applicazione delle norme.

Tutti noi possiamo "percepire" in generale il senso di parole come reddito e guadagno, però, quando ci troviamo di fronte a specifici e concreti casi, non sappiamo più se siamo in presenza di questi redditi e, conseguentemente, se questi redditi sono soggetti all'imposizione; oppure se siamo in presenza di altre cose che non debbono sottostare al prelievo fiscale.

Se vendo la mia vecchia bicicletta per pochi euro, realizzo un reddito? Se l'Assicurazione mi risarcisce un danno subito dall'auto-vettura in misura superiore a quanto ho effettivamente sostenuto per la riparazione, realizzo un guadagno? Se vinco alla lotteria di Capodanno, ho realizzato un utile? Se un amico, in segno di riconoscenza per avergli segnalato occasionalmente un buon cliente, mi fa un regalo in denaro, realizzo un reddito? Le mance che i camerieri di alberghi, ristoranti e bar mettono in tasca sono redditi?

Gli esempi potrebbero proseguire, ma voi a queste domande cose rispondereste? Sono o non sono redditi? Sono o non sono soggetti all'Irpef?

Non vi nascondo che spesso mi trovo anch'io in difficoltà a dare delle risposte precise e sicure. Per fortuna conservo nella mia mente un paio di principi generali che spesso mi aiutano a risolvere i quesiti.

La legge sull'Irpef, pur non avendo chiarito che cosa si debba intendere per reddito, ha però fatto una classificazione dei redditi suddividendoli nelle seguenti categorie:

- a) redditi fondiari (derivanti da terreni e fabbricati)
- b) redditi di capitale (esempio: gli interessi attivi, i dividendi delle azioni)
- c) redditi di lavoro dipendente (e di pensione)
- d) redditi di lavoro autonomo (esempio: dei professionisti)
- e) redditi di impresa
- f) redditi diversi (esempio: plusvalenze per vendite di immobili).

Inoltre, la stessa legge fiscale ha sancito un importantissimo principio che è semplice, ma nello stesso tempo risolutorio di molti problemi: i redditi tassati dall'Irpef sono soltanto quelli specificamente facenti parte delle predette categorie. Quindi se un reddito (o guadagno o utile o introito, comunque lo si voglia chiamare) non rientra fra le fattispecie indicate dal legislatore non viene sottoposto all'imposizione Irpef e quindi non sconta l'imposta.

Il principio sembrerà banale, ma è di una valenza straordinaria. Infatti, molti anni fa sussisteva una norma secondo la quale qualunque tipologia di reddito doveva sottostare all'imposizione. Questa norma, detta "a tappo", serviva allo Stato per far sì che qualche fattispecie di reddito, non specificamente prevista dal legislatore fiscale, non potesse sfuggire alla tassazione. L'Erario, ben conscio dell'intelligenza furbesca dei cittadini e del loro desiderio di evitare il pagamento delle tasse, dopo aver individuato le singole tipologie di reddito, si era preoccupato di porre la norma secondo la quale qualunque altro reddito - ancorché non previsto - doveva comunque sottostare a tassazione Irpef. Così facendo, anche eventuali nuovi tipi di reddito che fossero sorti nell'evolversi del tempo e dell'economia, sarebbero stati soggetti all'imposizione.

Questa modalità di legiferare con "previsioni a tappo" è stata oggetto di lunghi dibattiti dottrinali. Si argomentava, fra l'altro, che così facendo si assicurava l'omnicomprensività della tassazione e si evitavano molti comportamenti elusivi (vedi capitolo sull'elusione) da parte

dei contribuenti. Però tutto ciò si scontrava con l'esigenza di "certezza del diritto", giacché non si riusciva a sapere con sicurezza se un reddito doveva essere tassato oppure no. Accadeva, quindi, che alcuni tipi di "risarcimenti patrimoniali" rischiavano di essere tassati pur potendo non essere dei redditi. Per nostra fortuna il legislatore tributario, di fronte all'esigenza di assicurare le maggiori entrate allo Stato oppure a quella di dare certezza al diritto, ha preferito soddisfare la seconda.

Si può quindi, ora, ribadire con relativa tranquillità, il principio secondo il quale se una certa tipologia di reddito non è prevista dall'ordinamento tributario non sottosta a imposizione. Insomma: quel certo reddito o è previsto in una delle sei categorie poc'anzi indicate, e allora sconta l'imposta, o non è previsto e allora non paga.

I risarcimenti patrimoniali, a esempio, non rientrando in alcuna classificazione prevista dalla normativa, non scontano l'Irpef.

Se il vocabolario della lingua italiana ci fornisce la definizione di *reddito*, i cultori della materia hanno fornito gli elementi caratterizzanti l'entità concettuale.

Sussiste una definizione di reddito molto illuminante e costituita da due parole; due sole parole che, se ben ponderate e ben comprese, danno gioia e soddisfazione. È sufficiente affermare che il reddito rappresenta una "novella ricchezza", soffermarsi a riflettere su questo concetto, sul significato dei due termini, vederne l'applicabilità... E la gioia, a chi come me è affetto da "tassemania", si manifesta sul viso.

Il termine "novella" sta a indicare "nuova", cioè una cosa che prima non c'era, non esisteva; un qualcosa in più rispetto a prima. "Ricchezza" dobbiamo intenderla come il complesso di beni e di risorse economiche che possediamo. Ecco quindi che il reddito definito come "novella ricchezza" rappresenta quel quid in più che si aggiunge alla ricchezza che già avevamo.

Il reddito può derivare dal proprio lavoro manuale o intellettuale, dall'impiego di capitali, dall'attività dell'impresa, dal possesso di beni immobili, da vendite con realizzi superiori ai costi di acquisizione di altri beni o servizi. In tutti questi casi siamo sempre in presenza di

“novella ricchezza” che si è venuta a creare per una qualche attività dell’uomo.

Il lettore si starà accorgendo come è illuminante questo concetto di reddito definito come “novella ricchezza”.

Se c’è “novella ricchezza” è giusto contribuire al mantenimento dello Stato; se, al contrario, una persona fisica non ha incrementato la propria complessiva ricchezza, è giusto che non paghi tasse.

*Se non c’è novella ricchezza non c’è reddito, se non c’è reddito non c’è novella ricchezza.*

Da ciò consegue che se non c’è reddito, non si pagano tasse; se non c’è novella ricchezza non si pagano tasse, o meglio le imposte dirette. Ecco perché a me piacciono tanto le imposte dirette!

L’Irpef ha l’obbiettivo di andare a colpire proprio quel *quid* in più che il cittadino realizza durante l’anno. Questa imposta diretta non colpisce i movimenti di beni e o di denaro, né i singoli atti economici, né i passaggi di proprietà dei beni stessi, né il semplice possesso della ricchezza.

Non colpisce la proprietà o il possesso di beni come tali, ancorché siano di rilevante entità o valore, ma l’eventuale incremento che viene realizzato concretamente quando questi beni vengono ceduti ad altri soggetti; quando cioè, con l’attività del soggetto, si riesce a incrementare la preesistente ricchezza.

Se io, a esempio, avessi un bellissimo quadro d’autore di notevole valore e lo lasciassi appeso alla parete del mio salotto di casa, non realizzerei certo alcuna novella ricchezza anche se il valore del quadro crescesse notevolmente nel tempo. Finché il quadro rimarrà appeso alla parete potrà avere “un maggior valore” del bene, ma non realizzerò alcuna “novella ricchezza” e quindi non sarò tenuto a pagare l’Irpef.

Nell’ambito di questa imposta diretta si rintraccia un altro principio molto importante che spesso il grande pubblico non afferra immediatamente. Si tratta del principio della “progressività” dell’imposta. Questo principio è stato stabilito addirittura dalla nostra Costituzione e il legislatore ordinario non ha fatto altro che attuarlo proprio con l’Irpef.

Tutti intuiamo che è opportuno che i soggetti che possiedono redditi elevati debbano contribuire al mantenimento dello Stato in misura elevata, ma non basta. Non si può pensare che sia sufficiente, a esempio, prevedere una aliquota Irpef del 10% ritenendo che chi ha un reddito di 100 deve pagare 10 e chi ha un reddito di 1.000 deve pagare 100. Siccome 100 è più elevato di 10 avremmo rispettato l'esigenza di far pagare di più a chi ha un maggior reddito. La Costituzione prima, e il legislatore ordinario poi, richiedono ben altro: vogliono che le aliquote percentuali Irpef da applicare ai redditi siano crescenti; cioè: man mano che il reddito cresce devono crescere anche le aliquote. Qui di seguito un esempio della “scaletta” applicata per questa imposta:

se il reddito annuo di un soggetto è di un importo sino a euro 10.000, si applicherà l'aliquota Irpef del 18%;

se il reddito annuo di un soggetto è di un importo superiore a euro 10.000 e fino a euro 15.000, l'aliquota è del 22% sulla parte di reddito eccedente gli euro 10.000.

Pertanto, se un soggetto ha un reddito, a esempio, di euro 12.000 pagherà sui primi euro 10.000 il 18%, più il 22% sui restanti euro 2.000.

Ecco pertanto che il carico fiscale complessivo dovuto dal soggetto non è semplicemente “proporzionale” al reddito (cioè con una percentuale fissa), ma è determinato con una “progressività” delle aliquote (e quindi dell'imposta).

Spesso mi capita di sentire dai clienti domande del tipo: “Scusi dottore, siccome io so che l'Irpef ha le aliquote che crescono col crescere del reddito, mi dice quali sono i limiti oltre i quali cresce l'aliquota?”

A chi mi fa questa domanda spiego che non è utile, ai fini di un sostanziale risparmio d'imposta, conoscere questi limiti, perché esiste il principio della progressività dell'imposta.

Non è vero che se possiedo un reddito di euro 81.000 pago tanta

Irpef e se possiedo un reddito di euro 80.000 ne risparmio molta solo perché l'aliquota passa a esempio dal 38% al 45% proprio quando il reddito supera euro 80.000. Infatti, per effetto degli scaglioni di redditi a cui vengono applicate aliquote crescenti sulla parte eccedente dello scaglione precedente, si ottiene una "progressività continua" (e non a scaglioni) del carico complessivo dell'Irpef da pagare.

Cerco di essere più chiaro con un esempio semplice:

se un soggetto ha un reddito di euro 9.500, pagherà un'Irpef del 18%, pari quindi a 1.710 euro;

se un altro soggetto ha un reddito di euro 10.000, pagherà un'Irpef del 18%, pari quindi a 1.800 euro;

se un altro soggetto ha un reddito di euro 10.100, pagherà un'Irpef del 18% sul reddito di euro 10.000;

più un'Irpef del 22% solo sull'eccedente reddito di euro 100;

quindi pagherà euro 1.800 (18% su euro 10.000) più euro 22 (22% su euro 100), per complessivi euro 1.822.

Come si può notare, serve a poco conoscere il limite oltre il quale scatta l'aliquota, perché il carico tributario complessivo da dover sopportare risente mediamente dei carichi dovuti per ciascun scaglione di reddito. Importante sarà invece sapere qual è l'aliquota media complessiva che si rende applicabile a un determinato reddito. Infatti, l'aliquota media complessiva dell'Irpef risulta, in pratica, progressivamente crescente in modo continuo (e non a scaglioni); dal che, risulta priva di utilità la conoscenza del limite oltre il quale si ha la crescita di aliquota.

## Gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta

Era un sabato mattina vicino al Santo Natale e mia moglie e io eravamo in coda all'Ufficio Postale del Galluzzo (località alla periferia di Firenze). Mia moglie mi consegna 7 o 8 bollettini di conto corrente postale per effettuare dei versamenti; io, un po' distratto, non faccio caso a cosa si riferiscono: si tratterà di spese condominiali, abbonamento alla televisione, assicurazione auto, eccetera. Chiedo solamente quanto è l'ammontare complessivo da versare onde tirar fuori dal portafogli i soldi necessari. Lei mi sorride e mi dice: "non ti preoccupare, tanto i soldi li ho io."

Il sorriso non mi convince. Mi metto gli occhiali e leggo: wwfitalia Onlus - Medici senza frontiere Onlus - Il Telefono azzurro - Greenpeace Onlus - Associazione Italiana per la ricerca sul cancro - Associazione per l'adozione a distanza - Amici del cane.

Esclamo: "Oh, no! Non è possibile spendere più di 2.000 euro per tutti questi Enti! Compresi i cani!"

Lei mi dice: "Sta' zitto, non vedi che ci guardano tutti! E poi tu lo sai meglio di me; se facciamo tutti questi versamenti ce li scaliamo dalle tasse, è come se ci costassero la metà".

"Ma chi te lo ha detto?" replico io. E stavo per spiegargli qualcosa in merito, ma era venuto il mio turno e quindi, con rassegnazione e pazienza, ho fatto tutti quei versamenti ripromettendomi di spiegarle in seguito come stavano le cose.

"Oneri deducibili" e "detrazioni d'imposta" sembrano la stessa cosa ma non è così: sono due cose ben distinte e diverse fra loro.

Molti sanno che è possibile dedurre dal reddito le spese mediche, i contributi previdenziali e assistenziali, gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato, eccetera.

Sanno anche che è possibile beneficiare di detrazioni per gli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario sulla casa, per le spese funebri, per le frequenze dei corsi universitari, e altro. L'elenco delle possibili deduzioni o detrazioni è molto lungo, ma non vi voglio tediare nell'analisi delle singole fattispecie.

A voi cari lettori, e a mia moglie, sarà sufficiente sapere che tutte quelle fattispecie di costi e spese possono essere suddivise in 2 categorie:

- a) gli oneri deducibili;
- b) le detrazioni d'imposta.

Stiamo parlando non solo degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, ma anche di tutte le altre persone fisiche, pensionati, dipendenti; insomma di tutti coloro che fanno la dichiarazione annuale dei redditi (Modello 730 o Unico). Sono soprattutto i dipendenti e i pensionati a essere interessati a conoscere in dettaglio quali sono gli oneri che sono deducibili dal proprio reddito. Infatti, queste categorie di soggetti sostengono: “se gli imprenditori e i lavoratori autonomi possono evadere e noi no, almeno cerchiamo di dedurre dal nostro reddito tutti gli oneri consentiti”. Hanno ragione!

L'Irpef grossomodo funziona così: si sommano tutti i redditi di un soggetto persona fisica, come a esempio i redditi da fabbricati, i redditi da lavoro dipendente, i redditi da capitale, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, eccetera.

Una volta quantificato questo ammontare (che si chiama “reddito complessivo”) lo Stato ci consente di portare in deduzione alcune spese (cioè gli oneri deducibili) come a esempio le spese mediche, gli assegni periodici al coniuge separato, i contributi previdenziali, le erogazioni liberali alla Chiesa Cattolica, eccetera.

La differenza fra il reddito complessivo e gli oneri deducibili diventa il reddito imponibile: cioè l'entità numerica (base imponibile) su cui si deve calcolare l'Irpef con le percentuali stabilite dalla legge. Si determina così l'imposta lorda corrispondente.

A questo punto, per individuare l'imposta netta si devono sottrarre dall'imposta lorda le “detrazioni d'imposta”. Lo Stato cioè ammette che in ragione di certe situazioni soggettive (come a esempio il coniuge a carico o i figli a carico) o del tipo di reddito percepito (come a esempio il reddito di lavoro dipendente o di pensione) si possano de-



trarre degli importi prestabiliti dal legislatore. Quindi si può concludere che:

gli *oneri deducibili* vengono portati in deduzione dal reddito di un soggetto;

le *detrazioni* vanno a sottrarsi direttamente dall'imposta;

gli *oneri deducibili* riducono il reddito (cioè la base imponibile), mentre le *detrazioni* riducono l'imposta;

gli *oneri deducibili* variano da soggetto a soggetto...

mentre le *detrazioni d'imposta* sono uguali per tutti i soggetti.

## Ancora su oneri deducibili e detrazioni d'imposta

Gli *oneri deducibili* hanno una incidenza sul quantum da pagare che varia in ragione dell'entità del reddito posseduto. Le aliquote Irpef sono crescenti, cioè crescono man mano che cresce il reddito; quindi, se un soggetto ha un elevato reddito e sconta un'Irpef elevata, i suoi oneri deducibili godono di un consistente beneficio.

Pensate ad esempio a un soggetto che aveva un reddito complessivo di circa 150 milioni di vecchie lire e che scontava un'aliquota media Irpef del 40%: se questa persona aveva oneri deducibili per 10 milioni, risparmiava 4 milioni ( $10.000.000 \times 40\%$ ) d'imposta.

Se un altro soggetto aveva un reddito complessivo di 30 milioni di vecchie lire che scontavano un'aliquota del 20% e aveva i soliti oneri deducibili per 10 milioni, il risparmio d'imposta era di 2 milioni ( $10.000.000 \times 20\%$ ). Ciò è la conferma che maggiore era il reddito di un soggetto, maggiore era il beneficio che traeva dal sostenimento di oneri deducibili. Infatti, con un reddito di 150 milioni, si risparmiavano 4 milioni, con un reddito di 30 milioni il risparmio era di 2 milioni, pur essendo gli oneri deducibili della stessa entità di 10 milioni.

Le *detrazioni d'imposta*, al contrario, sono sempre della stessa entità e comportano il medesimo beneficio per tutti i contribuenti in quanto sono disancorate dall'entità del reddito.

Fin qui tutto chiaro. Ma qualcuno ha osservato che i soggetti con elevato reddito erano maggiormente stimolati a ricercare oneri da portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, rispetto a quelli con redditi bassi. Infatti, a pensarci bene, se avessi, ad esempio, un reddito elevato e facessi un'erogazione liberale a un ente senza finalità di lucro, ciò graverebbe meno sul mio bilancio complessivo rispetto a colui che facesse la stessa elargizione al medesimo ente, ma che avesse un reddito più basso.

Il meccanismo è apparso iniquo tanto da far intervenire lo Stato con una norma correttiva. Il legislatore allora ha stabilito che, per tutta

una serie di oneri deducibili, come ad esempio le elargizioni a Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) si può detrarre dal proprio reddito non più di una certa percentuale (nel nostro caso del 19%).

Ecco quindi che l'entità del reddito di un soggetto perde di importanza perché non si avrà mai un beneficio, in termini di risparmio d'imposta, superiore al 19% dell'entità della elargizione.

Spero di essere stato chiaro, anche per mia moglie.



## I Co.Co.Co.

Non stiamo parlando di galline che fanno le uova.

L'espressione "co.co.co.", utilizzata fra gli addetti ai lavori, rappresenta l'acronimo di "collaborazione coordinata e continuativa".

Una persona può lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro, ma può anche lavorare in modo autonomo, senza quindi dipendere da altri. Può, a esempio, lavorare presso un'impresa o presso un altro lavoratore autonomo, collaborando all'attività produttiva; può collaborare in modo periodico, saltuario oppure in modo continuativo senza con ciò essere un "dipendente".

Facciamo qualche esempio pratico.

Un giovane disegnatore, ipotizziamo di nome Simone, si mette d'accordo con un architetto per disegnare un grosso lavoro. I due trovano l'intesa nel senso che il disegnatore per tutta la durata del lavoro - mettiamo circa 2 o 3 anni - dovrà collaborare con l'architetto eseguendo disegni. Non è necessario che Simone vada allo studio tutte le mattine alle ore 9,00; può arrivare quando vuole, uscire dallo studio quando vuole e, se lo ritiene, il proprio lavoro lo può fare anche a casa. Non interessano le festività, le ferie, i permessi, i giorni di malattia: il giovane disegnatore può fare il lavoro quando vuole. Certo, dovrà seguire le indicazioni tecniche dell'architetto, dovrà consegnare il lavoro nei tempi stabiliti, dovrà andare molte volte allo studio per prendere le direttive.

Finito il lavoro, l'architetto e il disegnatore si saluteranno con una stretta di mano e... amici più di prima. Il disegnatore avrà riscosso il compenso pattuito, sia che questo sia stato concordato come unico importo per tutto il lavoro, sia che sia stato convenuto un tot a tavola disegnata oppure a un tot per ora di lavoro o anche per mese lavorato. Insomma, il nostro Simone avrà lavorato per 2 o 3 anni per un architetto, avrà riscosso il relativo compenso, ma non sarà mai stato un "dipendente" del professionista iscritto all'Albo degli Architetti.

Possiamo quindi concludere che il disegnatore ha svolto una attività di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione all'architetto ancorché in modo collaborativo, coordinato e continuativo (co.co.co.).

Un altro esempio: mio figlio Tommaso oltre a svolgere il praticantato per dottore commercialista presso il mio studio, fa anche il dirigente in una azienda (presidente del consiglio di amministrazione). Insomma fa l'amministratore di una società. Per l'attività di amministratore viene retribuito mensilmente anche se in azienda non va tutti i giorni, anche se ci va mezza giornata, anche se per qualche settimana non si fa vedere perché viene a lavorare allo studio del sottoscritto.

Tommaso non è un dipendente di quella società, non è un libero professionista (lavoratore autonomo) perché ancora non è un dottore commercialista, eppure riceve compensi mensili e subisce le ritenute fiscali come tutti gli altri dipendenti: anche lui è un co.co.co.

Altrettanto sua moglie è una co.co.co. Lei sta svolgendo il praticantato presso un avvocato che, detto fra noi, gli dà poco, molto poco, anzi pochissimo: mi sembra 300 euro al mese. Ecco, anche questa attività lavorativa di collaborazione con l'avvocato è svolta senza vincolo di subordinazione e i relativi miseri compensi sottostanno alle regole dei co.co.co.

Con una legge di qualche anno fa lo Stato, pensando sempre di raccattare più soldi da destinare stavolta all'Inps, cosa ti inventa? Ci viene a dire che questi signori co.co.co. vengono "equiparati" ai fini fiscali e ai fini Inps ai lavoratori dipendenti pur essendo, senza dubbio, dei lavoratori autonomi.

Una mia carissima amica, a cui darò il nome di Giuliana, molto brava, si occupa prevalentemente della consulenza sul lavoro e quindi delle relative buste paga. Giuliana comincia a farmi la "capa grossa": comincia a dire che bisogna fare tutti i mesi la busta paga a tutti i co.co.co., che alla fine dell'anno si deve rilasciare la certificazione riepilogativa, che si deve fare la ritenuta Irpef, che si deve versare il 10% - 13% per l'Inps. Io scalpito, non vorrei vedere tutti quegli adempimenti, non mi piacciono.

Ma c'è poco da fare: ha ragione Giuliana.

Mi disturba che il legislatore abbia fatto confusione fra lavoro dipendente e lavoro autonomo, assimilando i co.co.co., che fanno parte di quest'ultima categoria, a quella dei lavoratori dipendenti. Con ciò

ha stravolto i principi impositivi che io avevo ben chiari in testa confondendo le idee non solo a me, ma anche a tanti altri operatori del diritto. I vari Ministeri hanno emanato provvedimenti e circolari per cercare di chiarire i problemi pratici che possono scaturire. Poverini, mi fanno pena nel vederli cercare di districarsi in norme che, già complesse per conto proprio, sono andate contro i principi impositivi!

Si badi bene: di questi co.co.co. ce ne sono tantissimi. Basti pensare agli amministratori di società sia di capitali sia di persone, ai sindaci di società, ai collaboratori di giornali e riviste, ai programmatori, a chi fa ricerche di mercato, eccetera.

Se prima era non lineare e netta la demarcazione fra lavoratori dipendenti e lavoratori co.co.co., figuriamoci ora che i secondi sono stati assimilati ai primi! Si è così formata una zona grigia in cui un soggetto può collocarsi, senza sapere se si tratta di un lavoratore dipendente o di un lavoratore autonomo. In questa zona grigia state tranquilli che qualcuno ci guadagna. Infatti mi è capitato di sentire che qualche commerciante, invece di assumere come “dipendenti” le commesse, le fa lavorare come co.co.co., perché dice che queste ragazze conoscono le lingue straniere e quindi “collaborano” con lui alle vendite. Facendo ciò risparmia gran parte dei contributi Inps, non paga loro la 13<sup>a</sup> e la 14<sup>a</sup> mensilità, ma soprattutto le può licenziare quando vuole.

L'amica Giuliana quando sente queste cose si ribella e va su tutte le furie. E io con lei.

Se togliessero quella “assimilazione” dei co.co.co. ai lavoratori dipendenti, forse di confusione ce ne sarebbe un po' di meno e le zone grigie diminuirebbero. È anche vero che nella società moderna sorgono in continuazione nuove attività professionali e di lavoro che non sono ben inquadrabili in categorie prestabilite. Quindi il legislatore fiscale difficilmente riesce a tipicizzare queste nuove attività.

Se il mercato del lavoro dipendente deve tendere a una maggiore elasticità e flessibilità, non riesco a capire perché buona parte di lavoratori autonomi - i co.co.co. - deve essere ingabbiata e assimilata al lavoro dipendente.





## L'Irpeg

È questa un'imposta per specialisti. Non è un tributo conosciuto dal grande pubblico. Vediamo se, con qualche concetto semplice e comprensivo, diventi possibile avere almeno un'idea vaga di che cosa si tratta.

Secondo il nostro ordinamento tributario, fra i soggetti che sono chiamati a pagare le tasse (soggetti passivi) ci sono anche le "persone giuridiche". Si tratta di soggetti che hanno avuto il riconoscimento giuridico della loro personalità: insomma sono dei soggetti passivi d'imposta perché lo dice la legge.

Non sono delle persone fisiche in carne e ossa: sono degli Enti, delle astrazioni giuridiche: le società per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti economici, gli enti non economici, le cooperative e loro consorzi, le organizzazioni senza finalità di lucro, eccetera. I redditi di natura commerciale che realizzano questi soggetti debbono scontare un'imposta diretta, così come pagano le imposte dirette le persone fisiche. Si tratta della "imposta sul reddito delle persone giuridiche" o Irpeg. L'imposta è applicata con una percentuale fissa del 36% (dal 1° gennaio del 2003 è del 34%) sul reddito imponibile.

Concettualmente l'Irpeg è abbastanza semplice: è infatti un'imposta che si applica sul reddito complessivo di un soggetto giuridico e che viene realizzato per tutto il periodo d'imposta.

Un po' più complessa è la determinazione della base imponibile: cioè la base su cui calcolare l'imposta. Per poterla quantificare occorre effettuare la "riqualificazione del reddito".

Tutti gli imprenditori, specialmente le società e gli altri enti, debbono tenere la regolare contabilità in partita doppia. A fine esercizio, il contabile della ditta provvederà alla effettuazione delle scritture di chiusura e infine redigerà il bilancio. Per la redazione del bilancio si dovranno seguire le norme della tecnica contabile e quelle del codice civile. Il legislatore fiscale italiano, sempre nell'ottica di accaparrarsi maggiore materia imponibile, ha seguito questo ragionamento: è giusto che il bilancio delle imprese venga redatto secondo le regole della tecnica contabile e del codice civile, però per determinare la base im-

ponibile su cui calcolare le imposte dirette dovute da enti e società, si debbono rispettare anche altre regole specifiche che detto io, legislatore tributario.

Così su specifici argomenti, come a esempio per la determinazione degli ammortamenti, per la valutazione delle rimanenze finali di merci e materie prime, per la quantificazione delle spese di manutenzione e riparazione dei beni strumentali, per le perdite su crediti, e così via, vengono dettate disposizioni unicamente tributarie che spesso sono più restrittive rispetto alle norme civilistiche. Rappor- tando le norme civilistiche con quelle tributarie si potranno verificare delle differenze che si traducono in differenze numeriche delle singole voci di bilancio. Un esempio.

Supponiamo che una società abbia calcolato nel proprio bilancio le quote di ammortamento dei beni strumentali secondo le norme civilistiche e che il loro ammontare risulti pari a 100. Supponiamo inoltre che applicando le norme tributarie l'ammontare degli ammortamenti non possa essere superiore a 80. Risulta quindi che la società avrebbe "fiscalmente" portato in detrazione maggiori costi pari a 20 (risultante dalla differenza tra 100 e 80). Occorre pertanto "recuperare a imposizione" tale differenza.

Il recupero viene effettuato in sede di dichiarazione annuale dei redditi con il modello Unico operando nel modo seguente. Partendo dal risultato del bilancio civilistico (utile o perdita d'esercizio) si provvede ad apportare tutte le variazioni (differenze) in aumento scaturenti dall'applicazione delle norme tributarie. Si ammettono poi le variazioni in diminuzione del reddito sempre a seguito dell'applicazione delle norme tributarie. In conclusione avremo un risultato di bilancio civilistico a cui sommeremo tutte le variazioni in aumento (fiscali), poi sottrareremo tutte le variazioni in diminuzione (fiscali) e quindi otterremo la base imponibile ai fini Irpeg.

Questo aggiustamento dei dati di bilancio per osservare le norme fiscali si chiama "riqualificazione del reddito civile".

## L'Ire e l'Ires

Ogni Ministro delle Finanze o dell'Economia (come oggi si chiama) cerca di lasciare una propria impronta sul complesso normativo tributario vigente; così, anche l'attuale Ministro non si sottrae a questo tentativo.

In questi mesi di fine anno è stata varata una serie di leggi e leggi-cone con le quali si manda in soffitta sia l'Irpef che l'Irpeg. Al loro posto si insedieranno, rispettivamente, l'Ire e l'Ires.

Il lettore - insieme alla gran parte dei contribuenti - può stare tranquillo perché non mi sembra che sostanzialmente si verifichino stravolgimenti.

Sotto un punto di vista tecnico-giuridico sono tante le nuove disposizioni per cui appare facile argomentare ed enfatizzare il notevole cambiamento dell'impianto normativo. Però, per quanto attiene ai soldini che ci dovranno uscire dalle tasche per andare a finire in quelle dell'Erario in virtù delle nuove norme, non vi saranno grandi differenze rispetto al passato. Questa la dichiarazione del Ministro: speriamo che sia vero!

Mi accorgo che quanto vi ho raccontato in merito all'Irpef rimane immutato, per fortuna, nell'ambito della nuova imposta Ire. Altrettanto può dirsi per quanto concerne l'Ires rispetto all'Irpeg.

Anche con l'Ire (acronimo di imposta sul reddito) si avranno gli "oneri deducibili" e le "detrazioni di imposta", avremo i co.co.co., sussisterà il problema dell'esatta comprensione del concetto di "occupazione prevalente", si tasserà la sommatoria dei singoli redditi in capo alla persona fisica, eccetera.

Così pure con l'Ires (acronimo di imposta sul reddito delle società), che colpirà i redditi delle persone giuridiche, avremo l'aggiustamento del reddito civilistico a quello fiscale come avviene oggi con l'Irpeg.

Poiché queste due nuove imposte entreranno in vigore il prossimo gennaio 2004 non posso certo accreditarmi, al riguardo, di aneddoti o fatti di vita vissuta. Quindi il lettore si accontenti di questa scarna e semplicistica paginetta.

## L'Irap

Lorenzo si è laureato in economia e commercio con una tesi in Diritto Tributario trattando questa nuova imposta: l'Irap. Una fortuna per me, perché altrimenti ci avrei messo anni a capirla. Lui è molto bravo e paziente e così man mano che scriveva il suo lavoro mi spiegava il perché di questa nuova imposta, cosa va a colpire, chi la deve pagare, e altri aspetti interessanti. Allora, vediamo questa imposta per niente amata dal sottoscritto e, sembra, neppure dal Ministro Tremonti. Vi racconto per prima cosa come è nata, così come lo ha spiegato Lorenzo a me.

Lo Stato, a un certo momento, aveva le casse vuote e voleva ancora più soldi dai cittadini (e questa, direte voi, non è una novità!), ma non sapeva dove andare a prenderli. Inoltre erano state fatte molte promesse di semplificazioni burocratiche, amministrative, fiscali. Ai cittadini era stato promesso che avrebbero tolto l'Illor (è questa un'imposta che pagavano principalmente le imprese), la tassa sulla salute (che pagavamo tutti) e altri tributi di minor importanza. Insomma, per attuare queste semplificazioni e togliere questi balzelli tributari, bisognava trovare fonti alternative di entrate.

Viene facilmente da osservare che lo Stato avrebbe potuto alzare le aliquote delle principali imposte che già esistevano come l'Irpef, l'Irpeg e l'Iva. E invece no. Il Professor Gallo (padre di questa nuova imposta), divenuto poi Ministro delle Finanze, disse che non era possibile alzare le vecchie aliquote per due fondamentali motivi: in primo luogo perché l'Italia fa parte della UE e quindi quando modifica le aliquote Iva deve avere l'assenso degli altri Stati europei; in secondo luogo perché le aliquote Irpef e Irpeg erano già molto alte e l'alzarle ulteriormente avrebbe penalizzato eccessivamente tutti i cittadini; particolarmente quelli con redditi più bassi (pensionati, lavoratori dipendenti).

E allora sentite un po' che ragionamento ha fatto il nostro professor Gallo. Lui ci ricorda (perché noi già lo sapevamo) che i "fattori della produzione" sono tre: il capitale, il lavoro e l'impresa. Infatti per produrre qualunque cosa occorrono tutti e tre i suddetti fattori. Per pro-

durere la penna con cui sto scrivendo necessita: un capitale (soldi), il lavoro di qualche persona (perché le cose non si fanno da sole) e infine un imprenditore che organizzi i primi due fattori e riesca a vendermi la penna.

Ognuno di questi tre fattori produce un reddito: il capitale produce un reddito che si chiama interesse, il lavoro dei dipendenti produce il loro stipendio, il reddito dell'impresa produce il guadagno.

Il Professore ci dice: “Voglio andare a tassare la somma dei tre redditi scaturenti dai tre fattori della produzione, e cioè gli interessi, gli stipendi e il guadagno. Questa imposta però la metto in capo a coloro che hanno una organizzazione produttiva di beni o servizi, vale a dire in capo agli imprenditori e ai lavoratori autonomi (e non in capo ai dipendenti e ai possessori di capitali)”.

Il Professore non vuole però tassare i redditi netti di impresa e quelli di lavoro autonomo perché questi redditi sono già tassati dall'Irpeg e dall'Irpef. Lui vuole colpire solo quei tre fattori della produzione, lasciando fuori dal meccanismo di determinazione dell'imponibile una serie variegata di altri elementi (come spese generali, proventi straordinari, eccetera), vuole quindi colpire un reddito lordo della produzione realizzato dall'imprenditore e dal lavoratore autonomo, cioè i titolari di partita Iva.

Ecco che lo Stato inventa l'Irap, l'Imposta sul Reddito delle Attività Produttive.

L'Irap, insomma, è una via di mezzo tra le imposte dirette e quelle indirette. Ha alcune caratteristiche dell'imposizione diretta, in quanto vorrebbe colpire una sommatoria di tre redditi, e ha altre caratteristiche dell'imposizione indiretta dato che la base imponibile su cui calcolare l'imposta assomiglia a un “valore aggiunto” che l'imprenditore o il lavoratore autonomo realizza.

E fin qui le cose che ci ha spiegato Lorenzo le abbiamo capite. Ma non basta. Ora vado a vedere la dichiarazione dei redditi (modello Unico) e cerco il modello relativo all'Irap per riscontrare ciò che avevo capito. Ahimè, il modello è impostato proprio al contrario.

Mi spiego.

Abbiamo detto che l'Irap colpisce i proventi dei tre fattori della produzione, quindi pensavo di trovare nel modello fiscale la sommatoria

dei tre redditi. Invece no. Per poter calcolare l'imposta da versare è previsto che si parta dai ricavi per poi detrarre alcuni costi (come gli acquisti di beni diretti alla produzione) lasciando fuori dalla detrazione gli interessi passivi (quali "frutti" del capitale), il costo del personale (quale remunerazione del lavoro dipendente) e infine il guadagno dell'imprenditore.

Ecco quindi che, non portando in detrazione dai ricavi gli interessi passivi e il costo del personale e il reddito d'impresa, si ha una quantificazione della base imponibile risultante dalla sommatoria proprio di questi elementi.

Le critiche a questa imposta sono infinite. Accenno solamente ad alcune, quelle più macroscopiche. Comprendiamo tutti che la determinazione suindicata ci porta a dire che più un'impresa è indebitata con le banche e più è costretta a subire gli interessi passivi, e conseguentemente dovrà pagare più Irap. Con tale imposta non si favorisce certamente né il finanziamento delle imprese da parte delle banche, né l'assunzione di nuovo personale: perché più personale dipendente si avrà, più Irap si pagherà.

Il Ministro ha ribattuto a tali critiche dicendo che voleva favorire il finanziamento delle imprese da parte degli imprenditori stessi proprio penalizzando l'indebitamento bancario.

Per quanto riguarda il personale dipendente, il Ministro ha eccepito di aver nel contempo alleggerito il carico contributivo e assistenziale dovuto sul costo del personale. (La nostra Corte Costituzionale ha sostanzialmente confermato la validità giuridica di questa nuova imposta, anche se ha aggiunto che i lavoratori autonomi senza alcuna "organizzazione" non sono chiamati a pagarla).

Il Ministro Tremonti sembra che stia riducendo l'aliquota dell'Irap e che stia pensando di farla sparire dal nostro ordinamento tributario. Mi dispiace per Lorenzo che ci ha fatto la tesi, ma se tolgono questa imposta ibrida (diretta e indiretta) ne sarò tutto felice, anche se devo ricordare un vecchio adagio: "chi crede in una riforma fiscale senza guai, crede in ciò che non è stato, non è, e non sarà mai".

## L'Iva

Qualche anno fa ho partecipato come ospite fisso a una serie televisiva che andava in onda su una rete privata a carattere regionale verso le 19,30 di ogni venerdì. La trasmissione durava una trentina di minuti, compresi gli stacchi pubblicitari, e io, in qualità di esperto, in materia di tasse ovviamente, rispondevo alle domande della conduttrice. Non prendevo una lira, però mi divertivo. Ero contento e “gasato” perché dovevo cercare di essere più semplice e chiaro possibile, senza citazioni legislative, senza utilizzare concetti estremamente complessi: insomma, anche la brava massaia che a quell'ora stava preparando la cena o l'operaio che, stanco, si buttava a sedere sul divano per vedere la televisione in attesa di mangiare, mi dovevano capire.

Ogni venerdì, durante la trasmissione, prendevamo spunto da qualche recente notizia di carattere tributario per spiegare i lineamenti delle principali imposte e tasse del nostro ordinamento. Era una “carrellata fiscale”, come quella che sto facendo ora.

Poiché dovevamo parlare dell'Iva, mi fu facile ricordarmi di un carissimo amico, nientemeno che il Professor Enrico Fazzini docente di diritto tributario all'Università di Firenze, un super specialista di quel tributo. La stima e la fiducia, oltre che l'amicizia, nei suoi confronti sono eccezionali. Lui è veramente capace di spiegare, di insegnare, di comunicare la materia tributaria in modo tale che tutto ciò che dice sembra persino ovvio e banale, anche quando si tratta di concetti complicati e importantissimi. Io preferisco sentir parlare lui piuttosto che andare a vedere un bel film. Quindi lo invitai alla trasmissione, anche se l'Iva la conoscono tutti, e quindi non sembrerebbe stato necessario scomodare un luminare della materia per esprimere concetti semplici e percepibili dal grande pubblico.

La conduttrice, una giornalista veramente in gamba che si teneva aggiornata su tutto, iniziò la trasmissione ponendo a noi tecnici domande semplici: “Chi paga l'Iva? Che cos'è?”. Non ci crederete, ma una domanda così banale mi avrebbe messo in serio imbarazzo nel dover rispondere. Vi potrei scrivere un trattato sull'Iva, ma rispondere a questa domanda con concetti semplici, comprensibili anche alla

massaia che con il mestolo sta girando la pasta o all'operaio che sta saltando fra i vari canali col telecomando e vedendo in Tv dei signori con camicia e cravatta come eravamo noi, credendo che si stia parlando della Zanicchi o di qualche squadra di calcio, è veramente cosa difficile. Provate a chiederlo in giro o a domandarlo a voi stessi. Ne sentirete di tutti i colori. Tutti arriveranno alla conclusione che l'Iva è un'imposta sul valore aggiunto: di più, molti, non riusciranno a dire.

Per fortuna mia, la conduttrice pose la domanda al Professor Fazzini. Io mi sentii sollevato e, subito dopo, curioso di sentire come se la sarebbe cavata il mio illustre amico.

Enrico, con pacatezza, semplicità e precisione disse pressappoco così: "Vede, dottoressa, l'Iva è un'imposta che ci accompagna in ogni momento della giornata. Appena lei si sveglia al mattino, ancora tutta assonnata, allunga la mano e accende la luce posta sul comodino. Ecco, già da quel piccolo movimento che fa scattare un congegno per cui consuma l'energia elettrica, lei inizia a dover pagare questa imposta. Infatti, a fine mese o bimestre, quando le arriverà la bolletta del consumo dell'energia elettrica, vedrà che oltre al costo del consumo le verrà addebitata anche l'Iva. Poi andrà a far colazione. Mangerà un cornetto, dei biscotti o berrà un cappuccino. Quando lei compra questi generi di consumo, sa benissimo di aver pagato il prezzo della merce comprensivo dell'Iva. Ancora: se va a farsi fare un vestito dal sarto, pagherà la fattura dell'artigiano e la relativa Iva. Se va a comprarsi un'autovettura, ci penserà il concessionario a maggiorare il prezzo con l'Iva, a esempio del 20%, per poter dare l'auto "chiavi in mano". Se chiama l'idraulico o l'imbianchino il discorso non cambia, anche se a questi ultimi molti clienti non chiedono la fattura, in modo da risparmiare l'Iva. Gli esempi quotidiani potrebbero continuare".

Quindi, alla domanda "Chi paga l'Iva?" dobbiamo rispondere "chi consuma beni o servizi", cioè il "consumatore finale". Siamo noi consumatori che sopportiamo questa imposta per l'intero carico.

Il peso economico di tutta l'Iva che grava su di un bene o di un servizio lo sopporta il consumatore, si badi bene, e non l'imprenditore. L'imprenditore è un "passa carte", è uno che entra in un giochino nel quale, ai fini Iva, non ci dovrebbe né guadagnare, né perdere. Alla



banca o alla posta andrà lui a versare l'Iva, ma i soldi se li è già fatti dare dal cliente. Lui di tasca sua non ci ha rimesso niente. Se un imprenditore si lamenta perché dice di aver pagato un sacco d'Iva, ai clienti e ai consumatori può interessare il giusto: tanto, l'Iva che ha versato, non sono soldi suoi, ma sono soldi che già gli hanno dato i consumatori.

In sostanza tutta l'Iva che affluisce nelle casse dello Stato rappresenta soldi che sono usciti dalle tasche dei consumatori finali.

Gli addetti ai lavori chiamano “incisi” i consumatori e “percossi” gli imprenditori. I termini sono appropriati. Infatti, mentre quando usiamo il termine “inciso” ci riferiamo a qualcosa a cui è stato prodotto un solco e del quale è stata asportata una parte, quando usiamo il termine “percosso” ci riferiamo a qualcosa che ha ricevuto un colpo, ma è rimasto intero. Ecco perché gli “incisi” sono i consumatori finali in quanto sono loro che subiscono una “asportazione” sostanziale delle loro disponibilità finanziarie, mentre “percossi” sono gli imprenditori che dovranno sottostare a tutta una serie di incombenze burocratiche (le “botte”), ma che non verranno incisi nel loro portafoglio.

Potremmo sintetizzare dicendo che l'Iva viene pagata dai consumatori, mentre tutti gli oneri burocratici (andare in banca a versarla, fare le dichiarazioni annuali, tenere i registri Iva, eccetera) sono a carico degli imprenditori e di altri lavoratori autonomi.

In merito alla seconda parte della domanda della giornalista televisiva, quella relativa al “Che cos'è l'Iva”, ora possiamo semplificare al massimo la risposta che detti io dicendo, appunto, che è un'imposta che colpisce i consumi.

Spieghiamo quindi come funziona il “giochino” dell'Iva.

Quando mangio un panino posso fare queste riflessioni. Il commerciante che mi ha venduto il panino avrà precedentemente comprato il pane da un fornaio, il quale, avrà comprato a sua volta la farina dal mugnaio, che avrà comprato il grano dal contadino. In ciascuno di questi passaggi (dal contadino al mugnaio, dal mugnaio al fornaio, dal fornaio al commerciante e dal commerciante al consumatore) ci sono costi e spese che si aggiungono a precedenti costi e spese che insieme ai guadagni dei soggetti operatori fanno scaturire i ricavi.

Forse è meglio farci aiutare da un esempio numerico.

Partiamo dal mugnaio. Questi compra il grano dal contadino e paga la quantità necessaria per farne un panino, diciamo, euro 0,05. Per far diventare farina quel grano dovrà sostenere dei costi, come a esempio per il personale dipendente, per la corrente elettrica, per far girare la macina, per comprare i sacchi di tela. Ipotizziamo che per tutti questi costi occorran euro 0,15. Si aggiunga il fatto che il gestore del mulino vorrà guadagnarci 0,05 euro. Quindi la farina verrà venduta al fornaio a euro 0,25 (0,05 più 0,15 più 0,05).

Il fornaio si comporterà allo stesso modo. Dopo aver pagato la farina euro 0,25, aggiungerà i suoi costi (personale dipendente, energia, acquisto del lievito, acqua), mettiamo i soliti euro 0,15 più il suo guadagno di euro 0,10 e quindi venderà il panino al commerciante a euro 0,50 (0,25 più 0,15 più 0,10).

Lo stesso vale per il commerciante. Acquista il panino a euro 0,50, ci ricarica sopra i suoi costi, mettiamo euro 0,30 (affitto, dipendenti, pubblicità, spese generali) oltre al suo guadagno di euro 0,20 e mi venderà il panino a euro 1,00 (0,50 più 0,30 più 0,20).

Come si può constatare, la materia prima costituita dal grano pagato euro 0,05 al contadino arriva in bocca a noi sotto forma di panino per euro 1,00 dopo essere passata attraverso tre fasi di lavorazione con conseguente maggiorazioni (ricarichi) di costi.

Prima fase: il mugnaio acquista il grano per euro 0,05 e maggiora di euro 0,20 (valore aggiunto) e rivende per euro 0,25.

Seconda fase: il fornaio acquista la farina a euro 0,25, aggiunge euro 0,25 (valore aggiunto) e rivende per euro 0,50.

Terza fase: il commerciante acquista per 0,50, ricarica di euro 0,50 (valore aggiunto) e rivende a euro 1,00.

Il valore che è stato aggiunto in ciascuna fase è stato:

per il mugnaio di euro 0,20;

per il fornaio di euro 0,25;

per il commerciante di euro 0,50;

noi consumatori abbiamo pagato euro 1,00 per mangiare il panino.

A questo punto entra in ballo l'Iva. Abbiamo già detto che è un'imposta che colpisce i consumi (il nostro panino) e che viene sopportata dal consumatore finale (inciso) per l'intero carico. Infatti il commerciante ci fa pagare l'Iva su euro 1,00; però non è lui che va a versare allo Stato tutta quell'Iva. I soggetti interessati alle varie fasi (il contadino, il mugnaio, il fornaio e il commerciante) saranno obbligati a versare all'Erario solo l'Iva che riguarda la loro lavorazione, cioè solo l'Iva che riguarda il valore (costi, spese e guadagno) che ciascuno di loro aggiunge per ottenere il prezzo di vendita del proprio prodotto.

Il valore aggiunto del contadino sarà di euro 0,05 e quindi andrà a versare l'Iva su euro 0,05;

il mugnaio vendendo a euro 0,25 applicherà l'Iva in fattura su euro 0,25 che si farà pagare dal fornaio, poi detrairà l'Iva su euro 0,05 già pagata al contadino e andrà a versare la differenza fra Iva incassata dal fornaio (su euro 0,25) e Iva pagata al contadino (su euro 0,05) e quindi in sostanza andrà a versare allo Stato l'imposta sul proprio valore aggiunto di euro 0,20 ( $0,25 - 0,05 = 0,20$ ).

Lo stesso farà il fornaio. Si farà pagare l'Iva dal commerciante sul prezzo di euro 0,50, detrairà l'Iva pagata sulla farina di euro 0,25 e andrà a versare all'Erario l'imposta sul proprio valore aggiunto e cioè su euro 0,25 ( $0,50 - 0,25 = 0,25$ ).

E infine il commerciante, analogamente ai precedenti, si farà pagare l'Iva dal consumatore finale (su euro 1,00), detraerà l'Iva pagata al fornaio su euro 0,50 e andrà a versare allo Stato l'Iva sul proprio valore aggiunto di euro 0,50 (euro 1,00 meno euro 0,50 uguale euro 0,50).

Il grosso vantaggio di questo tributo consiste nel fatto che il carico tributario sostanziale prescinde dal numero delle lavorazioni e dai passaggi intermedi. Ci possono essere anche mille passaggi fra la materia prima e il consumo finale, ma l'Iva complessiva sarà sempre la stessa e sempre calcolata sul prezzo di vendita al consumatore finale. Il giochino che vi ho raccontato in termini semplici rappresenta ciò che in gergo viene chiamato "l'Iva a monte e l'Iva a valle": l'imprenditore si fa corrispondere l'Iva sulle sue vendite e da questa detrae l'Iva che ha pagato sugli acquisti ai suoi fornitori; conseguentemente va a versare all'Erario la differenza che rappresenta l'imposta sul suo valore aggiunto.

Prima dell'entrata in vigore dell'Iva nel 1972 esisteva il "Dazio". Questo colpiva tutti i passaggi e i trasferimenti delle merci da un soggetto a un altro e da un Comune a un altro. Un po' come oggi avviene per le merci che vengono esportate. Doveva essere pagata una percentuale fissa per ogni passaggio o trasferimento: quindi, se un bene passava di mano in mano per quattro volte (come a esempio il nostro panino) pagava il dazio quattro volte. Non solo. Il dazio andava crescendo a ogni successivo passaggio poiché il valore su cui veniva calcolato cresceva. Inoltre non era consentito detrarre il dazio già pagato in precedenza. Così, a esempio, se il dazio fosse stato pari al 10%, il nostro panino avrebbe dovuto sopportare un'imposizione del 40% (4 passaggi per 10% uguale 40%).

È chiaro che se i passaggi per giungere al consumatore finale fossero stati dieci o venti, gli esborsi che dovevano essere versati all'Erario sarebbero divenuti sproporzionati.

Gli studiosi di Scienza delle Finanze e gli economisti, soprattutto anglosassoni, si convinsero che il dazio era contro la mobilità delle merci e contro la specializzazione delle fasi produttive. Il dazio, in-

fatti, confluiva nelle tasche delle Amministrazioni Comunali e quindi tutte le merci che anche solamente transitavano nel territorio di un Comune dovevano sottostare al relativo pagamento. Se compravo una cucina da un mobiliere di Quarrata (noto centro artigianale e industriale della produzione di mobili in Provincia di Pistoia) per la mia abitazione in Firenze, il camionista che mi portava la cucina si doveva fermare una decina di volte perché in ogni Comune che attraversava doveva pagare il relativo dazio.

Quindi tale imposizione è stata soppressa e nessuno versa lacrime per la sua scomparsa.



## L'imposta di registro

Chi ha studiato anche solo un po' di diritto o in qualche modo ha a che fare con questa materia conosce bene quanto sono importanti le date del calendario. Conoscono altrettanto bene l'importanza delle date coloro che debbono, a esempio, pagare o incassare una cambiale o un assegno, pagare l'assicurazione dell'auto o una cartella delle tasse.

Ugualmente bene conoscono i giorni del calendario le banche che vivono, tra l'altro, per il trascorrere del tempo sia perché maturano gli interessi attivi per loro, sia perché dovranno pagare gli interessi passivi ai loro clienti. Anche i notai danno una notevole importanza alle date, tanto che, nel redigere i propri atti, pongono attenzione al giorno della stipula e talvolta addirittura all'ora e al minuto in cui l'atto stesso viene compiuto.

Il fissare un particolare evento, fatto o atto a uno specifico giorno dell'anno acquista importanza perché dà certezza all'evento, e ancor più alla sua collocazione nel tempo. Ernest Wickert ne *La vita semplice*, ancorché con altre finalità, ci espone una bella immagine allegorica: la vita è come una palizzata, composta da tanti paletti (i giorni della nostra esistenza) e ogni tanto vi è un "giorno palo" più grosso, più robusto, più importante, che regge tutti gli altri. Un bambino (il tempo) fa scorrere un bastone sulla palizzata così che si sente un monotono tic-tac sino a quando non incontra il "giorno palo" per cui il suono echeggia più forte e più imponente. Quel giorno si impone su tutti quelli precedenti per importanza e non può essere confuso con i tic-tac che lo hanno anticipato. Un evento, un fatto, un atto collocato nel giusto posto della "palizzata della vita" dà sicurezza, certezza inequivocabilità non solo a se stesso, ma anche ai "paletti" che lo precedono e a quelli che seguono.

Ma che c'entra tutto ciò con l'imposta di registro?

Nel mondo economico e finanziario, come abbiamo accennato, lo scorrere del tempo e le precise date hanno una notevole importanza. Sappiamo, talvolta anche a nostre spese, che non è più possibile concludere affari con una stretta di mano e basta. Sarebbe bello! Ma in

una società economica evoluta e complessa, ciò rappresenta utopia e basta. Non per cattiva volontà delle parti contraenti, ma spesso perché i patti sono tanti, le trattative complesse... e va a finire che, sia pure in buona fede, non ci ricordiamo più con esattezza gli accordi pattuiti, le date di riferimento, e altro.

Una volta messo tutto nero su bianco, sarà utile che qualcuno “tenga nel cassetto” (archivio) gli accordi scritti da poter utilizzare quando se ne presenterà la necessità. Occorre inoltre qualcuno che dia certezza a quella data. A tali servizi è delegato lo Stato quale garante di tutti. Non può che essere così, altrimenti rischieremmo chissà quali manovre di parte di qualche malintenzionato o furbastro di turno. Solo lo Stato può certificare con sicurezza e perentorietà le date di eventi, fatti o atti. Anche questo il lettore lo sa già o se lo immagina.

Inutile ricordare che lo Stato è sempre in cerca di soldini da prendere dalle tasche dei contribuenti. Ed è inutile ricordare che la capacità contributiva si manifesta anche indirettamente negli eventi, fatti o atti che presuppongono la sussistenza di ricchezza.

Se compro una casa, vuol dire che ho le disponibilità finanziarie per farlo e che queste disponibilità saranno il frutto di miei redditi passati, presenti o futuri. Manifesto quindi una capacità di contribuire al mantenimento dello Stato, ancorché la manifestazione sia indiretta, perché non deriva direttamente dal guadagno o dal reddito, ma da eventi, fatti o atti che presuppongono l'esistenza del guadagno o del reddito.

Il lettore provi ora a sintetizzare e a fondere quanto ho appena detto fin qui. Metta insieme l'esigenza della certezza delle date in cui si sono verificati certi eventi o fatti o atti, la necessità di avere prove certe e documentali, il bisogno di un “imprimatur” da parte di un terzo estraneo alle parti, la “fame di soldini” dello Stato, la capacità contributiva manifestata in modo indiretto. Da questo “frullato” salterà fuori l'*imposta di registro*.

Ma perché l'imposta si chiama di “registro”?

Cosa sia un registro lo sappiamo tutti: è un libro su cui, in ordine cronologico, vengono scritti degli eventi, dei fatti o degli atti. Proviamo a pensare che sia lo Stato a tenere questo registro, annotando gli atti che i cittadini gli portano. Di quell'atto verrà trattenuta dallo Stato almeno una copia identica a un'altra copia restituita al cittadino. Si



avrà così la certezza che quel giorno (non prima e non dopo) è stato “registrato” quell’atto che, dopo essere stato “bollato” e “vistato”, è identico a quello che ha in mano il cittadino.

Il giorno che siamo andati dal notaio per sottoscrivere il contratto di acquisto di un quartiere rappresenta per noi un “giorno palo”: un giorno diverso e più importante degli altri. La registrazione serve a dare “data certa” all’atto stesso nonché sicurezza al contenuto della pattuizioni. Ecco il punto centrale: per eseguire questo servizio di registrazione dell’atto e di attribuzione della “data certa” per offrirvi quell’indispensabile “frullato” lo Stato si fa pagare l’imposta di registro.

Gli addetti ai lavori aggiungono che l’imposta di registro è un’imposta “cartolare” e “oggettiva”. Si dice “cartolare” in quanto l’imposta viene richiesta per la registrazione di un atto di carta. Necessita quindi un documento su cui verrà apposto un timbro o una bollatura dopo essere stato registrato in modo cronologico con tutti gli altri atti. Può essere un contratto, un atto unilaterale o anche una semplice fotografia o disegno. Non ci si può fidare delle sole parole o delle strette di mano: “carta canta e villan dorme”. È, inoltre, un’imposta “oggettiva” perché colpisce gli atti e non i soggetti. Sono gli atti, i documenti, che scontano l’imposta a prescindere dai soggetti che presentano gli atti alla registrazione.

È indifferente e ininfluyente il fatto che i soggetti firmatari degli atti siano quelli che si presentano per la registrazione, che siano persone fisiche o società o enti.

Si tassano gli atti e i contenuti degli stessi indipendentemente dai soggetti.

Tutti gli atti della stessa tipologia scontano la stessa imposta. Se compro da un privato cittadino un quartiere, io pagherò la stessa imposta di registro che pagherebbe per lo stesso quartiere la Fiat o una banca o qualunque altro soggetto: è quindi ininfluyente il soggetto acquirente. Ecco perché si dice che è un’imposta oggettiva.

Il legislatore fiscale ha ritenuto opportuno (per valide ragioni) suddividere in due grossi raggruppamenti gli atti da registrare.

In un primo gruppo ha inserito tutti gli atti che debbono essere registrati “obbligatoriamente”, pena gravi sanzioni sino ad arrivare alla

nullità dell'atto stesso. Si dicono atti registrabili a termine fisso. Fanno parte di questo primo gruppo gli atti di compravendita di immobili, di mobili registrati (autovetture, autocarri, imbarcazioni, ecc.), gli atti costitutivi di società, di trasformazione delle stesse, gli atti delle autorità giurisdizionali, gli atti notarili, eccetera.

Tutti questi atti debbono essere registrati entro rigidi termini: normalmente entro 30 giorni.

In un secondo gruppo il legislatore ha posto gli atti che possono essere o non essere registrati; cioè viene lasciata la facoltà al contribuente di registrare o meno l'atto. Se il cittadino avrà la necessità di far valere l'atto per una eventuale vertenza o per altre proprie ragioni, potrà registrare l'atto anche in un secondo momento, senza incorrere in alcuna sanzione. Si chiamano, appunto, atti registrabili "in caso d'uso".

Fanno parte del secondo gruppo le scritture private non autenticate, i disegni, i grafici, eccetera, che quindi potranno o meno essere registrati in qualunque tempo senza sanzioni.

Un'altra importante suddivisione è quella fra gli atti soggetti a imposta proporzionale e gli atti soggetti a imposta fissa. La legge fa l'elenco dei predetti atti.

Fra i primi ci sono gli acquisti di immobili, i contratti di affitto, le compravendite di aziende, eccetera.

Fra i secondi, i contratti di comodato, le compravendite di quote societarie, gli atti soggetti a Iva.

Relativamente a questi ultimi atti, il legislatore si è preoccupato di sancire un principio giuridico generale secondo il quale un atto non può soggiacere contemporaneamente a entrambi i tributi indiretti dell'imposta proporzionale di registro e dell'Iva. Quindi o si paga l'imposta di registro in percentuale o si paga l'Iva.

Se per legge è dovuta l'Iva, l'imposta di registro si paga nella misura fissa di euro 129,12, pari a lire 250.000.

## L'Ici

L'Ici (acronimo di Imposta Comunale sugli Immobili) è un'imposta proporzionale che si applica sul patrimonio immobiliare ed è determinata in relazione alla tipologia degli immobili (quartiere di civile abitazione, box, garages, negozi, fabbricati industriali, terreni agricoli, terreni edificabili, e così via).

L'imposta colpisce i possessori di diritti reali sugli immobili quali, appunto, i proprietari, i possessori del diritto di usufrutto o di abitazione. È appunto un'imposta a carattere reale (in contrapposizione alle imposte personali) in quanto colpisce il possesso di tali beni immobili indipendentemente dalle condizioni economiche del titolare dei diritti reali. Sin dal 1998 ai Comuni è stato attribuito un ampio potere regolamentare, con la conseguenza che ciascun Comune italiano ha potuto determinare proprie aliquote d'imposta da applicare su valori catastali (esclusi i terreni edificabili).

Per ulteriori chiarimenti in merito alle rendite catastali rinvio al prossimo capitolo.

Fra i miei clienti ho una società di grosse dimensioni e di livello nazionale che si rivolge a me come consulente per problemi tributari. La società è proprietaria di diversi immobili e fra questi possiede anche terreni edificabili. Il dirigente amministrativo, che indicheremo col nome di Viviana, è una bella donna, con modi signorili, affabile, sempre con il sorriso sulle labbra, una donna di classe che nello stesso tempo è anche molto precisa, competente, che va sempre in fondo ai problemi: niente lascia al caso e all'improvvisazione.

Un giorno mi chiama per dirmi che il Comune di... (che indicheremo col nome generico di "Comune") ha convocato la sua società per il tentativo di "adesione all'accertamento dell'Ufficio". Il Comune in sostanza voleva vedere se era possibile trovare un accordo sul valore venale dei terreni edificabili da sottoporre a imposizione Ici. Fu fissato l'incontro e ci presentammo puntualmente.

La società aveva dichiarato ai fini del tributo locale un valore pari a 135.000 vecchie lire al metro quadrato; il funzionario del Comune ci

faceva constatare che, secondo il loro architetto, il terreno edificabile doveva invece valere 200.000 lire al metro quadrato. La differenza di valori fra quanto dichiarato dalla società e quanto proposto dall'Amministrazione Comunale non era notevole, quindi ritenevo che vi fossero i presupposti per chiudere la pratica con un valore intermedio.

La bella Viviana però mi ricordò che la società, proprio dietro mio suggerimento, aveva provveduto a far effettuare da un tecnico una "perizia giurata" nella quale il valore del terreno edificabile era stato stimato in lire 135.000 al metro quadrato. Appena sentii la parola "giurata" il mio atteggiamento conciliativo fece subito retromarcia, in quanto sapevo benissimo che le Commissioni Tributarie, in caso di contenzioso, danno notevole importanza ai valori venali determinati sulla base di perizie giurate. Queste perizie sono atti con i quali un tecnico assevera (giura) di fronte al Cancelliere del Tribunale la veridicità di quanto scritto nella propria relazione, rispondendo personalmente e anche penalmente in caso di dichiarazione mendace. In sostanza ciò che risulta asseverato acquista valore di verità fino a prova contraria.

Di diverso avviso era il funzionario del Comune che dava poca importanza alla perizia e continuava a rimanere ancorato al valore indicato dal suo architetto.

La signora Viviana, col suo sorriso disarmante, ricordò che lo stesso Comune aveva espropriato alla sua società una striscia di terreno per costruire una strada e che aveva stimato e pagato tale terreno per una cifra di gran lunga inferiore a quanto dichiarato dalla società. Mi fu quindi facile contestare al funzionario del Comune la notevole differenza fra l'indennità di esproprio che era stata pagata e il valore che l'architetto del Comune voleva ora attribuire ai terreni.

A questo punto mi sentivo sicuro delle ragioni del mio cliente e quindi mi alzai dalla sedia e dissi in modo deciso: "Per me la discussione è chiusa; se il Comune non vuole prendere in considerazione una perizia giurata e non ritiene che le proprie quantificazioni ai fini degli espropri debbano valere per la determinazione del valore dei terreni edificabili ai fini Ici, ci rivedremo di fronte al Giudice Tributario".

Questa mia mossa lasciò sorpresi tutti i presenti in quanto la discussione sino a quel momento era avvenuta con toni pacati e l'atmosfera era conciliativa.

Il funzionario del Comune mi invitò a rimettermi seduto e andò a parlare con qualcuno fuori dalla stanza. Poco dopo rientrò e trovammo l'accordo per un valore venale del terreno edificabile a lire 140.000 al metro quadrato, in considerazione del fatto che così avremmo evitato un contenzioso tributario e la brava Viviana avrebbe potuto tornare a dedicarsi alle altre innumerevoli problematiche aziendali.

A questo punto il lettore ha capito che l'Ici per i terreni edificabili viene calcolata sul valore venale-commerciale.

Sugli altri immobili, invece, questa imposta comunale viene calcolata sul valore scaturente dall'applicazione delle rendite catastali. Così, a esempio, per i quartieri di civile abitazione regolarmente accatastati, sarà sufficiente individuare la rendita catastale, moltiplicarla per un coefficiente (105 in questo caso) e si avrà la base su cui calcolare l'Ici.

In questo modo non rischieremo di trovarci in una diatriba simile a quella poc'anzi esposta né saremo costretti a far eseguire apposite perizie.

## Le rendite catastali

Per un po' sono stato incerto se inserire l'argomento delle rendite catastali nel capitolo relativo all'imposta di registro o in quello dell'Iva, in quanto ha un particolare valore e impatto su entrambe queste due imposte indirette. Riflettendo poi sulla valenza molto più ampia di questo argomento, tanto da incidere anche sulle imposte dirette (Irpef) e sull'Ici, mi sono convinto a illustrare in modo autonomo le rendite catastali.

Torniamo indietro nel tempo, di vari secoli, quando cioè l'economia dello Stato era prevalentemente agricola e i redditi provenivano principalmente dall'attività lavorativa dei terreni. Lo Stato quindi traeva le proprie risorse dall'imposizione sui redditi derivanti da quelle attività. Per far ciò inventò qualcosa del genere: a ogni appezzamento di terreno destinato alla stessa coltura (a vigneto o a grano o a bosco) di proprietà di uno stesso soggetto e collocato nel medesimo Comune, lo Stato attribuì un reddito presunto (cioè una "rendita"). Nel far ciò tenne conto dell'estensione del terreno, della coltura instaurata e di altri fattori importanti ai fini della quantificazione del reddito che si sarebbe potuto ricavare.

In sostanza tutto (e sottolineo tutto) il territorio nazionale fu suddiviso in piccole particelle, a ciascuna delle quali venne attribuita una rendita (un reddito ipotetico). Anzi, ne furono attribuite due: una per il proprietario del terreno, alla quale fu dato il nome di "rendita dominicale" (da dominus: proprietario), e l'altra per chi lavora la terra, alla quale fu dato il nome di "rendita agraria" (del "lavoro agricolo").

Per i fabbricati sostanzialmente accade la stessa cosa, anche se la rendita è una soltanto. Lo Stato attribuisce a ogni unità immobiliare (quartiere, fondo di negozio, magazzino, box, ufficio, capannone industriale, eccetera) di proprietà di un soggetto e posta in un medesimo Comune, una rendita catastale sulla base di una serie di caratteristiche quali, a esempio, le dimensioni in vani o in metri quadrati, le rifiniture, i materiali utilizzati.

È l'Ufficio del Catasto (oggi chiamato Agenzia del Territorio) che

calcola e attribuisce le rendite catastali a ciascun territorio e a ciascuna unità immobiliare.

Queste rendite catastali predeterminate “a tavolino” dagli uffici pubblici sulla base di quanto dichiarato dal cittadino, hanno acquisito nel tempo sempre maggior importanza. Infatti il legislatore fiscale sempre più spesso utilizza le rendite catastali per determinare la base imponibile ai fini delle varie imposte.

Ecco quindi che sia nelle imposte dirette (Irpef e Irpeg), sia nelle imposte indirette (Imposta di registro e Iva), sia nei tributi locali (Ici) si fa ricorso sovente alle rendite catastali. Infatti, chi è proprietario di un appezzamento di terreno o di un quartiere, sa che nella propria dichiarazione dei redditi ai fini Irpef (modello Unico) deve includere le rendite catastali di tali beni.

È noto a tutti che, quando dobbiamo acquistare o vendere un quartiere, dobbiamo andare dal notaio e dobbiamo pagare le tasse (o meglio le imposte). Per l'atto di acquisto di un quartiere si paga l'imposta di registro proporzionale se il venditore è un privato cittadino; si paga invece l'Iva se il venditore è una società o un imprenditore.

Quindi, quando si compra una casa o qualunque altro fabbricato, o si paga l'imposta di registro proporzionale o si paga l'Iva.

Sino al 1985 l'imposta di registro dovuta sugli atti di acquisto degli immobili dava luogo a infinite discussioni e liti con il Fisco. Chi comprava un immobile, cercava di pagare meno imposta possibile, e quindi nell'atto notarile veniva spesso dichiarato un valore molto basso.

L'Ufficio Fiscale, dal canto suo, non credeva a priori a tale valore e provvedeva a elevarlo talvolta a dismisura. Ne scaturiva così un contenzioso spesso aspro e interminabile. Ciò accadeva in quanto l'imposta di registro proporzionale si basava sui valori venali di comune commercio dei beni e non sulla base del prezzo effettivamente pagato. Spesso i cittadini si intestardivano nel sostenere che l'imposizione si doveva basare sul reale prezzo pagato e non sul valore commerciale dell'immobile che poteva essere anche molto più elevato.

Mi è capitato più volte di sentire qualche contribuente che rivolgendosi al funzionario del Fisco gli diceva pressappoco così: “Se lei ritiene che il mio quartiere valga quello che sostiene l'Amministrazione

Finanziaria, mi paghi lei quel valore e io le vendo il mio immobile, così farà un buon affare”. Certo un ragionamento così logico e stringente metteva in difficoltà il povero funzionario di turno. Però, le norme fiscali davano ragione al Fisco e non al contribuente.

Badate bene che le diverse posizioni del funzionario fiscale e del contribuente rispecchiavano sostanzialmente due distinti principi giuridici del diritto tributario. Il primo, ancorato all'imposizione dei “valori venali”; il secondo a quello dell'imposizione dei “prezzi reali”.

Il primo si riferiva all'imposizione indiretta, il secondo a quella diretta.

Ecco, l'imposta di registro, come pure le sopresse imposte di successione e Invim, basava il proprio fondamento sull'imposizione dei “valori venali” a discapito dell'imposizione dei “valori reali”.

Tutti comprendiamo come sia difficile determinare l'esatto valore di un immobile o di una azienda. Se chiediamo a dieci esperti che venga fatta una stima del nostro quartiere, abbiamo buone probabilità di ricavare dieci risposte diverse. Quindi le contestazioni sulle valutazioni di carattere tributarie erano e sono immancabili.

Per risolvere il problema il Legislatore Fiscale stabilì una regola semplice e pratica. Fu stabilito - ed è tuttora così - che se in un atto di acquisto di un immobile viene dichiarato un valore pari o superiore alla rendita catastale dell'immobile stesso moltiplicata per il coefficiente di 100 (oggi è 105), l'Ufficio Fiscale non può procedere alla rettifica del valore dichiarato.

Se il prezzo effettivamente pagato è più elevato del valore catastale moltiplicato per 105, l'imposta di registro proporzionale si applicherà al prezzo pagato.

Tale previsione normativa ha semplificato le cose. Tanto è vero che, nella pratica quotidiana, quando vi è una compravendita d'immobile, la prima cosa di cui si preoccupano le parti contraenti è di sapere quanto è il valore catastale (cioè la rendita catastale moltiplicata per 105), perché così l'acquirente saprà quanta imposta di registro dovrà versare senza timore di andare incontro a contestazioni. Visti i buoni risultati derivanti dalla determinazione dei valori imponibili sulla base delle rendite catastali aggiornate, anche l'Iva e il tributo locale Ici hanno utilizzato come base imponibile il valore catastale aggiornato.



In merito ai valori catastali devo fare qualche ulteriore breve osservazione. È noto che i valori catastali aggiornati relativi ai quartieri di civile abitazione sono normalmente molto bassi: spesso i valori catastali non raggiungono neppure il 50% del valore effettivo di questi immobili (se non ci credete, provate a controllare quelli di casa vostra). Da ciò discende il fatto che la norma fiscale di determinazione dell'imposta di registro su questi valori catastali è accettata di buon grado e fa sorgere poche contestazioni.

Al contrario, alcuni immobili, come a esempio i fondi di negozi o i magazzini o i capannoni industriali, spesso hanno rendite catastali molto elevate: tant'è che, sovente, originano valori catastali superiori al valore effettivo degli immobili stessi. Per le compravendite di questi immobili, quindi, i vecchi problemi di contenzioso tributario continuano a sussistere dato che i contribuenti non sono intenzionati a pagare imposte superiori a quelle effettivamente dovute.

Questi contribuenti potranno continuare a dichiarare i valori venali che ritengono congrui ma sappiano che quasi certamente andranno incontro a un facile contenzioso tributario - visto che, difficilmente, il Fisco accetterà i valori venali indicati dal contribuente.



## L'avviso bonario

Un giorno mi telefona un cliente, un geometra, e con voce un po' agitata mi dice: "Dottore, mi è arrivato un accertamento delle tasse con un sacco di soldi da pagare; ma io ho sempre pagato tutto, e lei lo sa bene, quindi non riesco a capire perché mi sia arrivata questa botta in testa."

Conoscendo il paralizzante panico che aggredisce quanti ricevono fogli da uffici pubblici, gli rispondo: "Senta, geometra, forse lei non ha ricevuto un accertamento vero e proprio, ma una cartella esattoriale. Com'è? Di color azzurro, composta di 3 o 4 fogli, con delle scritte piccole piccole?"

Lui mi replica: "Per dir la verità, no, non è così, sono dei fogli bianchi con lo stemma della Repubblica Italiana..." e stava per leggermi per telefono quanto stava scritto su quei fogli, quando io lo fermai e gli dissi: "Senta, domani mattina ci possiamo vedere all'ingresso dell'Ufficio delle Tasse (Agenzia delle Entrate)? Anch'io ci devo andare per varie pratiche, mi porti i fogli e vediamo di cosa si tratta".

La mattina seguente ci trovammo al primo piano del Palazzaccio.

In effetti non era una cartella delle tasse, non era neppure un avviso di accertamento: era un "avviso bonario". Si tratta di una specie di preavvertimento che l'Amministrazione Finanziaria manda al contribuente per dirgli che qualcosa non quadra nella dichiarazione dei redditi sotto un punto di vista formale. Da quell'atto sembrava che il geometra avesse commesso irregolarità che comportavano un'imposta da pagare di circa 20.000.000 di vecchie lire oltre a interessi e sanzioni. Le sanzioni erano comunque indicate in misura ridotta.

Per fortuna mi ero portato dietro l'intero fascicolo del cliente, perché, a una prima visione superficiale del documento, mi stavo preoccupando. Avevo infatti intuito che, probabilmente, nel liquidare la dichiarazione del mio cliente, l'Ufficio Fiscale (o io) non aveva tenuto conto delle ritenute d'acconto Irpef subite nel corso dell'anno. Senza esternare alcunché, pensai: "vai, e adesso chi glielo fa capire all'Ufficio che hanno sbagliato, e chi glielo fa capire al cliente che se gli arriva successivamente la cartella delle tasse (quella vera) le sanzioni

sono intere e che gli toccherà fare ricorso? E chi pagherà il ricorso se come è facile che mi dica il cliente: “E che cosa c’entro io se ha sbagliato l’Ufficio”? Mi feci coraggio e senza dir niente al geometra presi il numero da un impiegato all’ingresso e aspettammo il nostro turno.

Vi capita mai di avere un giorno fortunato? Bene, per noi quel giorno era un giorno così.

Ci toccò un’impiegata, a cui daremo nome Sara, di circa quarant’anni, con i capelli rossi (ecco perché me la ricordo bene), non molto alta, con un sorriso che pareva mi dicesse “stai tranquillo, Gianni, vedrai che tutto si sistema”. Il geometra seduto accanto a me era teso, incavolato, nero in volto e quel sorriso lo avrebbe ricacciato al mittente. Io no.

Quell’impiegata, che non avevo mai visto prima, pazientemente mi ascoltò e con il suo sorriso disarmante mi disse: “Ma scusi, vedo che lei ha tutto il fascicolo con le ricevute delle ritenute di acconto subite dal suo cliente: se me le fa vedere, annulliamo subito l’avviso di pagamento.”

L’avverbio “subito” all’Ufficio delle Tasse era qualcosa che non avevo mai sentito pronunciare, figuriamoci poi per annullare i propri atti. La guardai sorridendo, e senza dirle che ai piani soprastanti avevo passato venti anni della mia vita e che io di “sgravi” (così si chiamavano) ne avevo firmati a centinaia, ma solo dopo un lungo procedimento burocratico, le risposi: “Io ho qui anche le fotocopie che le posso consegnare, ma sul fatto che lei mi annulli subito quest’atto ho le mie perplessità”. Proseguì: “Farò istanza all’Ufficio nei prossimi giorni e allegherò tutte le ricevute e in futuro farò ricorso alla Commissione Tributaria”.

Non si scompose più di tanto e alzò le spalle come per dire: “Fa’ quello che vuoi”. Fece l’interrogazione al video del suo computer, guardò la copia della dichiarazione dei redditi, controllò le ritenute d’acconto, digitò qualcosa, fece una stampa di un documento, me la consegnò e sempre col sorriso mi disse: “Ecco fatto, l’atto è stato annullato”.

Non credevo ai miei occhi: le avrei dato un bacio in fronte. Il geometra aveva ripreso il colore naturale, e quindi trovò il coraggio, vista

anche la disponibilità dell'impiegata, per chiederle: "Ma cosa è successo?" Lei gli fece notare che la stampa della dichiarazione aveva riportato le ritenute subite "a cavallo" di 2 caselle, per cui l'Ufficio, non decifrando l'importo, aveva depennato le ritenute.

Insomma: tanto rumore per niente, tante paure (per il geometra) e tante preoccupazioni (per me) inutili.

Agli sportelli degli uffici pubblici dovrebbero metterci tutte impiegate come quella: brava, simpatica, preparata e sorridente quel tanto da far diradare e annullare con semplicità le paure e le preoccupazioni. Avrei voluto intrattenermi per congratularmi con lei, ma dietro di me c'era una coda di persone in attesa e così ce ne andammo contenti e felici permettendo anche agli altri contribuenti di "beneficiare" di quell'impiegata. Avevamo risolto un problema. Non volle neppure il cosiddetto "caffè pagato": ringraziò e affermò che quello era il suo lavoro. Certo, sarà stato il suo lavoro, ma farlo con semplicità e con il sorriso sulle labbra aiuta tanto chi deve trattare questi problemi tutti i giorni. Se avessi preso il Prozac quella mattina prima di andare all'Ufficio delle Imposte avrei certamente commesso un errore, perché qualcuno che poteva risolvere il mio piccolo problema c'era e mi aspettava al... Palazzaccio.

A questo punto il lettore avrà assimilato che gli avvisi bonari, le cartelle delle tasse e gli avvisi di accertamento sono tre tipologie di atti ben distinti e autonomi, che hanno una diversificazione marcata e una funzione diversa.

I primi sono avvisi bonari (quelli del nostro geometra) con cui l'Ufficio preavverte di possibili irregolarità che, se non sanate, daranno luogo successivamente all'emissione delle cartelle di pagamento vere e proprie. Contro questi avvisi bonari non c'è la possibilità di fare ricorso alla Commissione Tributaria: basta andare all'Agenzia delle Entrate, sperare di trovare un'impiegata come Sara, chiarire e documentare gli eventuali errori; poi possiamo tornare a casa tranquilli. Tali avvisi sono improntati alla semplicità: vengono inviati con lettere semplici e addirittura vengono comunicati ai professionisti (commercialisti) anche con posta elettronica.

Le cartelle di pagamento (o esattoriali, come si diceva una volta), invece, sono atti formali che hanno il carattere dell'ufficialità e contro i quali è possibile ricorrere alle Commissioni Tributarie per contestare l'operato dell'Agenzia delle Entrate. Il contenuto delle cartelle è sostanzialmente identico a quello degli avvisi bonari; riporta cioè le somme che l'Erario ritiene di poter richiedere al contribuente sulla base delle sue dichiarazioni dei redditi o dell'Iva. Servono per correggere gli errori materiali del cittadino, quali a esempio gli errori di calcolo, le detrazioni d'imposta non spettanti, i versamenti tardivi.

L'avviso di accertamento vero e proprio è tutt'altra cosa. Quest'atto, ufficiale e formale, ha il sostanziale obiettivo di colpire l'evasione e non i semplici errori. All'accertamento dedicherò tra poco un intero capitolo.

Riepilogando, quindi, possiamo sintetizzare così:

gli *avvisi bonari* sono inviti amichevoli dell'Ufficio Fiscale per correggere errori formali, non sono ricorribili in Commissione Tributaria e comportano sanzioni pecuniarie ridotte;

le *cartelle di pagamento* (o esattoriali) sono atti formali notificati ufficialmente, sempre per correggere errori del contribuente, e contro di esse è possibile presentare ricorso alle Commissioni Tributarie;

gli *avvisi di accertamento* sono atti amministrativi notificati ufficialmente per rettificare le dichiarazioni tributarie dei contribuenti e contro tali atti è possibile instaurare il relativo contenzioso.

## L'accertamento

E ora addentriamoci in un argomento molto spinoso che potrebbe richiedere l'assunzione di qualche calmante. Ma io consiglio di lasciar perdere i medicinali e di provare a rivolgersi a un bravo fiscalista, magari a un consulente di tipo... filosofico-fiscale (Una nuova materia? Chissà!).

Se vi capitasse di dover subire una verifica fiscale o di ricevere un avviso di accertamento (tra i quali fra poco vi spiegherò la differenza), mantenete la calma, non lasciatevi prendere dall'isterismo, sforzatevi di non imprecare contro i vostri verificatori, non cercate a tutti i costi di dare la colpa alla vostra impiegata o al vostro ragioniere. Credete a me, serve a poco (anzi...) offendere i rappresentanti dell'Amministrazione Finanziaria, dargli di "str...", pensare che ce l'hanno con voi, che vi hanno preso di mira solo perché...

Serve a poco fissarsi che se non ci fosse stato quel particolare errore commesso, chissà, dalla vostra impiegata o dal vostro commercialista, il controllo non sarebbe scaturito e voi potevate continuare a dormire tranquilli.

Se vi dico che non serve inveire contro qualcuno, e vi esorto a non essere al contrario eccessivamente "servili" o "soccumbenti" o eccessivamente "ciarlieri", vi sono delle ragioni derivanti dall'esperienza. E anche qualora i verificatori vi trovassero con le mani sporche di marmellata, non vi suicidate subito. Mantenete la calma.

Cercate di non risolvere subito il problema perché spesso il trascorrere del tempo può essere amico in tanti modi. Il problema della verifica fiscale non è capitato soltanto a voi che non sapete come affrontarlo e a chi rivolgersi per un aiuto. Di verifiche tributarie ne vengono fatte migliaia al giorno (circa 60.000 all'anno in tutta l'Italia dalla Guardia di Finanza) e ci sono nel nostro Paese circa 80.000 fra dottori commercialisti e ragioniere professionisti in grado di tutelare i vostri diritti e interessi. Rivolgetevi, magari, a uno specialista del settore: tanto non vi costerà più degli altri visto che le tariffe professionali sono le stesse e sono in gran parte legate al "risparmio di imposte" che lo specialista tributario riuscirà a realizzare.

Vi sembrerà una banalità, ma è altrettanto vero e applicabile al nostro caso il detto “chi non fa non falla”. In particolare, tutti quelli che lavorano e operano nel nostro settore tributario sono soggetti a commettere errori. Altrettanto vera è la constatazione che è molto più facile controllare e criticare l’operato degli altri rispetto al fare le cose senza commettere errori.

E allora le predette osservazioni, ancorché banali, provate ad applicarle alle verifiche fiscali: forse qualche piccolo sollievo può derivarvi, non foss’altro a livello psicologico. Provate quindi a immaginare come normalmente si svolgono i principali eventi relativi a un accertamento fiscale.

Voi tenete la contabilità, fate la dichiarazione dei redditi o dell’Iva, viene la Guardia di Finanza che effettua il controllo, trova l’evasione o degli “errori”, li segnala all’Ufficio competente il quale vi notificherà un avviso di accertamento.

In tutti questi eventi c’è qualcuno che fa qualcosa. La vostra impiegata che tiene la contabilità, voi che fate la dichiarazione fiscale, i militari che fanno la verifica, il funzionario che scrive e vi invia l’atto di accertamento, il messo notificatore che vi consegna l’atto. Se tutti fanno qualcosa, secondo la “banalità” su esposta tutti possono sbagliare! È più facile per voi *controllare* l’operato della vostra impiegata, per la Guardia di Finanza la vostra dichiarazione, per i funzionari degli uffici i verbali dei militari, e per il messo notificatore gli atti.

Il difficile è *operare*, soprattutto nella materia tributaria, che è unanimemente riconosciuta come molto complessa e difficoltosa. Se è facile che l’impiegata e voi possiate commettere “errori”, non è utopistico pensare che anche i militari, i funzionari e il messo possano “sbagliare”. E allora, cosa succede se qualcuno commette “errori”? Se a commettere errori è l’impiegata o siete voi, il Fisco vi farà pagare cari i vostri sbagli. Se a sbagliare saranno i militari o i funzionari o i messi notificatori ci dovrà pensare il Giudice Tributario ad annullare il loro operato e i loro atti. Se poi sbagliasse il Giudice Tributario, potreste ricorrere fino in Cassazione.

Come vedete non c’è da “suicidarsi” se arriva la Guardia di Finanza o se vi vedete consegnare degli atti con sopra scritti importi esorbitanti da pagare. Non è ancora tutto perduto.



C'è da rivolgersi a un buon esperto di diritto tributario e seguire l'evolversi della pratica. Credete che la filastrocca degli errori sia solo fantasia? Allora ascoltate questo fatterello capitato pochi mesi fa.

Un pomeriggio mi telefona un mio amico ragioniere, che chiameremo Massimo, dicendomi che a un suo cliente è iniziata una verifica fiscale a carattere generale da parte della Guardia di Finanza. La mattina seguente mi sono recato in quell'azienda e dopo le presentazioni di rito ho cercato di rendermi conto dell'operato dei militari. Niente da eccepire: i militari si comportavano molto correttamente, con professionalità e discrezione. Faccio loro complimenti sinceri. Purtroppo però per il titolare, vengono rinvenute delle fatture non di competenza e altri ricavi omessi. Alla fine i recuperi operati dai militari comportano un esborso di oltre 300 milioni di vecchie lire.

Gli argomenti difensivi per il contribuente erano scarsi e poco convincenti. Pensavo già di suggerire al cliente di aspettare l'avviso di accertamento per poi presentarsi all'Ufficio competente e cercare di "concordare", perché in questo caso avrebbe potuto beneficiare delle sanzioni in misura ridotta.

Massimo era un po' avvilito: avrebbe dovuto controllare che l'impiegata avesse rispettato il principio di competenza. L'imprenditore non avrebbe dovuto fare il furbo con i ricavi omessi. Inoltre il mio amico sperava che il mio intervento avrebbe potuto essere maggiormente utile e incisivo. Invece avevo solo potuto constatare il corretto operato dei militari, quindi durante la verifica della Guardia di Finanza la mia presenza era stata pressoché inutile.

Qualche mese dopo viene notificato l'atto formale e ufficiale di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate come conseguenza della verifica. Massimo me lo invia per fax: sono ben dodici fogli, numerati progressivamente dalla prima all'ultima pagina. Seduto alla mia scrivania, inizio a leggere: niente o poco da contestare. D'altronde, se il cliente di Massimo aveva evaso doveva pagare. Le regole del gioco "fiscale" sono queste: chi sbaglia paga.

Ma non era ancora giunto il momento di chiudere il capitolo definitivamente.

Se vi danno un assegno bancario o una cambiale senza la firma riuscite a riscuoterle? No. Quella carta possiamo cestinarla, non serve, è inutilizzabile. Ecco, anche gli atti della Pubblica Amministrazione devono essere firmati dal direttore o dal dirigente dell'Ufficio che li ha emessi. Ciò è ovvio, visto che il cittadino deve avere la certezza della provenienza di atti così importanti che incidono nella sua sfera economica. Se manca la firma sull'atto di accertamento l'atto stesso è "nullo", è come se non esistesse, è carta straccia: lo Stato non può pretendere i soldini che sono richiesti con quell'accertamento privo di sottoscrizione. Inviare avvisi di accertamento senza la firma del direttore è un gravissimo errore, tra l'altro non correggibile. Anche in questo caso si può ripetere il ritornello: "Chi sbaglia paga". Siccome sbaglia l'Ufficio, il contribuente non paga.

A questo punto il lettore avrà già intuito che i 12 fogli che stavo analizzando non riportavano alcuna firma. L'atto di accertamento, quindi, era nullo. Il cliente-contribuente non poteva essere chiamato a pagare alcunché per quell'accertamento.

Dico la verità: non avevo il coraggio di chiamare il mio amico Massimo per riferirgli cosa avevo scoperto. L'evasione c'era stata, il controllo era stato eseguito correttamente, l'avviso di accertamento era fatto bene, il contribuente avrebbe dovuto pagare perché aveva evaso... però... però mancava una cosa importantissima: la firma del direttore dell'Ufficio.

Tutti ci possiamo rendere conto che una semplice dimenticanza comporta, per l'Erario, un gravissimo danno. Forse lo potremmo definire una sostanziale ingiustizia. Il contribuente ha evaso e quindi dovrebbe pagare. Invece no. La sciatteria o la distrazione o la negligenza di un funzionario annulla tutto. Che dite voi? Cos'è giusto? Io la risposta me la sono data ed è questa: "purtroppo o per fortuna queste sono le regole del gioco."

Ho convocato nel mio studio il mio amico ragioniere e il suo cliente. Ho illustrato tutta la situazione e siccome stava per essere varato un condono fiscale ho suggerito di prender tempo e valutare l'opportunità di aderire ugualmente alle nuove norme agevolative.

Molte persone confondono gli accertamenti con le cartelle di paga-

mento, con i verbali di constatazione, con gli inviti di concordato, con gli studi di settore, eccetera. A loro sembrano tutti accertamenti. Nella tecnica tributaria, però, non è così. In effetti dobbiamo riconoscere che non è facile districarsi fra una notevole mole di atti, documenti, e procedure tutte finalizzate a far recuperare più soldi allo Stato.

Un professore dell'università ci diceva che il primo accertamento tributario lo compie il cittadino-contribuente. Infatti è lui che inizia a constatare, ad accertare, se un fatto o un atto da lui compiuto debba sottostare a una imposta e in quale misura. È il cittadino che per primo verifica l'applicabilità delle norme fiscali al proprio caso.

L'Amministrazione Finanziaria interverrà in un secondo momento per controllare se il contribuente ha rispettato le norme tributarie: è il cittadino, quindi, a fare la prima mossa. Quale? Presentando allo Stato, affinché venga controllata, la propria dichiarazione dei redditi.

L'Amministrazione Pubblica può effettuare due tipi di controllo: uno formale e uno sostanziale. Con il primo controllo viene verificato che gli aspetti formali della dichiarazione siano stati rispettati, si controlla cioè che sia stato utilizzato il modello giusto, che sia stata presentata la dichiarazione nei termini dovuti, che sia stata sottoscritta, eccetera.

Sempre con questo primo tipo di controllo si accerta che non vi siano errori di calcolo, che i versamenti siano stati eseguiti in modo giusto sia sotto un punto di vista temporale che sotto un punto di vista quantitativo. Si controlla che gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta siano stati correttamente esposti e conteggiati.

In sostanza si controlla che la dichiarazione abbia rispettato le norme formali e che sia stato versato correttamente quanto lo stesso contribuente ha dichiarato.

Con il secondo tipo di controllo, quello sostanziale, invece, viene verificato se i redditi o i ricavi o i costi o i valori dichiarati dai contribuenti corrispondono all'effettività.

Si controlla se sono stati dichiarati tutti i redditi di un soggetto (che non sia stato "dimenticato" qualche reddito, a esempio, di partici-  
pa-

zione o di un fabbricato), si verifica la effettività dei costi e dei ricavi delle imprese e dei lavoratori autonomi, si controllano i bilanci delle società, si controlla se sono stati rispettati i principi di inerenza e di competenza nella determinazione del reddito d'impresa. È questo secondo tipo di controllo che deve andare a scavare la vera evasione, entrare nella sostanza della materia tributaria ed è proprio quello che ha subito il cliente del mio amico Massimo.

Il primo tipo di controllo formale è demandato principalmente agli Uffici Fiscali o ai Centri di Servizi. Gli uffici provvedono al controllo formale delle dichiarazioni annuali dei redditi e delle dichiarazioni Iva e se rilevano delle irregolarità invitano il contribuente con “avvisi bonari” a chiarire la sua posizione. Se il chiarimento non arriva o l'Ufficio non ritiene di accettare le osservazioni del contribuente, allora l'Ufficio stesso emette una “cartella di pagamento”.

Per quanto attiene, invece, al secondo tipo di controllo dobbiamo chiarire alcune cose. Tutti sappiamo che esistono gli Uffici delle tasse e la Guardia di Finanza. Il “potere” di effettuare gli accertamenti è detenuto dagli Uffici Fiscali - Agenzie delle Entrate. La Guardia di Finanza è solo un corpo militare che fa indagini di carattere tributario su tutto il territorio nazionale e trasmette i risultati delle proprie indagini ai vari Uffici competenti. Un po' come la Polizia di Stato che fa le indagini e poi invia il rapporto al Pubblico Ministero, e questi decide se rinviare a giudizio o no un soggetto.

La Guardia di Finanza non fa “accertamenti” in senso strettamente tecnico, ma fa delle “constatazioni” che possono avere rilevanza fiscale. L'Ufficio Tributario, dopo aver letto e valutato le notizie pervenute, decide se tradurle o meno in veri e propri avvisi di accertamento da notificare al contribuente. Il funzionario dell'Ufficio Tributario può anche disattendere o modificare o chiedere una integrazione delle notizie inviate dalla Guardia di Finanza.

Per non generare facili ottimismo, è bene comunque dire subito che succede raramente che un verbale della Guardia di Finanza venga disatteso dall'Ufficio competente.

Vi posso comunque assicurare che non è impossibile che un Ufficio si discosti dai rilievi eseguiti dai militari. Questo è più facile che acca-

da nei piccoli centri periferici dove la Guardia di Finanza è chiamata a svolgere compiti di varia natura: non solo di lotta all'evasione, ma anche di lotta alla criminalità e al contrabbando. È chiaro che questi ulteriori compiti rendono meno "specializzati" i militari che vengono sensibilizzati maggiormente agli altri tipi di reato. Nei grandi centri, all'interno della Guardia di Finanza sono costituiti nuclei di polizia tributaria particolarmente bravi e preparati anche a scovare le grandi e sofisticate manovre elusive delle società. Non solo. La Guardia di Finanza può fare verifiche, ispezioni contabili, sopralluoghi, accessi presso aziende e uffici o banche, ma anche presso le civili abitazioni. In quest'ultimo caso i militari dovranno ottenere preventivamente l'autorizzazione di un Pubblico Ministero che la concederà se sussistono indizi gravi precisi e concordanti, e validi motivi. Poteri di ispezione, verifica, accesso e controllo sono attribuiti anche ai funzionari degli Uffici Fiscali.

Al termine di ogni verifica o ispezione o accesso gli operatori dovranno redigere un processo verbale di constatazione (detto p.v.c.) nel quale verranno trascritti i fatti constatati, i rilievi, i calcoli e quant'altro controllato in sede di verifica. Questo documento non è l'avviso di accertamento: è soltanto una constatazione dei fatti che si ritengono rilevanti ai fini degli accertamenti tributari. Il p.v.c. verrà trasmesso agli uffici competenti i quali, a loro volta, potranno (o meno) emettere e notificare un nuovo atto formale denominato "avviso di accertamento". È quest'ultimo atto che acquista importanza per il contribuente perché è contro di esso che si potrà ricorrere alla Commissione Tributaria.

L'avviso di accertamento deve contenere:

- l'indicazione dell'Ufficio che emette l'atto;
- la motivazione dei recuperi e dei rilievi;
- le imposte a cui si riferisce;
- le aliquote e i tributi che devono essere versati;
- la firma del capo dell'Ufficio emittente.

## L'errore

Giornalisticamente parlando, quando viene trattato l'argomento dell'evasione in generale, si usa l'espressione "le 3 e" (evasione, elusione ed elisione). Io ne aggiungo una quarta: l'errore.

L'argomento dell'evasione & Co. è molto "gettonato" non solo fra gli addetti ai lavori, ma anche fra i cittadini. Non c'è luogo pubblico, bar, autobus, taxi, dove non venga affrontato il tema dell'evasione che rappresenta un male incurabile della società moderna.

Le statistiche ci dicono che l'Italia è uno dei principali Paesi occidentali in cui è particolarmente elevata la "produzione di evasione". C'è chi stima che l'evasione sia pari a quanto dichiarato al Fisco: un "sommerso" corrispondente all'"emerso".

Sarà vero oppure no, ma certo è che se tutti applicassero rigidamente le norme fiscali e pagassero le tasse così come sono previste dalle leggi vigenti, dalle circolari ministeriali, dalle risoluzioni, dalle interpretazioni, eccetera, il bilancio dello Stato italiano sarebbe sicuramente sanato in poco tempo.

Quando ero dall'altra parte del tavolo delle tasse, un giorno mi venne a trovare in ufficio un mio vecchio professore dell'Università. Voleva avere dei chiarimenti in merito a una dichiarazione dei redditi relativa a un suo amico nonché cliente perché gli era stata notificata una cartella esattoriale di pagamento. Il professore era senz'altro un esperto della materia visto che era docente di contabilità di Stato e insegnava anche altre materie giuridiche.

Con la massima deferenza, feci accomodare l'anziano professore, guardai la cartella di pagamento e analizzai la dichiarazione dei redditi. Era piena di errori! Le somme non tornavano, i quadri interni erano compilati male, non venivano riportate le ritenute d'acconto, erano sbagliate le detrazioni d'imposta.

Mi scappò di bocca un'espressione del genere: "Ma chi ha fatto tutti questi errori in una sola dichiarazione?!" Non potevo pensare minimamente che l'avesse fatta il professore. Lui, incurante della mia esclamazione, mi replicò: "Lasci stare, non vede che sono errori ma-

teriali e come tali correggibili in qualunque sede? Quindi vada alla sostanza”. Così mi costrinse con santa pazienza a ricostruire l’intera dichiarazione correggendo tutti gli errori.

È vero, gli errori materiali hanno un’importanza relativa in quanto non rappresentano una vera evasione. Il legislatore, peraltro, si preoccupa principalmente di colpire l’evasione.

Gli errori sono dei fraintendimenti, dei travisamenti delle norme applicabili. In essi non vi è la volontà del contribuente di porre in atto un comportamento delittuoso: il soggetto non vuole nascondere alcunché. Il contribuente che commette errori ha un atteggiamento di faciloneria, di noncuranza, di disattenzione, di scarsa conoscenza delle specifiche norme. La materia tributaria è unanimemente riconosciuta come materia particolare specialistica e complessa, per cui gli errori compiuti dai contribuenti debbono necessariamente essere visti in modo benevolo.

Certo, se chi commette l’errore è un tecnico, la cosa genera qualche perplessità. Se poi capita, come è capitato a me, di vedere che la dichiarazione dei redditi era quella del Ministro delle Finanze ed era stata redatta da un professore universitario...

Voglio tranquillizzare al massimo il lettore: se anche lui avesse commesso errori nella propria dichiarazione, non si agiti tanto, “gli errori si correggono”. Gli errori sono “peccati veniali”, un po’ di pazienza e tutto torna al suo posto, come è successo con la “nostra storia”.

L’errore non è l’evasione. Errore è, a esempio, sbagliare le somme o le moltiplicazioni, riportare un dato in un rigo anziché in un altro, non indicare le ritenute d’acconto subite, effettuare un versamento con codice tributi errato.

Ci dice la Corte di Cassazione che la dichiarazione dei redditi non costituisce la fonte degli obblighi tributari, ma rappresenta solo un momento del procedimento di accertamento e di riscossione dell’imposta. Quindi, ogni somma erroneamente dichiarata dal contribuente è correggibile anche a favore del cittadino, e quest’ultimo può legittimamente chiedere la restituzione di quanto eventualmente versato in più o chiedere l’annullamento della cartella di pagamento basata sull’erronea compilazione della dichiarazione.

## L'evasione

Cos'è l'*evasione* vera lo sappiamo tutti. Evadere, in generale, vuol dire nascondere la materia imponibile. In modo un po' più specifico vuol dire non dichiarare il proprio reddito per intero, dichiarare il volume di affare (o i ricavi) in misura inferiore alla realtà, indicare costi superiori al reale, non battere lo scontrino di cassa, non rilasciare la ricevuta fiscale, non emettere la fattura o la notula, portare fra i costi della ditta le spese della benzina della macchina privata, portare in detrazione fatture di costi per operazioni inesistenti, non registrare il contratto di locazione, non dichiarare i redditi provenienti dagli immobili o una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno o i redditi percepiti come co.co.co., dichiarare una sola pensione mentre se ne possiedono due, e via dicendo.

Il concetto è talmente chiaro e facilmente percepibile, e gli esempi pratici così infiniti, che ritengo di non dovermi dilungare oltre.



## L'elusione

L'evasione non è una esclusiva dell'Italia ma esiste anche in altri Paesi. Però, non in tutti i Paesi europei esiste il concetto di "elusione". L'elusione è quasi una prerogativa dell'Italia: in altri Paesi esiste l'evasione che contiene e incorpora anche l'elusione.

Vediamo allora che cos'è *l'elusione*.

Quando ero capo reparto al Primo Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Firenze mi lamentavo, come d'altronde tutti gli altri capi reparto, della carenza di personale e così chiedevo ai miei superiori che mi mandassero qualche funzionario in più. Un bel giorno il direttore mi chiamò e mi disse che mi aveva assegnato un nuovo funzionario che chiameremo Tamara. Mi disse, inoltre, che Tamara era laureata in lettere e filosofia con 110 e lode con encomio, e che aveva scritto vari libri di storia e sulla resistenza dei partigiani dell'ultima guerra.

Rimasi sconcertato e pensai: "Cosa me ne faccio di un funzionario che conosce benissimo l'italiano, la filosofia o la storia?! A me serve personale che conosca la ragioneria, la tecnica contabile, il diritto tributario!" Cercai di convincere il Direttore ad assegnarmi un'altra persona, ma lui ribatté: "Vedr , dottor Sarto, che non si lamenter  di questa dottoressa".

Il tempo, e soprattutto i fatti, gli hanno dato totalmente ragione.

Tamara   un funzionario che potremmo definire con "gli attributi maschili quadrati", tanta   la sua personalit  e la sua intelligenza. Dopo due giorni aveva capito benissimo cos'  la capacit  contributiva, la differenza fra imposte dirette e indirette, il principio di competenza e quello di cassa. Era entrata subito, corpo e anima, nella materia tributaria.

Dopo una settimana io provavo a spiegarle un po' di ragioneria e lei mi guardava sorridendo e mi replicava: "Gianni, questo me lo hai gi  spiegato ieri, quindi vai avanti". Non parliamo poi del momento in cui ci riunivamo per "interpretare" qualche norma tributaria un po' astrusa. Lei, con sorprendente acutezza, coglieva sempre nel segno e spiegava

a noi come andava letta e capita quella norma. Era lei che faceva lezione a noi. Insomma, se vi ho raccontato che io ero “bravino”, lei era, e lo è tuttora, dieci volte superiore a me. Dopo pochi mesi già scrivevamo insieme, come suol dirsi, “a due mani”, articoli pubblicati in riviste specializzate, ovviamente solo e soltanto di diritto tributario. Tamara è bravissima, al punto che ritengo di non conoscere alcun altro funzionario del Ministero delle Finanze (che ora si chiama Ministero dell’Economia) che la possa eguagliare.

Questi complimenti non rappresentano una piaggeria, sono solo verità e mi riempiono di orgoglio, in quanto penso di essere stato io a trasmetterle la “tassemania”. Oggi, lavora a Roma, ai massimi vertici dell’Amministrazione Finanziaria.

Mentre scovare l’evasione è un’attività che potrei definire di ordinaria attività per un verificatore fiscale, far emergere l’elusione rappresenta un’attività investigativa di particolare importanza che necessita di doti non comuni.

Un giorno Tamara fu inviata a eseguire una verifica a un gruppo societario di rilevanza nazionale e in quella occasione sfoderò abilità, capacità, intelligenza, acume e passione. Le grosse società normalmente non fanno l’evasione, così come si crede e come poc’anzi ho sinteticamente accennato ed esemplificato. È difficile constatare che una grossa società non emetta le fatture oppure utilizzi fatture per operazioni inesistenti, o non registri i contratti di affitto.

Il soggetto sottoposto a verifica aveva messo in atto una serie corposa di operazioni e di contratti; aveva fatto dei contratti di cessione di partecipazioni, aveva effettuato delle scissioni di società (che corrispondono a una sorta di divisione e di smembramento di una società) con l’ausilio di perizie e di consulenti di chiara fama nazionale. Tutti gli atti e contratti erano formalmente ineccepibili, dal momento che erano stati regolarmente redatti, registrati e supportati da idonea documentazione. C’erano le delibere delle assemblee, i pareri di tecnici, le perizie giurate in Tribunale: insomma, ogni atto di quel gruppo societario era inattaccabile.

La nostra Tamara si studiò tutti quegli atti e contratti e alla fine giunse a scoprire l’elusione. Fu eccezionalmente brava, tanto che di

fronte ai Giudici Tributari ebbe la grande soddisfazione di vedersi riconosciuto corretto il proprio operato. Il gruppo societario aveva posto in atto una serie di contratti tutti giuridicamente legittimi, se considerati singolarmente; però erano preordinati a raggiungere un unico obiettivo (scorporare la proprietà degli immobili) altrettanto legittimo, ma che avrebbe comportato un maggior carico fiscale se tale obiettivo fosse stato raggiunto con un solo contratto (la compravendita degli immobili).

L'elusione consiste, quindi, nel percorrere strade tortuose per arrivare alla stessa meta che si raggiungerebbe con la strada diretta e maestra. La strada tortuosa, però, costa "fiscalmente" meno di quella diretta.

Vi garantisco che non è facile scovare l'elusione, non è facile fare un avviso di accertamento basato non sull'evasione ma sull'elusione. Questo perché il legislatore, quando ha posto il divieto di tale comportamento, si è preoccupato - seguendo una certa corrente di pensiero - di porre dei limiti e delle condizioni.

Così, con lo scopo di garantire la certezza del diritto, ha ritenuto che per avere l'elusione sia necessario che nell'animo del contribuente vi sia la volontà preordinata di non voler pagare le imposte: quindi non è sufficiente la sussistenza del tentativo del contribuente di ricercare il semplice risparmio di imposta.



## Gli studi di settore

L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha potuto constatare che il numero dei controlli e degli accertamenti che riusciva a effettuare nell'arco di un anno era molto esiguo rispetto alle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva che venivano presentate. Se pensate che vengono presentate 4 o 5 milioni di dichiarazioni ogni anno, mentre i controlli sostanziali possono essere circa 60.000, capite bene che la probabilità di essere verificati (cioè di subire un controllo) è veramente minima.

Intendiamoci, nel conteggio dovete escludere i brevi accessi, a esempio, dei finanziari che entrano in azienda per controllare una fattura o uno scontrino e poi se ne vanno. A ciò si aggiunga che lo Stato si è reso conto dell'impossibilità pratica di controllare le innumerevoli posizioni dei piccoli imprenditori e dei piccoli lavoratori autonomi, e dell'antieconomicità di tali controlli.

Allora, risultando antieconomico effettuare verifiche e controlli presso le aziende, lo Stato ha inventato un nuovo metodo induttivo di accertamento da porre in atto "a tavolino", sulla base di elementi e notizie raccolti per ciascuna categoria lavorativa: gli *studi di settore*.

Antonella, impiegata del mio studio, è addetta alla compilazione dei modelli di dichiarazione per gli studi di settore. Meno male che è precisa, ordinata, ha grande volontà e, soprattutto, è paziente. Per quanto mi riguarda, dopo aver letto la prima facciata del modello e vista la mole di domande ivi contenute, la mia pazienza era già esaurita. Vediamo allora di cosa si tratta e cosa fa la mia collaboratrice.

Abbiamo già parlato dei controlli che il Fisco fa sulle dichiarazioni. Sappiamo che in linea generale questi controlli sono "formali" se attengono agli aspetti procedurali, di compilazione, di conteggi, insomma, che si possono riferire a errori del contribuente; sono "sostanziali", invece, se vogliono andare a colpire l'evasione vera e propria, cioè individuare chi non ha emesso gli scontrini fiscali o non ha dichiarato tutti i ricavi o non ha emesso le fatture o si è portato in detrazione costi inesistenti, e così via.

Abbiamo già visto che gli accertamenti sostanziali possono essere

fatti in modo analitico e puntuale con specifico riferimento a ogni elemento attivo o passivo che concorre alla determinazione del volume d'affari o al reddito; oppure in modo induttivo, partendo, cioè, da elementi certi per poter quantificare indirettamente i ricavi o il reddito.

Gli studi di settore rappresentano una via di mezzo fra gli accertamenti analitici e gli accertamenti induttivi; rappresentano inoltre un tentativo di “catastalizzazione” (brutto termine tecnico!) dei ricavi e dei redditi delle imprese e dei lavoratori autonomi (i cosiddetti soggetti privati con partita Iva).

Il Ministero, sulla base di una serie notevole di dati e di notizie elaborati con criteri scientifici, ha messo a punto una metodologia di accertamento che, attingendo da questi dati e notizie, giunge a quantificare il volume di affari e quindi i redditi dei soggetti. Il valore di beni strumentali, il valore delle rimanenze merceologiche, gli acquisti di materie prime, i costi del personale, la tipologia della clientela, eccetera, costituiscono alcuni esempi di questi elementi di calcolo che tutti i contribuenti debbano comunicare - come fa la mia Antonella - con pazienza e precisione.

La Pubblica Amministrazione, dopo aver indicato l'entità del volume d'affari e di reddito scaturenti dai calcoli ci dice che se tali entità corrispondono o sono inferiori a quelle dichiarate dal contribuente, l'Amministrazione Finanziaria, procederà a un accertamento induttivo, e si atterrà ai risultati degli studi di settore. Il Fisco, ovviamente si riserva ogni altro tipo e metodologia di accertamento.

In conclusione: se un soggetto con partita Iva “rientra negli studi di settore” i rischi di subire accertamenti “a tavolino” si riducono notevolmente.

Ecco, quindi, la mia esortazione ai lettori con partita Iva: “Cercate di rientrare negli studi di settore, così potrete dormire un po' più tranquilli”.

## Il 117 e le lettere anonime

Tranquilli: il 117 non l'ho citato per indicare un articolo di legge. È, come molti sanno, il numero di telefono che si deve comporre per chiamare la Guardia di Finanza affinché intervenga in casi urgenti di evasioni fiscali o per segnalare irregolarità.

Le lettere anonime sono un altro strumento per segnalare evasioni al Fisco. A questo riguardo ritengo di avere le idee chiare e precise, oltre che una convinzione personale ed "etica". Pur sapendo che molti lettori potranno non condividere le mie opinioni, ritengo opportuno esporle per meglio comprendere il quadro d'insieme di cui fanno parte e che è rappresentato dall'accertamento in generale.

Quando ero ancora dall'altra parte del tavolo delle tasse avevamo in dotazione in ogni reparto di accertamento un registro sul quale segnavamo tutte le lettere anonime pervenute. In queste lettere c'era di tutto: coniugi separati che segnalavano che il loro ex marito o ex moglie aveva grossi redditi non dichiarati, clienti che denunciavano che il tal commerciante non rilasciava quasi mai lo scontrino fiscale, acquirenti di quartieri che affermavano che il tal costruttore aveva incassato centinaia di milioni in nero e che li aveva pretesi tutti in contanti, impiegati che affermavano che l'ex datore di lavoro aveva una contabilità parallela inserita in un computer a casa, e così via.

Io, quel registro, lo lascio ammuffire nel cassetto. Per me le lettere anonime rappresentavano una cosa da non prendere in considerazione, una cosa ignobile, una vigliaccata. Nel leggerle vedevo venir fuori da quelle parole bile, rabbia, invidia, rancore che davano al mio animo un fastidio immenso. Vi trovavo soltanto concetti negativi, che cercavano di mascherarsi di legittimità, di invocazione al rispetto delle leggi fiscali statali, mentre era evidente che non volevano essere altro che una subdola vendetta nei confronti di qualcuno.

Io ragionavo così: "Non ritengo giusto che io debba perseguire un soggetto di cui mi si dice che ha evaso senza che io sappia chi me lo dice. E se l'anonimo delatore fosse anche lui un evasore e semmai più evasore del denunciato? È giusto che io vada a "colpire" un soggetto, mentre il denunciante rimane a ridersela sotto i baffi nell'oscurità?".

No! Ancor oggi non ho cambiato opinione e ritengo che calzi a pennello quanto insegna il Vangelo: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. È giusto che si debba star dietro alle grida di “dagli all’untore” di memoria manzoniana senza sapere da che parte provengono quelle grida? Tutti abbiamo il diritto che i nostri concittadini paghino le tasse, ma anche noi abbiamo un pari dovere di pagarle fino in fondo. Non possiamo pretendere che “gli altri” paghino le tasse se noi per primi non le paghiamo. E allora, solo chi è in regola e paga tutte le sue tasse può aspettarsi che il suo concittadino le paghi regolarmente e può quindi pretendere che, se quest’ultimo evade, venga colpito.

Gli uffici fiscali hanno tantissimi mezzi di indagine, così tanti che il contribuente non può lontanamente immaginare. La Guardia di Finanza e gli altri funzionari dell’Amministrazione possono fare accessi, perquisizioni, controlli presso le ditte e gli studi professionali e le abitazioni e terzi soggetti, possono richiedere contratti, fatture, atti, registri, possono controllare tutti i movimenti bancari, gli estratti conto, possono analizzare i bilanci, il contenuto dei computer, di agende. Insomma, gli strumenti e i mezzi per colpire gli evasori sono innumerevoli, azzardo a dire “infiniti”. È sufficiente che i funzionari si muovano, che facciano delle indagini: i poteri giuridici ci sono e i funzionari li possono esercitare. Non hanno bisogno di utilizzare degli strumenti forniti da soggetti “vigliacchi e codardi” o “vendicativi” nascosti nell’anonimato. Se lo facessero, sarebbe come se lo Stato incitasse a tali comportamenti che io definisco “amoralì”. Lo Stato stesso diverrebbe “vigliacco” e “amorale”. Non c’è bisogno che ce lo dica una lettera anonima che esiste l’evasione fiscale, l’evasione fiscale è come un mare immenso: l’Italia è tutta circondata dal mare, quindi non ha bisogno di una lettera anonima per venire a sapere che esiste il mare.

Inoltre, se lo Stato desse seguito alle lettere anonime, rischierebbe di fare un lavoro “su commissione ignota” che potrebbe fargli perdere tempo, energie e propria programmazione. Io esorto i funzionari dell’Amministrazione Finanziaria a lasciar stare le lettere anonime, le cestinino e basta: è carta straccia indegna di essere letta.



Vi racconto un fatterello concernente le lettere anonime.

Un giorno il direttore dell'Ufficio mi chiamò facendomi notare che io non avevo fatto alcun accertamento sulla base delle lettere anonime pervenute e registrate. Quel direttore era una pasta d'uomo: era buono, comprensivo, sensibile oltre che intelligente. Gli esposi i motivi della mia inerzia per quanto atteneva alle lettere in questione. Lui mi capì perché condivideva il mio modo di pensare, però fu costretto a insistere a seguito di superiori disposizioni. Così mi disse: "Dottor Sarto, faccia anche un solo accertamento basato sulle lettere anonime, così almeno non sarò costretto a scrivere - 0 - (zero) nelle statistiche annuali che devo trasmettere al Ministero".

Tornai al mio reparto mogio mogio, avvilito perché non volevo dispiacere al mio direttore e nello stesso tempo non avevo alcuna intenzione di assecondare qualche "vigliacco". Con quale criterio avrei scelto la lettera anonima da sottoporre a verifica fra le tante che avevo in carico in fondo al cassetto? Non ne avevo la più pallida idea.

La fortuna mi aiutò a risolvere il mio problema etico-morale. Sfolgiando il pacco delle lettere dei "denunciati" ne trovai una che segnalava un canone di locazione "in nero". La lettera riportava la firma e l'indirizzo del denunciante e quindi non era da considerare "anonima". Avrei, quindi, potuto controllare la posizione del denunciante e poi quella del denunciato. Così feci.

Convocai ufficialmente il denunciante. Questi era un operaio dipendente, con uno stipendio fisso, con moglie e un figlio a carico. Un sabato mattina si presentò in ufficio tenendo per mano un bambino di 7 o 8 anni. Il denunciato era il proprietario del quartiere dove abitava la famiglia dell'operaio. Mi disse che il contratto di locazione non era stato registrato, il proprietario si faceva pagare il canone mensile rilasciando delle ricevute un po' ambigue, e conseguentemente, non dichiarava il reddito derivante dal fabbricato. L'operaio, nel far verbalizzare le sue affermazioni, esibì le ricevute mensili, mi fornì tutti i dati necessari all'individuazione del proprietario; io chiesi i suoi dati anagrafici, la composizione della famiglia e copia della dichiarazione dei redditi rappresentata dal suo unico modello 101 (oggi si chiama Cud). Tra le altre cose dichiarò che la moglie faceva la casa-

linga e che non aveva alcun reddito. Insomma, pareva tutto a posto.

L'operaio era contento perché aveva avuto soddisfazione per la sua denuncia, io perché il mio modo di pensare era rimasto integro e anzi rafforzato. Ero quindi in grado di fare l'accertamento al proprietario del quartiere sulla base delle dichiarazioni del conduttore e delle ricevute "ambigue" che mi erano state fornite, con la coscienza a posto.

Tutto cambiò quando, accompagnando alla porta quel signore (il denunciante) mi rivolsi al bambino che teneva per mano e, senza secondi fini, chiesi: "Dove hai lasciato la mamma?" Il bambino con tutta l'innocenza della sua età mi rispose: "La mamma è a lavorare alla rosticceria". Io guardai il padre, non sapevo cosa dire. La risposta del piccolo, in una frazione di secondo, aveva sconfessato la dichiarazione del padre e incrinato la mia sicurezza.

Borbottai qualche frase del genere: "E ora che faccio? Riprendo le indagini?" Il contribuente capì ciò che stavo ipotizzando e incominciò a inveire contro di me perché avevo approfittato dell'innocenza del suo bambino. Se ne andò in... cavolato e imprecando contro la mia disonestà.

Cosa avreste fatto voi, cari lettori? Avreste fatto un solo accertamento al proprietario del quartiere o al solo operaio inquilino con la moglie a carico che invece aveva un reddito e che non dichiarava? O avreste fatto due accertamenti, uno al proprietario e uno alla moglie?

La risposta corretta sotto un punto di vista giuridico è quella dell'accertamento al solo proprietario del quartiere, perché per tale soggetto avevo la prova documentale (le ricevute) dell'evasione, mentre per l'operaio - conduttore avevo solo le affermazioni di un bambino di 7-8 anni che sicuramente non costituivano una prova del fatto che la mamma aveva un reddito e che non avrei potuto utilizzare in un eventuale futuro contenzioso. Avrei dovuto espletare ulteriori indagini a carico della moglie dell'operaio.

Tornai alla mia scrivania, guardai il verbale, lo rilessi, ci pensai sopra un po' e poi strappai tutto. Giustificai me stesso pensando: "Questo succede a dover star dietro alle denunce anonime! Io ho tante pratiche più importanti da seguire e non è giusto che perda il mio tempo

per le invidie, i rancori, le delazioni dei cittadini, e poi va a finire che i denunciati sono evasori come i denunciati”.

Nei rapporti statistici dell'Ufficio alla casella “Accertamenti da lettere anonime” ci scrissi zero e il direttore non mi disse alcunché.

Vi ho raccontato la storiella della lettera anonima perché, con mia viva soddisfazione, ho letto una recentissima sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale non è legittimo un accertamento basato unicamente su di una lettera anonima anche se i fatti ivi contenuti sono stati confermati da verifiche della Guardia di Finanza.

Giustizia è fatta! Al bando le lettere anonime!

## Io ho un amico...

Un vecchio detto popolare suona grossomodo così: “Con i soldi e l’amicizia si aggira anche la giustizia”.

Non so da dove o da cosa abbia avuto origine questo detto, ma ritengo di poter esprimere la mia opinione sull’argomento dell’amicizia in campo fiscale. A chi di voi fa o farebbe piacere avere un “amico” (o ancor meglio un parente) che lavora all’Ufficio delle Tasse? Forse a tutti. Intendiamoci subito: non per compiere chissà quali atti illeciti, ma solo per avere delle notizie, dei suggerimenti, della indicazioni su come comportarsi. Il detto popolare, invece, evoca l’illecito anche penale, sottintende la corruzione e in linea di principio è respinto moralmente dalla maggioranza dei cittadini.

Avere un “amico” funzionario del Fisco non dispiace: non vi è niente di illecito nell’averne un amico, e se questo amico è un dipendente dell’Amministrazione Finanziaria non per questo dovrei abbandonare tale amicizia. Non vedo cosa vi sia di male nel prendere il caffè insieme, andare insieme allo stadio a vedere la partita, fare una cena con le rispettive mogli.

Beh, direte voi, che problema c’è? Qual è l’aspetto interessante di questo argomento? Perché trattare l’amicizia in campo tributario?

Il problema nasce dal fatto che l’argomento dell’amicizia fa subito pensare che tale sentimento non sia sincero, ma abbia un secondo fine rappresentato dall’interesse economico (minori tasse da pagare) o da qualche altro vantaggio indiretto. Come avere un rimborso o una risposta a un quesito nel minor tempo possibile, sapere se la dichiarazione dei redditi è stata fatta correttamente, sapere se spetta una certa agevolazione.

Qui non interessa e non voglio giudicare la sincerità o meno del rapporto di amicizia, anche perché altrimenti dovremmo prendere in considerazione e analizzare non solo l’atteggiamento dell’amico-contribuente, ma anche quello dell’amico-funzionario. Io ipotizzo la schiettezza e la bontà del rapporto. In campo tributario l’amicizia ha aspetti e connotazioni che lasciano perplessi e dubbiosi, incerti sia sulla bontà del rapporto, sia sul facile inquinamento di tale rapporto.

Se l'amico riuscirà ad assecondarvi sulle richieste ancorché innocenti e prive di secondi fini, il vostro rapporto potrà crescere positivamente; se, invece, la risposta del vostro amico fosse negativa, si potrebbe compromettere tutta l'amicizia. State attenti: questo rischio viene corso da entrambi gli amici. Anche l'amico funzionario rischia di trovarsi in difficoltà se non può legittimamente accontentarvi. Talvolta gli "attesi benefici" derivanti dal rapporto di amicizia si capovolgono e diventano dei "danni" se il rapporto di amicizia non è sincero e "bivalente". Vi narrerò al riguardo quanto accadutomi.

Avevo un amico con cui ritenevo di aver instaurato un rapporto sincero. Ci siamo conosciuti quando ancora ero dall'altra parte del tavolo delle tasse. Era un collega volenteroso, di assoluta onestà e correttezza fino all'eccesso e all'esasperazione. Ovviamente, quando eravamo colleghi la sua rettitudine morale e giuridica era da me apprezzata e condivisa. Ma un brutto giorno di pochi anni fa ho perso quella amicizia per mia volontà.

Un mio cliente ricevette due avvisi di accertamento, uno per l'Iva e uno per le imposte dirette. Entrambi gli atti si basavano su di un verbale della Guardia di Finanza. Io andai all'Ufficio Iva e concordai l'entità dei ricavi che sarebbero stati non dichiarati. È evidente - ed è prassi consolidata - che quanto definito con l'Ufficio Iva ha rilevanza anche nel campo delle imposte dirette. Infatti, se un imprenditore non ha dichiarato certi ricavi ai fini dell'Iva, non li ha dichiarati ai fini delle imposte dirette. La cosa era talmente ovvia, piana e senza problemi, che mi presentai al mio amico ed ex collega dando per scontato che avremmo concordato facilmente sulla base di quanto già avvenuto con l'Ufficio Iva. Sbagliavo.

Quel mio amico incominciò a fare un sacco di osservazioni ed eccezioni prive di valenza giuridica per le quali lui non si sentiva di concordare. Io non credevo alle mie orecchie nel sentire tutte quelle sciocchezze e siccome vi era un rapporto di amicizia oltre che di ex collega mi permisi di alzare la voce. Lui non accettò quel mio comportamento e non volle firmare il concordato. Non mi rendevo conto del suo atteggiamento: altri funzionari che avevano assistito alla scena scuotevano la testa comprendendo il mio nervosismo e disapprovando l'operato

del mio ex amico funzionario. Non ci fu niente da fare, dovetti tornare allo studio a mani vuote, ben conoscendo la sua testardaggine.

Dopo qualche giorno e confessioni indirette, venni a sapere la motivazione, a dir poco “allucinante”, per la quale il mio ex amico non aveva voluto concordare: siccome eravamo amici, lui temeva che sottoscrivendo con me un concordato potesse nascere qualche sospetto di connivenza o di favoritismo! Avevi voglia di fargli presente che stavamo redigendo un atto e ci stavamo comportando in assoluta correttezza, legittimità e trasparenza: non ci fu niente da fare! Lui aveva timore che i suoi colleghi “sospettassero” chissà quali intrallazzi, non voleva apparire come quello che permetteva che io mi approfittassi della nostra amicizia...

Quel fatto mi ha turbato moltissimo perché, oltre alla legittimità dell’operato, lui ben conosceva la mia correttezza professionale e morale al pari di quella che io ho sempre riconosciuto a lui. Quindi non si poteva permettere di dubitare di alcunché. La mia povera mamma mi diceva: “male non fare, paura non avere”. Lui ancora oggi mi cerca, mi chiede chiarimenti di natura tributaria, mi chiama per farmi gli auguri di compleanno e per le feste di Natale e di Pasqua, io gli rispondo in modo freddo e distaccato.

Quella pratica del mio cliente è stata comunque risolta. Infatti ho incaricato un mio collaboratore di studio il quale è andato all’Ufficio Imposte dirette e ha concordato tranquillamente sulla base, appunto, di quanto avevo già definito con l’Ufficio Iva.

A chiusura dell’argomento consentitemi un consiglio: lasciate stare la ricerca di un “amico funzionario” del Fisco, potreste rimanere delusi. Se l’amicizia non è vera e sincera, può riservarvi dei trabocchetti inaspettati. Fidatevi maggiormente del tecnicismo e delle “regole del gioco” perché l’amicizia, nel migliore dei casi, può soltanto essere di supporto, di aiuto a quelle regole ma non può e non deve sostituirle. Vi illudete se credete di risolvere i vostri problemi solo perché avete “un amico” al Palazzaccio delle tasse.

Io, che ho tanti amici dalla parte di là del tavolo delle tasse, non confido su tali amicizie; confido solo sulle “regole del gioco”, cioè sulla Legge.

## L'accertamento induttivo

Un giorno del mese di novembre del 2002 a una trasmissione radiofonica del primo pomeriggio chiamata “Con parole mie”, ho sentito raccontare qualcosa di simile a una favola o aneddoto arabo che pressappoco diceva così:

“Mustafà, arabo scaltro e ladro che viveva di espedienti per mandare avanti la sua povera famiglia, un giorno sorprese un ladro che stava rubando in casa sua le poche cose che aveva. Un ladro che rubava in casa di ladri! Mustafà lo lasciò fare e anzi, dopo che il ladro fu uscito dalla sua modesta dimora, prese le ultime cose che gli erano rimaste e si mise a seguirlo. A un certo punto il ladruncolo si accorse di essere seguito, si fermò e rivolgendosi al defraudato Mustafà, gli disse: “Ehi tu, cosa vuoi da me? Perché mi vieni dietro?” Mustafà gli rispose: “Poiché tu mi hai rubato quel poco che avevo, ho preso le poche cose che mi sono rimaste e verrò a casa tua. Tra poco mia moglie e i miei figli mi seguiranno e così vivremo a casa tua: tanto nella mia vecchia abitazione non c’è rimasto più niente di valore e nessuno di noi ci vuole più restare. Ci sono rimaste solo bocche da sfamare che verranno a casa tua, così tu darai da mangiare a me e alla mia famiglia”. Il ladro, impaurito, posò la refurtiva e scappando gridò che lui i problemi degli altri non li voleva.”

Molti anni prima di quella trasmissione, quando ero ancora dall’altra parte del tavolo delle tasse, un giorno stavo facendo una verifica fiscale a una fabbrica di scarpe. Come spesso accadeva, il controllo riguardava annualità pregresse, cioè dichiarazioni dei redditi relative ad almeno 4 o 5 anni prima del nostro ingresso nella ditta. Le aziende, come l’uomo, nascono, vivono e muoiono - spesso con una velocità più marcata rispetto a noi esseri viventi. Così i bilanci che noi andavamo a controllare erano belli paffutelli, ricchi di polpa, con consistenti volumi di affari e con redditi di tutto rispetto. Ma, ahimé, nei giorni della nostra verifica pareva di trovarsi in una valle di lacrime. Gli affari andavano male, vi era in atto una vera “crisi del settore”.

Non c'erano soldi e c'erano, invece, tanti debiti. Insomma, con il nostro ingresso, come suol dirsi, "pioveva sul bagnato".

I controlli tecnici non tardarono a evidenziare grosse evasioni per gli anni pregressi. Io la "pizzicai" bene quella povera azienda e la misi con le spalle al muro: la contabilità non era in regola e vi trovai pagine dei registri Iva non scritte, il libro dei beni ammortizzabili in bianco, il bilancio che non quadrava e diverse altre irregolarità contabili. Insomma, quella contabilità non dava certezza di attendibilità, non si era sicuri che i dati del bilancio della società fossero veri. La legge, in questi casi, dice che se la contabilità nel suo insieme è inattendibile, il Fisco può disattendere i suoi risultati e può determinare il reddito dell'impresa e/o il volume d'affari in modo induttivo o presuntivo.

L'accertatore può partire da elementi di fatto sicuri e certi dai quali, con procedimenti logico-deduttivi, può riuscire a quantificare i ricavi e i redditi. Questo è ciò che si definisce "accertamento induttivo". Così, facendo il conto delle scatole di cartone acquistate, potei determinare le paia di scarpe vendute, confrontarle con le quantità di scarpe risultanti dalle fatture di vendita e conseguentemente determinare in numero delle scarpe vendute senza essere state fatturate.

Dopo aver concesso alcuni abbattimenti per le "rotture di scatole" (in tanti sensi) ero certo di aver scoperto diverse centinaia di milioni di vecchie lire di evasione. L'amministratore della società dovette convenire sulla mia correttezza operativa e sui miei ragionamenti logici e tecnici, ma insisteva nel piangermi dietro dicendo che non aveva più soldi, che c'erano solo perdite e solo debiti. La sua "ditta" (come nella favola araba, la sua "casa") era pressoché vuota: c'erano rimaste solo poche cose e i dipendenti da pagare (le "bocche da sfamare" della favola).

Un giorno quell'amministratore, preso dallo sconforto e non sapendo più cosa fare, si presentò davanti alla mia scrivania, mentre stavo redigendo il verbale e, con tono misto di scoraggiamento e di arrabbiatura, mi disse: "Senta, caro dottore, lei sarà bravo a fare tutti i suoi calcoli e ad applicare tutte le leggi fiscali, ma se non vuol capire che qui soldi non ce ne sono più, queste sono le chiavi della ditta; domani viene lei ad aprire i cancelli e a pagare gli stipendi ai 107 dipendenti che abbiamo. Oppure va lei in banca a chiedere un prestito per pagare



le tasse. Io e la mia famiglia verremo a dormire nell'androne del vostro Palazzaccio perché a casa mia sono stufo di sentir suonare il campanello dai creditori... Anzi, non ho più una casa, visto che è già tutta ipotecata e ho lo sfratto esecutivo”.

Confesso il mio stupore. Non avevo parole: rimasi costernato e avvilito e non sapevo cosa fare. Sinceramente, avrei fatto volentieri come quel ladruncolo della novella araba: avrei posato per terra la “refurtiva” (le imposte evase e recuperate) e gli avrei gridato: “Io non voglio i tuoi problemi” (imprenditoriali); io preferisco i miei (tributari).

Distaccandomi, però, dall’emotività, dall’immedesimazione nei panni del povero amministratore di quella società, dovetti riflettere che io non ero un ladruncolo che andava a rubare in casa degli altri, ma un funzionario che stava facendo il suo dovere in virtù delle leggi dello Stato in cui viviamo lui, io e tutti gli altri abitanti di questo Paese.

Le imposte evase non erano “refurtiva”: esse rappresentavano soldi che la società avrebbe dovuto pagare diversi anni prima e che invece non aveva pagato. Quindi, semmai, il ladruncolo era lui, non io: che si tenesse le chiavi della sua azienda con i relativi problemi e i suoi disordini contabili, lo Stato italiano e io ci saremmo tenuti i nostri. Sotto un punto di vista umano potevo essergli vicino, ma solo sotto questo punto di vista. In seguito venni a sapere che la società era fallita, non certo e non solo per colpa della mia verifica fiscale.

L’accertamento induttivo è quindi una metodologia di accertamento mediante la quale si parte da elementi e notizie di fatto oggettivamente certi e documentati per poter ricostruire il reddito d’impresa o i suoi ricavi. Come in questo caso, si parte dalle scatole acquistate (depurate delle quantità in rimanenza) per poter presumere la quantità di scarpe vendute. Se la società verificata aveva acquistato in un intero anno 10.000 scatole voleva dire che - circa - altrettante paia di scarpe doveva averle vendute e quindi fatturate. Se, invece, le scarpe fatturate risultavano, mettiamo, solo 6.000, voleva dire che vi era stata un’evazione pari alle 4.000 paia di scarpe non fatturate.



## L'accertamento analitico

Uno dei miei migliori clienti è un certo Vincenzo. È un imprenditore nel vero senso della parola: forte personalità, capacità organizzativa, determinazione, elasticità mentale; è aggressivo, ma intelligente al punto di sapersi controllare al momento giusto. Conduce un'azienda con oltre 100 dipendenti e con un giro di affari di circa 20 milioni di euro. Lavora nel campo della pelletteria e negli anni trascorsi ha avuto delle belle "soddisfazioni" (per un imprenditore quando si parla di "soddisfazioni" s'intende soprattutto "bei guadagni"). Anche a me questo cliente ha dato soddisfazioni professionali. Pur avendo, entrambi, un carattere forte che ci porta qualche volta ad "accaldarci" e ad alzare il tono della voce, non v'è dubbio che sussista reciproco apprezzamento e che le mie consulenze, specialmente tributarie, non rimangono lettera morta, e trovano invece concrete applicazioni.

La ragioniera della ditta spesso chiama allo studio per avere chiarimenti: lei sa che se, sbaglia, "il signor Vincenzo si arrabbia tanto". I continui contatti anche solo telefonici con lo studio mi consentono di avere una visione aggiornata e generale delle problematiche amministrative e contabili. La contabilità di quella ditta la definirei in perfetta regola. Non c'è una lira di nero, tutte le fatture sono regolarmente emesse, tutti i costi sono regolarmente registrati, tutti i libri sono tenuti in bell'ordine, il bilancio quadra perfettamente. Insomma, sono disposto a sottoscrivere la regolarità e attendibilità contabile della ditta.

Un bel giorno arrivò la Guardia di Finanza. La prima reazione del signor Vincenzo fu del tipo: "Ma cosa vogliono questi? Io ho tutto in regola! Vengono qui a farmi perdere del tempo! Se dico che sono in regola, perché vanno a spulciare anche le lire? Io che pago miliardi di tasse! Ma che vadano a scovare chi non le paga, le tasse!".

Tutt'altro che intimorito, si sarebbe mangiato in un sol boccone il maresciallo e i due finanzieri. Cercai di calmarlo, di convincerlo che i militari stavano facendo il loro lavoro e che quasi tutte le verifiche nelle aziende si concludono con dei rilievi. Doveva accettare, anche

psicologicamente, quella “intrusione” di estranei, doveva accettare quella verifica come un evento naturale. Il signor Vincenzo, queste cose non se le voleva sentir dire! Anzi, mi fece presente che se fossero saltati fuori degli errori le colpe sarebbero state della contabile e mie. Perché lui non aveva mai voluto evadere e non tollerava errori. Non era abituato a doversi giustificare con nessuno. Figuriamoci se poi era convinto di aver ragione!

Sapendo come ci si deve comportare in occasione di verifiche, lo lasciai sfogare, e in questo mi fu di aiuto anche il maresciallo che non si curò più di tanto delle esternazioni dell'imprenditore. Dopo due mesi circa di verifica non era venuto fuori alcun rilievo o recupero. Controllarono tutti i libri: vidimazioni, bollature, scritturazioni. Verificarono le fatture emesse dei ricavi. Visionarono l'inventario delle merci e delle materie prime. Controllarono il bilancio e la quadratura dello stesso. Niente. Provvidero ad analizzare tutte le voci di bilancio con particolare attenzione ai costi d'esercizio. Il principio di competenza era stato rispettato, i costi risultavano inerenti all'attività, gli ammortamenti erano stati calcolati correttamente. Insomma: niente da rilevare.

Un giorno venne anche un capitano della Guardia di Finanza per sincerarsi dell'andamento della verifica e dopo essersi reso conto della regolarità e trasparenza dell'azienda, invitò i suoi militari a chiudere velocemente la procedura di controllo. Il maresciallo, quasi sconcolato, riuscì a verbalizzare un solo rilievo di scarso valore. Fra i costi della società vi erano inserite le spese sostenute per l'acquisto del carburante anche per una autovettura di grossa cilindrata. L'auto veniva utilizzata esclusivamente dal signor Vincenzo; quindi, secondo la Guardia di Finanza, i relativi costi erano indeducibili nella misura di due settimi. I militari ritenevano, cioè, che per due giorni alla settimana l'auto veniva utilizzata dal titolare non per motivi attinenti alla conduzione dell'azienda, ma per motivi personali.

Tale specifico rilievo, pur non trovandomi consenziente, rappresentava un recupero analitico. In considerazione dell'entità, consigliai il signor Vincenzo di prendere atto del rilievo e di tralasciare qualunque contestazione. Non valeva la pena di fare ricorso neppure contro il futuro avviso di accertamento.

Al termine della verifica, come già avevo previsto, il signor Vincenzo si era tranquillizzato e con i militari che tutte le mattine arrivavano in azienda, si era instaurato un clima di assuefazione, di tolleranza. Se ne andarono serenamente con una cordiale e civile stretta di mano e ancor oggi il signor Vincenzo ricorda volentieri quella visita, addirittura con orgoglio.

L'accertamento analitico che ne seguì fu altrettanto esiguo: per gli importi contestati potè essere definito con un condono fiscale varato proprio l'anno successivo all'accertamento. Il mio lavoro si ridusse a ben poca cosa.

Gli accertamenti "analitici" hanno il vantaggio, sia per il Fisco, sia per il contribuente, di individuare con precisione il rilievo ipotizzato e quindi le norme violate. In presenza di accertamenti analitici ci si può difendere con altrettanta precisione perché si potrà verificare l'applicabilità delle norme al caso in questione, senza lasciarsi andare ad argomenti generici e privi di valenza.

Infine, quando le rettifiche tributarie sono analitiche, giuste e corrette, il contribuente le accetta con maggior sopportazione rispetto a quelle induttive.

## L'accertamento sintetico

Per noi addetti ai lavori quando vogliamo parlare dell'accertamento sintetico ai fini delle imposte dirette ci basta dire il numero dell'articolo di legge in cui è previsto questo metodo di accertamento. Il resto è tutto chiaro e lo diamo per cosa scontata e pacifica.

Supponiamo che esista qualche persona furbetta e incallita che proprio non vuol pagare le tasse. Questo ipotetico contribuente, comunque, guadagna bene, perché semmai fa qualche lavoro tutt'altro che raccomandabile come, magari, il magnaccia.

In attività più "decorose" il nostro ipotetico soggetto può essere in una posizione tale da non rilasciare fatture o scontrini o ricevute fiscali oppure notule professionali (medici, commercialisti, dentisti, avvocati...). Insomma, per dirla in poche parole, gente che evade e che può evadere alla grande e non c'è nessuno che se ne accorge. Se poi questi signori si comprano la Ferrari, o due o tre cavalli da corsa, o possiedono una barca a motore di oltre ventidue metri ormeggiata a Porto Cervo o addirittura hanno il piccolo aereo privato o anche la villa al mare al Forte dei Marmi o una baita a Cortina, tutti comprendiamo che non sono in regola e che quindi bisogna scovarli e far loro pagare le tasse.

Lo Stato gli dice: "Senti, caro signore, io non riuscirò a sapere come hai fatto a guadagnare tanti soldi perché sei furbo, né sono in grado di quantificare con esattezza il tuo reale reddito, anche perché mi occorrerebbero mesi di indagini. Però mi sembra logico che se ti puoi permettere di mantenere una Ferrari o dei cavalli o la villa al mare vuol dire che tu guadagni sicuramente tanto. E allora, sai che ti dico? Che per mantenere una Ferrari occorrono almeno tot euro... (a seconda della cilindrata, dell'anno di immatricolazione, eccetera), per mantenere dei cavalli occorrono tot euro... (a seconda del loro numero, degli anni, della razza), per mantenere una casa al mare o ai monti accorrono tot euro (a seconda delle stanze, dei metri quadri del giardino, della posizione). Quindi concludo che, prescindendo dalla determinazione analitica e precisa del tuo reddito (sommatoria dei singoli redditi di lavoro più redditi di impresa più redditi di capitale), posso determinare sinteticamente un unico reddito complessi-

vo sulla base di questi elementi indici di redditività, sulla base cioè delle spese necessarie per mantenere la Ferrari, i cavalli, la villa, eccetera.”.

In poche parole potremmo dire che l'accertamento sintetico è l'accertamento del “buon senso”, della conoscenza di quanto costa la vita moderna.

Lo Stato dice: “Non saprò quanto guadagni, caro cittadino, ma posso quantificare quanto sei costretto a spendere per mantenere quei beni”.

Fiumi di inchiostro sono stati versati per contrastare tale determinazione sintetica; però, tutto sommato, gli accertamenti sintetici hanno una loro logica e sono accettabili in linea di principio generale. Il problema serio che si pone sta nel fatto che si devono tradurre in numeri quegli elementi indicatori. Quelle argomentazioni condivisibili in senso generale da tutti noi, debbono essere trasformate in entità numeriche di reddito per poter rispettare il principio costituzionale che abbiamo già visto della “capacità contributiva”.

A titolo giustificativo si potrebbero fare un sacco di argomentazioni contrarie del tipo: “sono appassionato di autovetture e quindi la Ferrari la tengo ferma in garage, pertanto non consuma alcunché; i cavalli li faccio mantenere da un contadino perché utilizza il loro sterco come concime naturale; l'aereo privato lo uso per la società di cui sono socio e non è colpa mia se i bilanci chiudono in perdita e quindi non ho redditi”. Qualcuno la spara ancora più grossa: “La baita a Cortina me la sono comprata perché ho fatto tredici al totocalcio o perché ho vinto alla lotteria”.

Di argomentazioni a favore dell'accertamento sintetico se ne possono fare tantissime, ma altrettante possono essere le argomentazioni che si possono fare contro tale tipo di accertamento. Poiché il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è tutt'altro che ultimato, a me basta aver dato al lettore la cognizione della problematica e gli auguro di non ricevere mai un avviso di accertamento sintetico. A questo proposito ecco un fatto accadutoomi realmente.

Un giorno si presentò al mio studio un cliente inviatomi da un ra-

gioniere commercialista. Questo cliente aveva una piccola impresa familiare edile insieme a due suoi figli. A detta di alcune mie impiegate questi due figli sono anche dei bei ragazzi che potrebbero fare i modelli e partecipare a concorsi di bellezza maschile: sono alti, sempre abbronzati, con fisico “palestrato”.

Il cliente mi raccontò che la sua impresa guadagnava molto bene, ma che era costretto a non emettere fatture perché la sua clientela era rappresentata quasi esclusivamente da privati che non volevano le fatture per non pagare l’Iva. La conseguenza era che le sue dichiarazioni esponevano redditi pari a zero. Anche i figli, ovviamente, non risultavano aver alcun reddito. Uno dei figli era particolarmente appassionato di macchine di grossa cilindrata: così il padre gli aveva comprato una Ferrari.

Un giorno il figlio andò all’autodromo del Mugello per partecipare a un raduno degli amanti del Cavallino. La Guardia di finanza del luogo prese il numero di targa di molte autovetture di grossa cilindrata e chiese agli occupanti delle vetture chi ne fosse il proprietario. Anche il figlio del cliente fu costretto a fornire le proprie generalità e a dichiarare a chi era intestata l’auto.

Al cliente dovetti spiegare che rischiava di subire un “accertamento sintetico” basato sulla semplice disponibilità della Ferrari e aggiunsi che le argomentazioni difensive sarebbero state scarse sotto un punto di vista giuridico. Riuscii a tranquillizzarlo, almeno in parte, facendogli presente che se possedeva redditi già tassati alla fonte, come a esempio interessi attivi bancari o redditi provenienti da titoli di Stato (Bot, Cct, eccetera), avrebbe potuto utilizzarli per documentare che il reddito accertabile sinteticamente proveniva da quest’ultimi tipi di reddito.

Per fortuna del cliente, fino a oggi non è pervenuto alcun accertamento sintetico. Sono riuscito però a convincerlo a emettere qualche fattura in più e a dichiarare alla fine dell’anno un reddito almeno “dignitoso”.

Padre e figlio continuano a essere sulle spine per paura che prima o poi arrivi quell’avviso di accertamento sintetico. Ma l’ennesimo “condono fiscale” li toglierà dalle spine e contribuirà a far viaggiare più tranquillo, in Ferrari, il bel giovanotto.



## L'inerenza

Due fatterelli: di uno sono stato attore quando ero nell'Amministrazione Finanziaria, dell'altro durante la mia attuale professione.

Il primo. Accadde che feci il controllo di una dichiarazione dei redditi di un rappresentante di commercio. Questo signore aveva inserito fra i suoi costi le spese che aveva sostenuto per l'acquisto di quattro vestiti completi (giacca e pantaloni): due per l'estate e due per l'inverno. Io non ammi in detrazione quei costi e quindi gli notificai l'avviso di accertamento (abbiamo già visto trattarsi di un atto amministrativo che serve a portare a conoscenza del contribuente che l'Ufficio gli ha modificato la dichiarazione fiscale) facendo il recupero.

Pochi giorni dopo il rappresentante di commercio si presentò in ufficio e in modo risoluto e deciso contestò il mio operato dicendomi sostanzialmente questo: "Mi scusi, ma perché l'Ufficio non vuole riconoscermi i costi per l'acquisto dei vestiti? Io, quando vado in giro per la città per vendere i prodotti di bellezza da me rappresentati, mi devo vestire per bene, in giacca e cravatta, per dare una buona immagine di me e della ditta che rappresento. Non posso mica andare a vendere in scarpe da ginnastica e in jeans o con una giacca vecchia e logora. Nel portare in detrazione solo quattro vestiti mi sembra di essere stato corretto, dato che, nell'esercizio della mia attività, di vestiti, in un anno, ne consumo anche di più."

Gli risposi: "Vede, non duro fatica a credere che lei in un anno abbia consumato anche più di quattro vestiti. Però anch'io, come tutti gli altri uomini civili, vado in giro e al lavoro vestito decorosamente ma, purtroppo, non detraggo dal mio reddito un bel niente. Perché, c'è forse qualcuno che va in giro nudo? Se lei va in giro in giacca e cravatta come facciamo, onestamente, a pensare che con tale abbigliamento, riesce ad avere maggiori ricavi rispetto a quelli che vanno in giro con maglietta e jeans? Forse anche questi ultimi soggetti realizzano gli stessi ricavi. Inoltre, perché lei e io non ci portiamo anche in detrazione il costo delle scarpe, dei calzini e delle mutande?"

Ci rimase male e se ne andò sconsolato e poco convinto.

Il secondo. Ho un vecchio amico che è cliente del mio studio da almeno 15 anni. Si chiama Marco, è un tipo simpatico e un po' strano. Con lui mi diverto perché ci prendiamo un po' in giro, anche se qualche volta mi fa perdere la pazienza perché vorrebbe "scaricare" sempre tutto. Per lui pagare le tasse è come avere un disturbo intestinale: borbotta, si lamenta, piagnucola, ma alla fine paga.

Ripara gli accendisigari in un retrobottega, mentre in negozio (o meglio, come lo chiamo io, nel "botteghino del lotto") la moglie e la figlia vendono generi di monopolio (tabacchi, francobolli) e svolgono attività di ricevitoria del lotto e lotterie. Mentre per l'attività artigianale di riparatore nel registro Iva Marco segnava fra i corrispettivi delle "miserie", per il gioco del lotto e per i tabacchi la moglie era costretta a segnare tutto. Vai a dirgli: "Marco, tu segni troppo poco! Lo vedi che la Franca è precisa e dichiara tutto". E la moglie, contenta, mi guardava con un sorriso di assenso, poi, rivolta al marito, rincarava la dose: "Te lo dico sempre io, va a finire che qualche volta ti beccano; e se ti beccano, le multe te le paghi da solo".

Lui, testardo: "Ma non mi rompete le scatole, lo Stato ci prende già un sacco di soldi. Guarda lì sui tabacchi, lo Stato ci dà l'8% e poi noi paghiamo tasse che sono quasi il 50%. Allora è come se ci pagasse solo il 4%. E dire che siamo noi che lavoriamo e facciamo incassare i soldi allo Stato! Anzi, Gianni, senti, tu ora devi aiutarmi a "scalare" il reddito perché pago troppo. Mia figlia il prossimo mese si sposa, quindi dovrò sopportare tante spese: dal vestito, al pranzo nuziale, al servizio fotografico... Ho pensato che mi faccio fare tutte le fatture dal sarto, dal ristorante, dal fotografo, e poi me le porto in detrazione."

Io: "Ma stai scherzando, Marco?! Ti rendi conto delle corbellerie che stai dicendo?"

Lui: "Ascoltami. Mia figlia non potrebbe aver bisogno di un vestito per stare dietro il banco a servire i clienti? Al sarto gli dico di non scrivere sulla ricevuta che è un vestito da sposa, ma che deve scrivere soltanto "vestito". E poi, non potrei organizzare un pranzo per tutta la mia clientela, come se avessi vinto una grossa cifra al lotto, invitando un centinaio di persone che spesso giocano al lotto e che mi fanno guadagnare un bel po' di soldi? Non potrei richiedere un servizio fotografico per una pubblicità e per attaccare qualche foto in negozio?"

Mi disse tutte queste cose con tale convinzione e serietà (sono sicuro che si era preparato il discorso) che rimasi sbalordito. Guardai al cielo, non avevo la forza di aprire la bocca. Pur vedendomi così costernato, lui non si perse d'animo e riprese: "Ma scusa, se ci sono tutte le fatture regolari e io le ho pagate, compresa l'Iva, perché non posso detrarre?". La moglie, quasi quasi, era della sua opinione, ma non aveva il coraggio di parlare.

Raccolsi la mia pazienza e gli dissi: "Vedi Marco, per potersi portare in detrazioni i costi o le spese, è necessario che queste spese o costi si riferiscano all'attività dell'impresa, devono essere inerenti alla tua effettiva attività, si debbono riferire al lavoro d'imprenditore che tu effettivamente svolgi, debbono avere un collegamento con i tuoi ricavi. Non puoi portare in detrazione qualunque costo solo perché in linea teorica potrebbe essere deducibile. I costi e la relativa Iva che paghi ai fornitori devono rispettare il principio dell'inerenza che consiste, appunto, nell'esistenza di un legame diretto fra i costi e i ricavi dell'attività di imprenditore e non di altri soggetti. Ogni ditta ha i suoi ricavi e i suoi relativi costi."

Marco cominciava a tentennare e a perdere la sicurezza e la determinazione iniziali.

Gli raccontai così quello che mi era accaduto col rappresentante di commercio e il conseguente recupero che avevo fatto. Gli feci, poi, presente che non è credibile, né documentabile (aspetto tutt'altro che trascurabile), né inerente alla sua attività di "botteghino del lotto", invitare a pranzo 100 persone. Infine, mi doveva far capire come un costo di vari milioni di vecchie lire era giustificabile per un servizio fotografico, per appendere alla parete del negozio chissà quali foto! Come facevano a essere inerenti alla sua attività e ai suoi ricavi due o tre foto attaccate al muro?

Marco e la Franca se ne andarono brontolando non del tutto convinti, perché quel principio di inerenza dei costi era - e lo è tuttora - vago e sfumato e non precisamente delimitato. Si domandavano perché gli stessi costi per un imprenditore possono essere deducibili, mentre per un altro no.

La risposta è questa: i costi hanno o non hanno un rapporto con i

ricavi dello stesso soggetto? Per un'imprenditore-editore, a esempio, che stampa riviste, si può ritenere che il costo dei servizi fotografici sia deducibile, in quanto senza questi servizi l'editore non realizzerebbe i ricavi derivanti dalla vendita della rivista. Per una società che organizza servizi matrimoniali, il costo del catering è deducibile. Per una compagnia teatrale le spese di sartoria sono deducibili altrimenti non potrebbe fare le rappresentazioni.

Si comprende quindi il rapporto fra costi e ricavi e la funzionalità dei primi per realizzare i secondi.

## La “Cassa” e la “Competenza”

Ai fini delle imposte dirette vi sono due principi generali veramente importanti: il primo è quello della *Cassa* e il secondo quello della *Competenza* che fa da contraltare al primo.

Il primo ha una portata applicativa molto più ampia rispetto al secondo. Infatti, il principio di cassa si applica a molte tipologie di redditi sottoposti a imposizione diretta, come i redditi derivanti dal capitale (interessi attivi di conti correnti, dividendi di azioni e di altri titoli), i redditi derivanti dal lavoro dipendente, i redditi dei lavoratori autonomi.

Il *principio di cassa* è quello più semplice e di immediata comprensione. Sta a significare che un reddito deve sottostare all'imposizione quando viene realizzato, o meglio, quando viene incassato, monetizzato e messo in tasca. Questo reddito intascato deve essere sottoposto a tassazione nell'anno in cui viene riscosso, indipendentemente dal periodo in cui la prestazione, che ha dato diritto alla riscossione, è stata effettuata.

Per essere ancor più chiari: se io - come spesso capita - inizio una pratica (mettiamo un ricorso tributario) nel 2000, vado a discuterlo in Commissione Tributaria nel 2001, la sentenza viene emessa nel 2002, presento l'appello nel 2003 e la pratica si chiude nel 2004, solo in quest'ultimo anno emetto la notula, quando cioè il cliente mi paga.

Il mio reddito viene tassato nel 2004 indipendentemente da tutte le vicissitudini precedenti. Se il cliente non mi paga, non emetto la notula, e non pago le tasse.

Lo stesso vale per gli utili derivanti dal possesso di azioni o di quote di società a responsabilità limitata. Questi utili confluiranno nel reddito complessivo del soggetto percepiente nell'anno in cui sono stati riscossi, a prescindere dal fatto che si tratti di utili relativi ad anni precedenti; al socio di società di capitali gli utili saranno tassati solo e soltanto se sono stati riscossi.

Anche i redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente seguono lo stesso principio di cassa, con alcune eccezioni. Infatti i dipendenti e

i pensionati si ritrovano le ritenute fiscali tutti i mesi nelle buste paga, cioè quando riscuotono i loro stipendi o le loro pensioni.

Il principio di cassa è quello che ci convince di più, perché sta a significare che se io incasso un reddito posso pagare le tasse. Se non incasso, niente tasse. Vi ricordate il principio costituzionale della “capacità contributiva”? Ecco, il pagamento delle imposte al momento in cui il cittadino incassa il reddito risulta, come principio, maggiormente in sintonia con quello della capacità contributiva.

Il *principio di competenza* è un po' più complicato e necessita di una maggiore attenzione. Il principio di competenza si applica al reddito d'impresa. Come tutti i principi che si rispettano, sia quello della cassa sia quello della competenza hanno le loro eccezioni e le eccezioni alle eccezioni; però noi cercheremo di tralasciarle in virtù dello spirito semplificatore di questo libro.

Questo principio trova la sua particolare valenza soprattutto nella determinazione del reddito d'impresa.

All'inizio del 1973 entrò in vigore in Italia l'Iva con tutta una serie di conseguenti obblighi: emissione delle fatture, registrazione delle stesse, calcolo delle imposte da versare. Dal 1° gennaio 1974 - cioè un anno dopo - entrò in vigore la riforma tributaria delle imposte dirette e in particolare le nuove regole per la determinazione del reddito derivante dall'attività dell'imprenditore. Fra queste regole vi era - e c'è tuttora - il principio di competenza. Principio questo che era ben noto sia alla ragioneria che alla tecnica contabile, ancor prima del diritto tributario.

Cosa fecero molti imprenditori? E dico molti con cognizione di causa. Siccome per l'anno 1973 (primo anno di applicazione dell'Iva) il reddito si determinava ancora con vecchie metodologie che prescindevano dalle fatture di acquisto e dalla loro registrazione, tanti costi relativi agli ultimi mesi del 1973 vennero spostati al 1974. Molti ritenevano di operare correttamente: infatti le fatture di acquisto venivano registrate nel gennaio 1974 e la relativa Iva veniva portata in detrazione in quest'ultima annualità. Gli imprenditori si sentivano con la coscienza tranquilla perché avevano sì presenti le regole dell'Iva, ma non avevano ancora assimilato il concetto di compe-

tenza: se le fatture di acquisti e di servizi pervenivano a gennaio o febbraio o marzo 1974, questi imprenditori deducevano i relativi costi nel 1974 dimenticando che in ragioneria esistono i “ratei passivi” e le “fatture da pervenire”.

Mi capitò molti anni or sono di fare una verifica fiscale a una grossa società per l'anno 1974 e mi trovai di fronte delle pagine intere del registro Iva acquisti pieno zeppo di fatture datate 1973, ma la cui Iva e il cui costo erano stati detratti nel 1974. Ricordo che erano diverse centinaia di milioni di vecchie lire. Non credevo ai miei occhi! Avevo paura di sbagliarmi: ma io, quel principio di competenza, lo avevo ben capito? Possibile che quella grossa società avesse fatto errori così macroscopici? Possibile che non sapessero che esistono i ratei passivi e le “fatture da pervenire”?

Mi rivolsi al mio ispettore prima di verbalizzare: non stavo sbagliando. Ancorché le fatture fossero pervenute all'imprenditore nel 1974, i costi da esse risultanti dovevano essere imputati al 1973 mediante le scritture contabili di assestamento di fine esercizio, proprio con il conto “fatture da pervenire”. Potei fare quindi l'accertamento analitico. Per fortuna, per quella società, nel 1982 venne varato un condono fiscale e così fu possibile chiudere la vertenza.

## L'autonomia del periodo d'imposta

Molti imprenditori passavano - e alcuni lo fanno ancora oggi - costi da un anno a un altro onde poter "livellare" fra più anni i loro redditi. Ad esempio, se un anno si chiude in perdita, gli imprenditori hanno la convenienza a spostare all'anno successivo parte dei costi in modo da ridurre la perdita ed, eventualmente, ridurre il reddito dell'anno successivo. Si ha quindi un livellamento dei due esercizi.

Questo non si può fare. Perché le imposte dirette debbono essere pagate per ciascun anno - o meglio - per ciascun periodo d'imposta, che normalmente corrisponde all'anno solare. Non per due anni, semmai livellati, come avrebbe voluto la società del capitolo precedente.

Tant'è che per ogni periodo d'imposta scaturisce una obbligazione tributaria autonoma, cioè per ogni anno il contribuente deve pagare le imposte, deve fare la dichiarazione dei redditi, deve subire eventualmente gli accertamenti. Insomma l'anno solare (il periodo d'imposta) rappresenta l'unità di misura del sistema temporale di quantificazione del reddito. In termini tecnici questo si chiama *Principio dell'autonomia del periodo d'imposta*.

Cerco di spiegare ancora meglio l'importanza di questo principio. Provate a pensare a un imprenditore persona fisica che paga l'Irpef. Se questo imprenditore in un anno realizza, a esempio, una perdita di euro 50.000, non paga alcuna Irpef e se l'anno successivo realizza un grosso utile, a esempio di euro 200.000, pagherà Irpef, ipotizziamo, per euro 60.000 circa.

Se questo signore riesce a travasare i costi del primo anno nel secondo anno per euro 50.000, annullando totalmente la prima perdita, il reddito del secondo periodo si riduce a euro 150.000.

Se poi calcoliamo l'Irpef per quest'ultima annualità in euro 40.000 circa ci accorgiamo che complessivamente l'imprenditore ha pagato molto meno: niente per il primo anno ed euro 40.000 per il secondo anno.



In cosa consiste, quindi, questo principio di competenza che vige per le imprese? Il lettore ha già capito che secondo tale principio sia i ricavi che i costi debbono contribuire alla quantificazione del reddito d'impresa per l'anno solare (il periodo d'imposta) a cui si riferiscono indipendentemente dalla loro riscossione o dal loro pagamento e dalla registrazione delle fatture ai fini Iva. Come si vede, si ha un comportamento opposto a quello del principio di cassa.

Ma allora, chiederete voi, come si fa a sapere qual è l'anno di riferimento, cioè qual è il periodo d'imposta a cui si devono imputare i ricavi e i costi?

Il mio amico Franco - tuttora funzionario addetto alle verifiche - ogni tanto ricorda con gratitudine la volta in cui, tanti anni fa, riuscii a spiegargli in modo semplice e chiaro questo principio e soprattutto come si fanno a constatare le eventuali irregolarità.

Le imprese vendono beni o effettuano servizi, cioè vendono scarpe, borse, calzini, libri, mobili, macchine, barche, case, terreni... Oppure eseguono dei servizi: pulizie della scale, trasposto merci, rifacimento di facciate, elaborazioni dati, e così via.

Possiamo quindi fare questa prima ripartizione in due categorie: compravendita di beni o espletamento di servizi.

Nell'ambito della prima categoria dobbiamo fare una ulteriore suddivisione fra beni mobili e beni immobili o registrati in pubblici registri. I primi sono rappresentati dalle scarpe, dalle borse, dai calzini, dai libri, cioè da tutti quei beni che non hanno il requisito della fissità al terreno e quindi sono facilmente trasportabili (non per nulla si chiamano "mobili").

I secondi, invece, sono rappresentati dai terreni, dalle strade (più immobili di loro!) dai fabbricati, dalle case, dagli edifici industriali, dagli uffici pubblici, dalle chiese, eccetera.

Per i beni mobili il principio di competenza si concretizza e si individua nel momento della consegna materiale del bene da parte del venditore al compratore. Se a esempio acquisto un libro, nel momento in cui mi viene consegnato dal commesso si individua l'istante in cui viene a determinarsi la "competenza" di quella cessione. Se io quel libro non lo pago perché non ho soldi e il venditore

mi fa credito, il ricavo del libro deve essere ugualmente contabilizzato e deve confluire ugualmente a determinare il reddito. Il commerciante ha eseguito la vendita e poco importa se ha incassato: il ricavo deve confluire nel proprio conto economico e nel proprio reddito.

Per i beni mobili che, invece di essere consegnati direttamente al compratore, vengono spediti per posta o per il tramite di corrieri, vale il momento in cui il bene viene consegnato da parte del venditore al vettore o all'ufficio postale o allo spedizioniere, e anche qui, indipendentemente dal fatto che sia avvenuto o meno il pagamento.

Quando il bene mobile esce dalla disponibilità dell'imprenditore, nel momento in cui si realizza l'estromissione dall'azienda si individua l'istante che deve valere ai fini della collocazione dell'evento in un periodo d'imposta.

Una volta mi capitò di fare una verifica fiscale a un imprenditore di legname. Questo importatore aveva il suo ufficio e la sede della ditta in una via del centro storico di Firenze. La sede era costituita da una stanza soltanto e un piccolo ingresso: il tutto sarà stato di circa 20 metri quadrati. Però l'imprenditore movimentava migliaia di metri cubi di legname provenienti dal Brasile e destinati a varie segherie della Toscana poste nei Comuni di Quarrata, Poggibonsi, Rignano, Santa Croce, località famose per la produzione di mobili. L'imprenditore non aveva alcun deposito o magazzino. Ordinava il legname in Brasile, lo faceva imbarcare su grosse navi, lo sdoganava a Livorno o Genova e lo faceva recapitare direttamente alle segherie toscane. Dal momento dell'imbarco del legname in Brasile al momento della consegna degli stessi beni a Quarrata o a Poggibonsi o a Rignano o a Santa Croce trascorrevano due o tre mesi.

Quell'imprenditore registrava le fatture di acquisto contemporaneamente a quelle di vendita, così lui si sentiva tranquillo perché aveva messo in atto una corrispondenza temporale (stesso giorno) degli acquisti e delle vendite, dei costi e dei ricavi. Sbagliava! Ho potuto constatare che alcune navi cariche di legname erano partite dall'America latina nei mesi di novembre e dicembre ed erano arrivate nei porti italiani nei primi mesi dell'anno successivo. A Livorno o a Genova

avveniva lo sbarco, lo sdoganamento e l'immagazzinamento. Poi, sulla base di ordini dei clienti che gli pervenivano nel frattempo (cioè dopo la partenza dal Brasile), provvedeva a smistare il legname alle varie industrie toscane. Gli ordini dei clienti erano datati nell'anno nuovo. L'imprenditore non teneva conto del principio di competenza dei costi e dei ricavi. Infatti, i costi dovevano riferirsi all'anno precedente, mentre i ricavi erano di competenza dell'anno successivo.

Abbiamo già visto che i beni mobili si considerano venduti e quindi acquistati da parte del compratore al momento della consegna o della spedizione. Pertanto il costo del legname partito dal Brasile a novembre e dicembre doveva essere contabilizzato in detti mesi, senza tener conto del giorno di arrivo in Italia. I ricavi, poi, dovevano essere registrati nei primi mesi dell'anno successivo, visto che gli ordini e la consegna (o spedizione) erano stati fatti in tali ultimi periodi. I costi e i ricavi degli stessi beni non corrispondevano temporalmente.

Quell'imprenditore e il suo professionista mi dettero del "pazzo". Mi dissero qualcosa del genere: "Ma lei, caro dottore, non capisce niente! Ma come si fa ad accettare che il costo sia sostenuto in un esercizio e il ricavo in un esercizio successivo, quando si tratta dello stesso bene? Come facciamo a far tornare il bilancio se teniamo presente che ci capita di incassare prima ancora di aver pagato la merce?"

Gli risposi: "Io non sono pazzo e anzi vi contesto il mancato rispetto del principio di competenza, perché i costi dovevano essere contabilizzati nell'anno precedente in quanto la merce era spedita o consegnata al vettore allora, a nulla valendo né la data di arrivo, né la data di sdoganamento, né il giorno del pagamento. Il legname - contabilmente - avreste potuto metterlo in magazzino".

A questa mia ultima parola, si misero a ridere e prendendomi in giro mi risposero: "E secondo lei mille metri cubi di legname stanno qui, dentro questa stanza di venti metri quadrati?!"

Dissi: "Mi spiego meglio. Noi sappiamo che si possono utilizzare i conti di bilancio denominati "merci in viaggio" o "beni viaggianti" da inserire fra le rimanenze finali dei beni al 31 dicembre. Così come esistono i conti denominati "debiti per fatture da pervenire". Quindi, come vedete, il principio di competenza poteva benissimo essere ri-

spettato anche se i documenti pervenivano l'anno successivo, anche se il pagamento avveniva l'anno successivo e anche se avete un solo ufficio di 20 metri quadrati”.

Ammutolirono: avevano capito la lezione. Venni poi a sapere che avevano fatto ricorso contro l'avviso di accertamento e che lo avevano perso in Commissione Tributaria.

Per quanto attiene alle prestazioni di servizi, si intende rispettato il principio di competenza quando i relativi costi o ricavi vengono imputati al conto economico dell'anno in cui queste prestazioni sono “ultimate”.

Spiegai al mio amico Franco che l'ultimazione del servizio si ha quando, a esempio nel caso di pulizia delle scale, il nostro operatore ha finito di spazzare e di pulire e posa la scopa e se ne va. Quello è il momento determinante ai fini della competenza del relativo costo o del ricavo: non quando emetterà la fattura, né quando la registrerà e neppure quando la riscuoterà.

Il mio amico, ora, ben conosce il principio di competenza e quando fa le sue verifiche fiscali spesso contesta la mancata applicazione di tale principio, che forse a molti ancora oggi sfugge.

L'autonomia del periodo d'imposta viene quindi rispettata ed attuata dall'imprenditore proprio col rispetto del principio di competenza.

## L'Occupazione prevalente e la Professione abituale

Attenzione! Non sto parlando di diritto del lavoro o dintorni. Qui trattiamo solo di diritto tributario. Vigeva ancora l'Ilor (imposta locale sui redditi) quando facemmo una riunione tecnica fra i capi-reparto dell'ex Primo Ufficio Imposte Dirette di Firenze con il direttore dell'Ufficio. Dovevamo decidere quale doveva essere l'indirizzo interpretativo unitario che l'Ufficio doveva avere in merito al concetto di occupazione prevalente di un soggetto. Tra i capi-reparto c'era Alberto, lo chiameremo così, molto bravo e preparato, che conosceva tutte le circolari ministeriali e le diverse risoluzioni e che si aggiornava in continuazione. Era un mio pari grado e adesso è diventato un alto funzionario del quale mi onoro di essere tuttora amico.

A quei tempi le discussioni fra lui e me erano accese, appassionate, come spesso avvengono fra amici e colleghi che si stimano anche se hanno opinioni tecniche diverse. Quel giorno dovevamo decidere cosa si doveva intendere per "occupazione prevalente". Tale chiarimento era indispensabile perché dovevamo fare molti accertamenti a società di persone nelle quali vi erano i soci che dichiaravano che la loro occupazione prevalente era a favore della società stessa mentre all'Ufficio Fiscale risultava che gli stessi soggetti svolgevano anche l'attività di amministratori. Alberto sosteneva, con una interpretazione "pro-Fisco", che se un soggetto oltre a essere socio aveva anche dei compensi quale amministratore di società (semmai la sua stessa società), di qualunque entità fossero, voleva dire che il socio stesso non poteva avere la qualifica di "socio con occupazione prevalente", in quanto sussisteva, appunto, l'altra attività di amministrazione.

Io sostenevo, con interpretazione a favore del contribuente, che ciò non era vero, perché il concetto di "esclusiva" non vuol dire "esclusa". Secondo me si dovevano cercare uno o più elementi valutativi di fatto per poter qualificare o meno una occupazione prevalente. Avremmo dovuto guardare il numero di ore lavorate per l'una e per l'altra attività, l'entità del reddito scaturente dalla società e dall'attività di amministratore, avremmo dovuto vedere se l'attività della società era quella artigianale o meno, e altro.

Di contro, Alberto mi faceva notare che l'accertamento di tali elementi di fatto sarebbe stato quasi impossibile per l'Ufficio sotto un punto di vista pratico.

La diatriba non è terminata e ancor oggi si discute del concetto di "prevalenza", concetto questo che ritroviamo non solo in campo dell'imposizione diretta, ma anche in quello dell'imposizione indiretta: nell'Ilor e nell'Irpef ma anche nell'Iva. Siccome non è stata ancora scritta la parola "fine", si può continuare a discutere.

Un altro concetto molto ricorrente nell'ambito tributario è quello dell'esercizio di un'attività per "professione abituale". Anche questo lo ritroviamo sia nell'Irpef, sia nell'Irap che nell'Iva.

Molto tempo è passato dal giorno in cui tale concetto è entrato nella legislazione tributaria, ma ancora oggi si dibatte senza aver trovato una soluzione definitiva soddisfacente. La giurisprudenza ha emesso numerose sentenze che via via nel tempo hanno sempre più approfondito l'argomento, ma non si è finora giunti a una conclusione chiara e uniforme.

Pochi mesi fa, proprio un magistrato tributario ebbe a tenermi un'ora al telefono per chiedermi se sua moglie doveva prendere la partita Iva e quindi fare la fattura, oppure doveva rilasciare una semplice ricevuta per ciò che percepiva. Mi fece presente che la sua consorte amava dipingere e quindi nei ritagli di tempo faceva qualche quadro. La signora aveva la "mano buona" e i suoi quadri venivano richiesti da parenti e amici e qualche volta anche pagati.

"Fin qui", dissi io, "non mi sembra che si possa ravvisare un'attività "professionale abituale" visto che mi sembra più un'attività di diletto, né professionale né abituale".

Il giudice però andò avanti e insistendo aggiunse: "Ma vede, la settimana scorsa un gallerista di Milano ha chiesto a mia moglie di poter esporre tre o quattro quadri. Mia moglie ha accettato con entusiasmo e due sue opere sono state vendute realizzando 15.000 euro. Come dobbiamo, qualificare, allora, l'attività di mia moglie?"

Io me la cavai con questa risposta: "Mi scusi, signor Presidente, da me cosa desidera? Una risposta giuridica o una risposta pratica? Se debbo risponderle giuridicamente, mi sottraggo all'obbligo per defe-

renza nei suoi confronti perché lei è più di me all'altezza di giudicare. Se invece vuole una risposta pratica, dovremmo farcela dare da sua moglie per capire se il "dipingere" per lei è una "professione abituale" o un "passatempo". Non dipende né dal numero delle ore lavorate, né dal numero dei quadri dipinti, né dai compensi realizzati. Specialmente per un artista! Vi possono essere artisti che passano mesi o anni cercando l'ispirazione oppure che fanno un quadro ogni tre o quattro anni e i cui quadri non vengono pagati nemmeno un euro. Eppure tali soggetti possono benissimo essere dei soggetti con "attività professionale e abituale" artistica e quindi soggetti alla partita Iva e all'emissione delle notule."

In sostanza voglio tranquillizzare il lettore che eserciti una attività di cui dubiti che sia "prevalente" o "professionalmente abituale": non si lasci prendere dal panico. Tali importantissimi concetti sono stati enunciati dal legislatore in modo generale e generico e vanno sempre rapportati al singolo soggetto, vanno cioè personalizzati. Ciò vuol dire che se il chiarimento sulla propria posizione viene richiesto a vari e diversi esperti, è facile che si abbiano varie e diverse risposte.

Ritengo che gli argomenti sopra accennati abbiano un ampio campo di soggetti interessati. Qualche esempio pratico da proporre lo possiamo individuare con le seguenti domande.

Un pensionato che si dedica all'amministrazione del condominio in cui abita e composto di soli 4 condomini, deve prendere la partita Iva, fare le fatture, eccetera? È quindi un "professionista"? *No.*

Se lo stesso pensionato tiene l'amministrazione di 3 o 4 edifici composti da 20 o 30 condomini, "deve prendere la partita Iva? *Si.*

Se uno studente universitario fa un solo "programma informatico" di parcellazione per lo zio ragioniere, svolge una attività abituale professionale? *No.*

Se lo stesso studente passa le sue giornate, anziché sui libri universitari, sulla tastiera del suo computer a fare programmi per vari clienti, svolge un'attività abituale professionale? *Si.*

Se vendo la mia motocicletta, svolgo una attività commerciale abituale? *No.*

Se oltre alla mia vendo anche altre 3 moto che ho acquistato da 3 miei amici? *Forse sì, forse no.*

Se vendo a estranei la motocicletta acquistata da estranei?... Beh, rispondetevi da soli!

Gli esempi potrebbero essere infiniti.

Il problema centrale per comprendere se un soggetto è obbligato a tutta una serie di incombenze d'ordine tributario (attribuzione della partita Iva, tenuta dei registri Iva, della contabilità, presentazione delle dichiarazioni fiscali, eccetera), è quello di appurare se l'attività svolta da quel soggetto possa essere o meno qualificabile come "occupazione prevalente" o "professione abituale".

Tali constatazioni dovranno essere verificate nel caso specifico del soggetto interessato come applicazione personalizzata di un principio generale.

Ho voluto dedicare qualche pagina a due concetti molto importanti sotto il punto di vista tributario: nella loro astrazione generale sono facilmente comprensibili, ma quando vengono applicati a casi concreti fanno scaturire dubbi e incertezze. Inoltre, a seconda della risposta che si fornisce, scaturisce o meno tutta una serie di incombenze.

Solo il buon senso e la pratica quotidiana possono aiutarci a risolvere i problemi prima che si debba ricorrere agli organi giurisdizionali.



## L'anticontenzioso

Il *concordato* e la *conciliazione*. Scherzando, possiamo dire che il concordato e la conciliazione rappresentano il marito e la moglie della famiglia “anticontenzioso”. Più serio è, invece, quello che vi sto per raccontare.

Poco tempo fa sono riuscito a “chiudere” una grossa pratica di oltre 30 miliardi di vecchie lire che avrebbero dovuto essere pagate, secondo l'Amministrazione Finanziaria, da una società. La Guardia di Finanza ha rinvenuto in una società un computer pieno di numeri, codici, importi. Le indagini si sono protratte per un anno e mezzo e hanno interessato tutte le imposte dovute dalla società (Iva e imposte dirette), nonché tutte le posizioni dei soci e dei coniugi dei soci. Sono stati controllati tutti i bilanci, tutti i conti correnti bancari sia della società che dei singoli soci (circa trentacinque conti correnti).

Ne è scaturito un verbale che potremmo quantificare a chilogrammi anziché a numero di pagine, tanto era voluminoso. È stata una delle più grosse pratiche che abbia trattato nella mia vita professionale per la complessità delle imposte, dei soggetti e delle concatenazioni. Sin dal primo giorno ho cercato di tranquillizzare il cliente, di fargli capire che il tempo avrebbe lavorato per noi e che lui doveva continuare a fare il suo lavoro.

Oltre al sottoscritto, altri collaboratori del mio studio sono stati impegnati a lungo per questa pratica. Ovviamente si è instaurato un grosso contenzioso costituito da molti e diversi ricorsi. Prima di presentare ogni ricorso mi preoccupavo di presentare un'istanza di concordato, che è una specie di domanda per vedere se vi è la possibilità di trovare un accordo che eviti il contenzioso. Si chiama “istanza di adesione all'accertamento dell'Ufficio”. Infatti, è previsto dalla legge che un contribuente, prima di adire il Giudice Tributario, possa rivolgersi all'Ufficio Fiscale per tentare una strada concordataria che eviti estenuanti diatribe legali.

Sapevo benissimo che gli Uffici non avrebbero concordato in quanto gli importi erano rilevanti e il funzionario non avrebbe avuto il

“coraggio” di concordare. Gli impiegati dello Stato, infatti, quando si trovano di fronte a grossi problemi, per prima cosa cercano di tutelare “le proprie spalle”. Se poi si trovano pressati dalla controparte, nel dubbio, ragionano così: “ma chi me lo fa fare di concordare? Faccia ricorso!”

Così di ricorsi, io e i miei collaboratori, ne abbiamo fatti parecchi per quella pratica: di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale li abbiamo vinti tutti, con nostra immensa soddisfazione. Le sentenze a nostro favore erano già tredici e neppure una contraria. Rimanevano ancora aperte, cioè ancora da accertare e discutere, altre venti posizioni. Il mio cliente iniziava a dare segni di stanchezza, di sconforto e anche un po’ di esaurimento nervoso. Pur con tutte quelle vittorie, lo stillicidio continuava, il nervosismo cresceva. A ogni vittoria mi chiedeva: “Ma questa è l’ultima? Ma quando finirà tutta questa storia?”.

Un giorno, a una delle tante udienze in Commissione Tributaria, di fronte al giudice ripetei l’ennesima disponibilità a chiudere quella vertenza. Il giudice perse un po’ la pazienza, perché era la terza o quarta volta che si “tentava” di conciliare. Così in modo perentorio, secco e determinato disse: “Mi rivolgo a entrambe le parti per invitarle fermamente a chiudere tutte le controversie non solo pendenti qui, ma anche quelle che scaturiscono dalla stessa verifica della Guardia di Finanza. Vi do tempo sino a... , dopo di che non concederò più proroghe, né ammetterò alcuna conciliazione”.

Colsi la palla al balzo e affermai: “Signor Presidente, io sono disponibile a discutere subito la pratica e nel contempo faccio presente che, poiché abbiamo ben 13 sentenze a nostro favore e nessuna contraria, non siamo disposti ad accettare riduzioni dei maggiori valori accertati in misura del 90% come proposto dall’Ufficio”.

Il Giudice Tributario fece verbalizzare le mie richieste e quindi invitò le parti a conciliare con una riduzione maggiore. Fu la svolta di tutto il complicato percorso. La moglie (cioè la conciliazione) riusciva là dove il marito (il concordato) aveva fallito nel tentativo di evitare un contenzioso infinito.

L’Ufficio si sentiva in qualche modo deresponsabilizzato visto che era stato il Presidente della Commissione Tributaria a invitare le parti a “chiudere” il contenzioso con un forte abbattimento superiore al

90%. Dovetti, comunque, ulteriormente combattere e lavorare. Alla fine, dopo che avevo consumato un paio di scarpe nuove a forza di salire e scendere non so quante scale, trovammo l'accordo con il Dirigente Superiore per una riduzione del 95%. Gli atti di adesione all'accertamento dell'Ufficio e di conciliazione furono firmati un pomeriggio alle 15,00 in una stanza del secondo piano del Palazzaccio, alla presenza di nove persone: tre funzionari, il Dirigente Superiore, i miei tre clienti, un mio collaboratore e il sottoscritto.

A seguito di ciò i miei clienti stanno pagando circa 600 milioni di vecchie lire al posto degli oltre 30 miliardi di lire accertati dall'Amministrazione Finanziaria.

In sostanza tutte quelle pratiche le chiudemmo così:

quelle per le quali l'Ufficio Fiscale aveva già notificato l'avviso di accertamento e per le quali avevamo già fatto il ricorso, le "conciliammo" (utilizzando la moglie della famiglia anticontenzioso) con la riduzione del 95% dell'accertamento e col pagamento della sanzioni nella misura di un terzo;

quelle per le quali l'Ufficio ancora non aveva notificato l'accertamento, le "concordammo" (utilizzando il marito della stessa famiglia) con la riduzione del 95% di quanto segnalava la Guardia di Finanza e con il pagamento delle sanzioni nella misura di un quarto.

Il giudice con il suo "invito" aveva permesso l'utilizzo di entrambi i membri della famiglia anticontenzioso.

Come il lettore noterà, sia le "conciliazioni" che servono a chiudere il contenzioso già instaurato, sia i "concordati" (in termini tecnici: le "adesioni all'accertamento dell'Ufficio") che mirano a evitare l'insorgere del contenzioso futuro, hanno l'obiettivo di non ingolfare le Commissioni Tributarie di ricorsi, di alleggerire il lavoro dei Giudici e nello stesso tempo di consentire allo Stato di incassare rapidamente le maggiori entrate.

Ritengo che questi mezzi deflattivi del contenzioso siano molto validi per tutti: sia per il contribuente che "chiude" una pratica, sia per il Fisco che "incassa" velocemente, sia per i Giudici che si vedono "al-

leggerito” il lavoro. Dati gli ottimi risultati ottenuti da questi strumenti credo che il legislatore farebbe bene a estendere il loro utilizzo anche ad altri argomenti oggi esclusi.

Il concordato, a esempio, potrebbe essere consentito anche per le questioni di diritto e per la quantificazione delle rendite catastali.

La conciliazione, dal canto suo, potrebbe essere esperita anche nei gradi successivi di giudizio.

## Il Toro e il Torero

In questi ultimi tempi assistiamo a discussioni politiche sulla opportunità o meno di separare la carriera dei magistrati. Si discute cioè se sia giusto che i magistrati giudicanti abbiano delle carriere autonome e staccate da quelle dei magistrati con compiti inquirenti di Pubblico Ministero. Viene fatto rilevare che il giudice deve essere “terzo” fra le parti e quindi non deve avere alcun legame e/o rapporto con una delle due parti del giudizio. Non può pertanto sussistere una commistione fra le carriere dei pubblici ministeri e i colleghi giudicanti.

È chiaro che, laddove sussista un qualunque collegamento fra una delle due parti del processo (il pubblico ministero) e il giudice “terzo”, l'altra parte sentirebbe di essere discriminata e di non essere di fronte a un giudice neutrale e imparziale.

Ho sentito fare una osservazione molto acuta da un giurista il quale ha affermato che “la giustizia deve avere l'obbiettivo della verità”. Questa osservazione può sembrare banale, ma non lo è. Sappiamo che un avvocato deve difendere un assassino anche se sa che è colpevole; dal canto suo il pubblico ministero, se sa che un imputato è innocente, deve desistere dall'azione accusatoria e, anzi, deve lui stesso richiedere al giudice l'assoluzione del malcapitato. Quel giurista concludeva che ciò mette le due parti contendenti non sullo stesso piano processuale, in quanto il pubblico ministero sarà sempre limitato da quei fatti o accadimenti che lo portano a convincersi dell'innocenza del soggetto imputato, mentre l'avvocato potrà tacere ciò che lui sa a danno del suo assistito.

Proviamo a portare questi concetti in campo tributario.

Il pubblico ministero è rappresentato dal funzionario dell'Amministrazione Finanziaria; l'avvocato o il commercialista è il difensore del contribuente. È interessante vedere come si possono comportare il funzionario dello Stato e il difensore del contribuente nel caso vengano a conoscenza di evasioni o di errori dei propri assistiti.

Ipotizziamo che un avvocato o un commercialista nel difendere un cliente di fronte alla Giustizia Tributaria si accorga che il proprio as-

sistito mente e che effettivamente ha evaso le imposte. Il professionista proseguirà nella difesa del cliente sottacendo ciò di cui è venuto a conoscenza, cercherà di difenderlo ugualmente al meglio ed eventualmente si dichiarerà remissivo sul punto a lui sfavorevole.

Il rappresentante della Pubblica Amministrazione, invece, dovrebbe avere un atteggiamento diverso. A mio avviso, se venisse a conoscenza di un errore dell'Ufficio Pubblico, avrebbe l'obbligo di revocare o far revocare l'atto dell'Amministrazione Finanziaria che contiene l'errore.

Questo doveroso comportamento va sotto il nome di “autotutela” della Pubblica Amministrazione. Il funzionario non deve insistere nelle sue pretese dopo che si è accorto del proprio errore: il funzionario pubblico è un soggetto che deve far applicare la legge e lui deve essere il primo ad applicarla a se stesso; non gli è consentito sorvolare o ignorare le norme e “non vedere” i fatti.

Una volta mi capitò di difendere in Commissione Tributaria un costruttore edile che non aveva rispettato nel bilancio della sua impresa il principio di competenza. Sapevo che il cliente aveva sbagliato. Provai ugualmente a difenderlo perché qualche dubbio interpretativo delle norme sussisteva e quindi, in sede di dibattito, mi stavo arrampicando sugli specchi. Come controparte in veste di funzionario delle imposte trovai una mia amica di lunga data che chiameremo Fiorenza. Era ed è molto brava e preparata, e mi conosceva bene dato che ero stato suo capo-reparto.

Già con la prima frase che pronunciò di fronte ai Giudici tributari mi stese a terra come un toro infuriato che incorna il torero. Esordì dicendo in modo serio e deciso: “Come giustamente ci insegnava il dottor Sarto nelle sue chiare lezioni, il principio di competenza...”.

Quella frase la ricordo ancora come una pugnalata nella schiena e nei giorni successivi, quando la rividi, per quella pugnalata la rimproverai. Purtroppo, però, aveva ragione lei. L'accertamento era preciso e puntuale; era cioè un “accertamento analitico”. Io avevo provato a difendere il mio cliente. Nel giudizio di appello, su quell'argomento mi dichiarai remissivo.

Un'altra volta mi capitò di difendere un giovane studente di 18 anni

che aveva ricevuto tre avvisi di accertamento sintetico. Il padre, un noto avvocato fiorentino, gli aveva regalato una barca a vela di 18 metri. La barca risultava intestata al figlio ma, ovviamente, i soldi li aveva tirati fuori il padre. L'Ufficio Fiscale fece per tre annualità consecutive altrettanti avvisi di accertamento sulla base del possesso di tale imbarcazione. Io avevo documentato la giovane età, la condizione di studente, l'assenza di redditi del giovane e infine dimostrai che l'acquisto della barca, oltre che il mantenimento della stessa, era opera del padre. L'Ufficio verificò la fondatezza della mia documentazione, constatò anche che il padre dichiarava un consistente reddito.

La funzionaria che si presentò in Commissione Tributaria per la discussione non voleva sentir ragioni. Si era intestardita sul difendere la posizione dell'Amministrazione. Affermò che se il mio giovane cliente non aveva i soldi per pagare le tasse se li sarebbe dovuti far dare dal padre. Io ribattei che in discussione di fronte alla Commissione Tributaria non ci sono i "soldi da pagare", ma i "redditi" che un soggetto realizza. Sono questi redditi che dimostrano la capacità contributiva di un contribuente.

Poi dimostrai che le disponibilità finanziarie per l'acquisto della barca e del suo mantenimento erano delle elargizioni e/o donazioni del padre. La funzionaria, allora, ancor più infervorata, dichiarò: "Faccia vedere se ha pagato l'imposta di donazione!" Anch'io alzai il tono della voce e le risposi: "Ma che c'entra l'imposta di donazione? Qui stiamo parlando di imposte dirette... È mai possibile che Lei si intestardisca così?!"

Il giudice si arrabbiò, tolse la parola a entrambi, visto che la discussione stava degenerando in sterile polemica, e ci mandò tutti e due fuori dall'aula. La vittoria era scontata. Il toro infuriato mi aveva soltanto sfiorato, anzi, era stato costretto a capitolare.

Mi dispiacque constatare che quel funzionario si era così intestardito e accanito senza alcuna ragione, quando invece, a mio avviso, doveva mantenere un comportamento distaccato e oggettivo. Avrebbe dovuto essere lei per prima a chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento perché io avevo fornito tutte le prove documentali. Non doveva, come i tori, sbuffare, scalpitare e cercare di colpire il torero (contribuente) senza colpe.

## Il diritto alla difesa

Abbiamo visto come è astruso, complicato e conflittuale il rapporto fra Fisco e contribuente. Si può dire anche che tale conflittualità appare logica: da una parte c'è lo Stato che cerca, sia pure per fini nobili e legittimi, di incassare soldi; dall'altra c'è il contribuente che mira a tutelare i propri interessi e a risparmiare. Lo scontro lo definirei fisiologico: sostenere il contrario mi sembrerebbe solo demagogia.

Molte persone pensano al Fisco come a un toro infuriato da prendere per le corna e sbattere a terra, hanno cioè un atteggiamento di scontro duro, muro contro muro. A mio avviso sbagliano. È ben noto che la forza fisica del toro è superiore a quella dell'uomo, quindi il Fisco è più forte del contribuente. La macchina statale è mastodontica, possiede molte prerogative, ha strumenti operativi e di indagine quasi infiniti al pari delle sue risorse economiche e organizzative. Però il torero (il cittadino) può essere in grado di sconfiggere il toro infuriato senza prenderlo per le corna, senza controbattere alla sua forza fisica. Il torero lo sfida, lo lascia sbuffare e scalpitare, se lo lascia passare molto vicino fino a sfiorarlo e infine con la propria intelligenza (o con quella del suo commercialista) lo può sconfiggere e trafiggere con la spada dell'articolo di legge che l'ordinamento tributario gli ha messo a disposizione.

*Ciò rappresenta il sacrosanto diritto alla difesa.*

Se il contribuente (il torero) crede di aggredire il Fisco (il toro) a mani nude (senza utilizzare gli articoli di legge), non potrà che uscirne sconfitto. Saranno inutili frasi del tipo: “non è giusto che..., perché non colpiscono anche gli altri..., c'è chi evade più di me...” e così via. Occorre stare al gioco e “toreare” con le armi (gli articoli di legge) che ci vengono messe a disposizione.

Facendo mentalmente un passo indietro, il lettore dovrebbe ricordare che il contribuente può subire due tipi di controlli: uno formale e uno sostanziale. Il primo potrà far scaturire l'emissione di cartelle esattoriali, il secondo l'emissione di avvisi di accertamento. Adesso cominciamo a “toreare”!



Contro entrambi questi atti si può fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Se il valore della lite (cioè il valore delle imposte da pagare secondo quanto sta scritto nell'atto) non supera i 5 milioni delle vecchie lire, il ricorso e la difesa possono essere eseguiti dal contribuente stesso.

Se il valore è superiore, invece, necessita obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato o di un dottore commercialista o di un ragioniere iscritti ai relativi Albi.

Vi do un consiglio: anche se il valore della lite è inferiore al limite predetto, non difendetevi da soli.

Prima della riforma del contenzioso tributario del 1992 tutti i contribuenti potevano difendersi, presentare i ricorsi e discuterli di fronte ai Giudici Tributari direttamente in prima persona. Quelli che si cimentavano in tale attività facevano pena. Si capiva benissimo che non volevano spendere i soldi per il professionista, e poi spesso si lasciavano trasportare dalla loro rabbia e dal senso di ingiustizia. Avrebbero voluto prendere il toro (il Fisco) per le corna e sbatterlo per terra. Ma le loro azioni erano goffe e maldestre e spesso venivano travolti.

I Giudici si sforzavano di comprenderli e di aiutarli in qualche modo. Ho assistito a delle scene che avevano del comico e del patetico nello stesso tempo, come quella vissuta qualche anno fa: un vecchietto di "razza toscana" in mezzo all'aula, di fronte al giudice, teneva in mano una cartella esattoriale, la sventolava in aria e gridava: "A me 'un mi sembra giusto che debba paga' tutte queste tasse... e le sono 3 milioni... che ne so icché le sono... ma che son pazzi!... io ci ho la minima..."

E il giudice: "Caro signore, perché lei non ha fatto ricorso prima invece di farlo quando è venuto l'ufficiale giudiziario con la cartella esattoriale?"

Il vecchietto: "E io icché ne so... So solo che la mi' vecchia la si sentiva male e io 'un poteo mica star dietro a quelle carte!"

Sotto un punto di vista umano tutti i presenti erano dalla parte del contribuente. Anche questa volta, giuridicamente, ahimé, il toro aveva incornato e travolto un povero vecchietto.

## Un tentativo

Nel novembre 1992 fui invitato come relatore a un convegno per parlare delle nuove norme sul contenzioso tributario. L'uditorio era particolarmente attento, interessato e qualificato. Era composto da professionisti, dottori commercialisti, avvocati, ragionieri, gente della materia, insomma.

Feci la mia relazione illustrando l'argomento assegnatomi con semplicità, senza eccessiva pignoleria. Dopo di me intervenne, prendendo la parola, un avvocato. Iniziò a elencare in modo pedissequo un'infinità di norme e, ancor peggio, a indicare entro quanti giorni doveva essere fatta una cosa, entro quanti giorni doveva esserne fatta un'altra, e così all'infinito. L'uditorio cominciò a stancarsi a tal punto che un signore delle prime file si alzò e interrompendo il relatore gli disse qualcosa del genere: "Senta, avvocato, noi non abbiamo pagato per partecipare a questo convegno per sentirci fare una filastrocca di adempimenti senza alcun commento. Le norme le sappiamo leggere anche noi!"

Ne seguì un applauso. Francamente, l'organizzazione ci corrispondeva un buon onorario e quindi si aspettava non una elencazione di tempi procedurali, ma un commento e un approfondimento delle norme. L'avvocato, incurante della critica, andò avanti fino in fondo leggendo tutte le scadenze e i termini che si era appuntato sui suoi foglietti.

Volevo dire che in questo libro ho cercato di non commettere l'errore di quell'avvocato. Mi sono sforzato di non annoiare il lettore con tutti i vari passaggi e i vari termini procedurali. Ho provato soltanto a fornire qualche riflessione che possa essere utile nel caso qualcuno debba intraprendere un contenzioso tributario.

Ci sono riuscito? Non lo so.

D'altra parte, se il lettore è arrivato a leggere fin qui, vuol dire che un po' di pazienza, un po' di curiosità e di interesse li ha dimostrati.

## Un ultimo consiglio per chiudere

Prima della riforma le Commissioni Tributarie erano ingolfate e per avere una sentenza passavano anche tre o quattro anni. Quindi capitava anche che c'era qualcuno che aveva tutto da guadagnare dalla lentezza della giustizia. Se sapeva di aver torto, il cittadino era tutto contento che il giudizio non arrivasse; anzi, cercava qualunque pretesto per rinviare la sentenza.

Oggi le cose sono effettivamente e sostanzialmente cambiate. Nelle aule delle Commissioni Tributarie ci sono solo persone professionalmente competenti. I giudizi scorrono e le sentenze arrivano. A Firenze nel giro di dodici mesi (tempo ragionevole) una causa tributaria perviene a sentenza di primo grado.

Un consiglio che do spesso e volentieri ai miei clienti, è quello di venire ad assistere alle udienze e al dibattimento della pratica che li riguarda. Possono farsi un'idea almeno approssimativa, anche se non tecnica, dell'evolversi e delle procedure del loro processo. Avranno così una migliore cognizione del “gioco delle parti”; vedranno toreadre nell'arena (aula della Commissione Tributaria) il loro professionista contro il Fisco e alla fine capiranno anche se il torero è stato bravo oppure no.

I fatti fiscali sono “fatti” e non si possono cambiare, ma sicuramente un bravo torero (un bravo professionista) può riuscire a farli interpretare in modo più giusto e più favorevole al contribuente.







FIRENZE LIBRI  
N. 2/2003

COLLEZIONE PERIODICA  
DI LETTERATURA E ATTUALITÀ  
Saggistica \* Narrativa \* Biografie \* Grafica  
Cronache \* Inchieste \* Documenti

Direttore Responsabile: Giorgio Maremmi  
Autorizzazione del Tribunale di Firenze  
N. 3695 dell'11 Aprile 1988  
Spedizione a Tariffa Postale Editoriale  
Autorizzazione N. 02178/1448 del 08/04/1978  
Direzione Provinciale Poste di Firenze

© COPYRIGHT BY MEF

Maremmi Editori Firenze - Firenze Libri  
Via Duccio di Buoninsegna 13 - 50143 Firenze  
[firelibri@tin.it](mailto:firelibri@tin.it) - [www.firenzelibri.com](http://www.firenzelibri.com)  
I diritti di riproduzione, traduzione e adattamento  
sono riservati per tutti i Paesi

Stampato in Italia \* Printed in Italy nel 2003  
a cura della Elletti Grafiche - Bagno a Ripoli (Firenze)  
da Tipolito Bacci - Firenze

Le illustrazioni nel *testo* sono tratte dal volume  
*Medieval Life Illustrations*  
Selected and Arranged by Carol Belanger Grafton,  
*Dover Publications, Inc.* New York

